Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 273 del 22 novembre 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 22 novembre 1994 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 147

LEGGE 28 ottobre 1994, n. **636.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, come emendato dal protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 per l'adesione del Governo della Repubblica italiana e dai protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per l'adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992, nonché dell'accordo di adesione della Repubblica ellenica alla convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con atto finale, fatto a Madrid il 6 novembre 1992.

LEGGE 28 ottobre 1994, n. **637.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione recante revisione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 e il 17 settembre 1992.

LEGGE 28 ottobre 1994, n. **638.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993.

LEGGE 3 novembre 1994, n. **639.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991.

LEGGE 3 novembre 1994, n. **640.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991.

LEGGE 3 novembre 1994, n. **641.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 ottobre 1994, n. **636**.

Ratifica ed esecuzione del protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, come emendato dal protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 per l'adesione del Governo della Repubblica italiana e dai protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per l'adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992, nonché dell'accordo di adesione della Repubblica ellenica alla convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con atto finale, fatto a Madrid il 6 novembre 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) il protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, come emendato dal protocollo di Parigi del 27 novembre 1990 per l'adesione del Governo della Repubblica italiana e dai protocolli di Bonn del 25 giugno 1991 per l'adesione dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, fatto a Madrid il 6 novembre 1992;

b) l'accordo di adesione della Repubblica ellenica alla convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, con atto finale, fatto a Madrid il 6 novembre 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del protocollo stesso ed all'accordo di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

PROTOCOLLO DI ADESIONE

del Governo della Repubblica Ellenica

all'Accordo

tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux,

della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese

relativo

all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni

firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato

dai Protocolli di adesione del Governo della Repubblica italiana

firmato a Parigi il 27 novembre 1990

e dei Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese

firmati a Bonn il 25 giugno 1991

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito indicato come "l'Accordo", nonché il Governo della Repubblica italiana che ha aderito a detto Accordo con il Protocollo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e i Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese che hanno aderito all'Accordo con i Protocolli firmati a Bonn il 25 giugno 1991, da un lato,

ed il Governo della Repubblica ellenica, d'altro lato,

considerando i progressi già realizzati in seno alle Comunità Europee al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi,

prendendo atto che il Governo della Repubblica ellenica condivide la volontà di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne nei riguardi della circolazione delle persone, e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci e dei servizi,

hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Con il presente Protocollo, la Repubblica ellenica aderisce all'Accordo quale emendato dal Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana, firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e dai Protocolli di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, firmati a Bonn il 25 giugno 1991.

Articolo 2

All'articolo 1 dell'Accordo, le parole "la Repubblica ellenica" sono aggiunte dopo le parole "la Repubblica federale di Germania".

Articolo 3

All'articolo 8 dell'Accordo, le parole "della Repubblica ellenica" sono aggiunte dopo le parole "della Repubblica federale di Germania".

Articolo 4

1. Il presente Protocollo è firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione.

2. Il presente Protocollo si applica a titolo provvisorio dal giorno successivo alla sua firma per il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui gli Stati nei quali è entrato in vigore l'Accordo e la Repubblica ellenica avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo.

Nei confronti degli altri Stati, il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ognuno di essi avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati, purché il presente Protocollo sia entrato in vigore in conformità del disposto del paragrafo precedente.

3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo è depositario del presente Protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica altresì ad essi la data della sua entrata in vigore.

Articolo 5
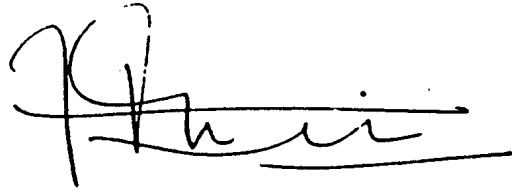
Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica ellenica copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, italiana, olandese portoghese, spagnola e tedesca.

Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua greca, è allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni degli altri testi dell'Accordo nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.
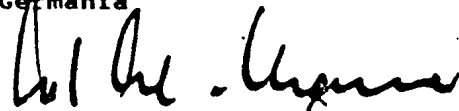
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Madrid, il sei novembre millenovecentonovantadue, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo del Regno del Belgio
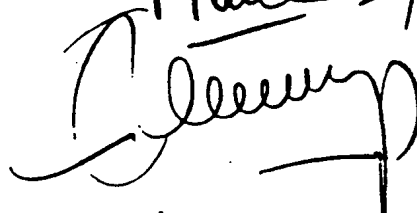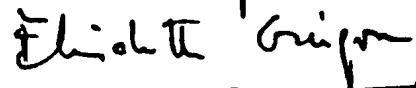
Per il Governo della Repubblica federale di Germania
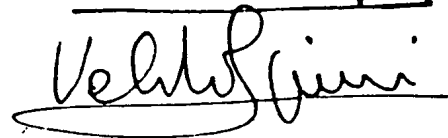
Per il Governo della Repubblica ellenica

Per il Governo del Regno di Spagna

Per il Governo della Repubblica francese
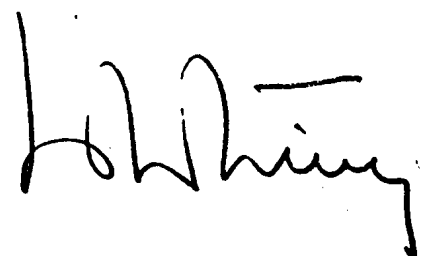
Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo del Granducato del Lussemburgo

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

Per il Governo della Repubblica portoghese

Dichiarazione comune
relativa alle misure a breve termine
previste al Titolo I dell'Accordo tra i Governi
degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della
Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese per
l'eliminazione graduale dei controlli
alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985
quale emendato dal Protocollo di adesione del Governo della Repubblica
italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e i Protocolli di adesione dei
Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese
firmati a Bonn il 25 giugno 1991

In occasione della firma da parte del Governo della Repubblica ellenica del Protocollo di adesione all'Accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985, al quale hanno aderito il Governo della Repubblica italiana con il Protocollo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e i Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese con i Protocolli firmati a Bonn il 25 giugno 1991, le Parti contraenti precisano che le misure a breve termine, previste al Titolo I del suddetto Accordo, si applicheranno tra i Governi vincolati dall'Accordo ed il Governo della Repubblica ellenica alle medesime condizioni e secondo le stesse modalità vigenti tra i Governi vincolati dal suddetto Accordo.

ACCORDO

DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux,
della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese
relativa
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
firmata a Schengen il 19 giugno 1990,
alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'Accordo
firmato a Parigi il 27 novembre 1990
e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese
con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito indicata "la Convenzione del 1990", nonché la Repubblica italiana che ha aderito alla Convenzione del 1990 con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, da un lato,

e la Repubblica ellenica, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Madrid, il sei novembre millenovecentonovantadue, del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica ellenica all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni quale emendato dal Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e dai Protocolli di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese firmati a Bonn il 25 giugno 1991,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,

hanno convenuto quanto segue

Articolo 1

Con il presente Accordo, la Repubblica ellenica aderisce alla Convenzione del 1990.

Articolo 2

1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica ellenica : il personale di polizia appartenente alla "Ελληνική Αστυνομία" e al "Λιμενικό Σώμα" ,nelle rispettive attribuzioni, nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e d'esplosivi ed il trasporto illecito di detriti tossici e nocivi, i funzionari che dipendono dall'Amministrazione delle dogane.

2. L'autorità di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica ellenica : "Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως".

Articolo 3

Il Ministero competente di cui all'Articolo 65 paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica ellenica: il Ministero di Giustizia.

Articolo 4

Ai fini di estradizione tra le Parti contraenti della Convenzione del 1990, la Repubblica ellenica non farà uso delle proprie riserve formulate in merito agli articoli 7, 18 e 19 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

Articolo 5

Ai fini dell'assistenza giudiziaria in materia penale tra le Parti contraenti della Convenzione del 1990, la Repubblica ellenica non farà uso della propria riserva formulata in merito agli articoli 4 e 11 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959.

Articolo 6

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato del Lussemburgo ; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte della Repubblica ellenica.
Nei confronti degli altri Stati, il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purché il presente accordo sia entrato in vigore in conformità del disposto del paragrafo precedente.

3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 7
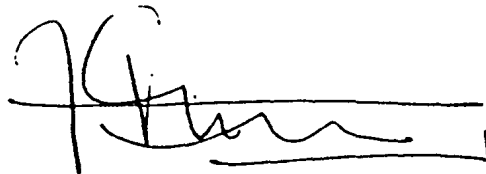
1. Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica ellenica copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua greca, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Madrid, il sei novembre millenovecentonovantadue, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Per il Governo del Regno del Belgio

Per il Governo della Repubblica federale di Germania
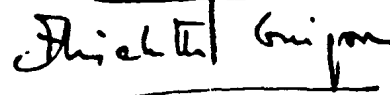
Per il Governo della Repubblica ellenica
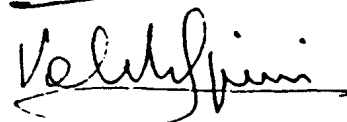
Per il Governo del Regno di Spagna

Per il Governo della Repubblica francese

Per il Governo della Repubblica italiana
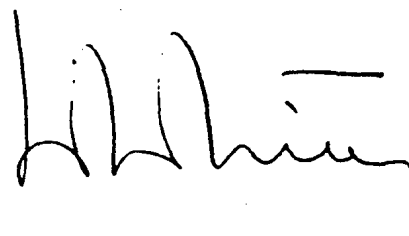
Per il Governo del Granducato del Lussemburgo

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

Per il Governo della Repubblica portoghese

ATTO FINALE

I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'Accordo di adesione firmato a Parigi il 27 novembre 1990, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli Accordi di adesione firmati a Bonn il 25 giugno 1991, la Repubblica ellenica accetta l'Atto finale, il Processo verbale e la Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati al momento della firma della Convenzione del 1990.

La Repubblica ellenica accetta le Dichiarazioni comuni e prende nota delle Dichiarazioni unilaterali in essi contenute.

Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica ellenica copia conforme dell'Atto finale, del Processo verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

I testi dell'Atto finale, del Processo verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nella versione in lingua greca, sono allegati al presente Atto finale e fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della

Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, al quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli Accordi di adesione firmati a Bonn il 25 giugno 1991, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni :

1. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 6 dell'Accordo di adesione.

Gli Stati firmatari si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione.

Il presente Accordo di adesione entrerà in vigore tra gli Stati nei quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e la Repubblica ellenica solo quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.

Nei confronti degli altri Stati, il presente Accordo di adesione entrerà in vigore solo quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.

2. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione del 1990.

Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'Articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.

3. Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati.

Le Parti contraenti prendono atto che il Governo della Repubblica ellenica s'impegna ad adottare, prima della ratifica dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990, tutte le iniziative necessarie affinché la legislazione ellenica venga completata conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, e nel rispetto della raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia, al fine di dare completa applicazione alle disposizioni degli articoli 117 e 126 della Convenzione del 1990 ed alle altre disposizioni di tale Convenzione relative alla protezione dei dati a carattere personale, di modo che sia raggiunto un livello di protezione compatibile con le disposizioni pertinenti della Convenzione del 1990.

4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 41 della Convenzione del 1990

Le Parti contraenti prendono atto che il Governo della Repubblica ellenica non ha designato le autorità di cui all'articolo 41 paragrafo 6, né ha fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 41 paragrafo 9, perché il disposto del quinto paragrafo, lettera b), dell'articolo 41, tenuto conto della posizione geografica della Grecia, si oppone all'applicazione dello stesso nelle relazioni tra la Grecia e le altre Parti contraenti.

Il procedimento adottato nella fattispecie dal Governo greco fa salvo il disposto dell'articolo 137.

5. Dichiarazione comune relativa al Monte Athos

Riconoscendo che lo statuto speciale accordato al Monte Athos, garantito dall'articolo 105 della Costituzione ellenica e dalla Carta del Monte Athos, è giustificato esclusivamente da motivi di carattere spirituale e religioso, le Parti contraenti cureranno di tenerne conto nell'applicazione e nella futura elaborazione delle disposizioni dell'Accordo di Schengen del 1985 e della Convenzione di applicazione del 1990.

III. Le parti contraenti prendono atto delle seguenti dichiarazioni della Repubblica ellenica:

1. Dichiarazione della Repubblica ellenica relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese

Il Governo della Repubblica ellenica prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione del 1990, nonché del contenuto degli Atti finali e delle Dichiarazioni allegate a tali Accordi.

Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimetterà copia conforme dei summenzionati strumenti al Governo della Repubblica ellenica.

2. Dichiarazione della Repubblica ellenica relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale

Il Governo della Repubblica ellenica s'impegna ad esaminare con la massima sollecitudine le domande giudiziarie fatte dalle altre Parti contraenti, compreso quando sono indirizzate direttamente alle autorità giudiziarie greche secondo la procedura di cui all'articolo 53 paragrafo 1 della Convenzione del 1990.

3. Dichiarazione relativa all'articolo 121 della Convezione del 1990

Il Governo della Repubblica ellenica dichiara che applicherà, fatta eccezione per i frutti freschi di citrus, le sementi di cotone e di erba medica, le semplificazioni fitosanitarie di cui all'articolo 121 della Convenzione del 1990 dal momento della firma dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990.

Tuttavia, per quanto concerne i frutti freschi di citrus, la Repubblica ellenica trasporrà il disposto dell'articolo 121 e le misure ad esso relative al più tardi il 1° gennaio 1993.

Fatto a Madrid, il sei novembre millenovecentonovantadue, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato negli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

Per il Governo del Regno del Belgio

Per il Governo della Repubblica federale di Germania

Per il Governo della Repubblica ellenica

Per il Governo del Regno di Spagna

Per il Governo della Repubblica francese

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo del Granducato del Lussemburgo

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

Per il Governo della Repubblica portoghese

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 535):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 5 luglio 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 settembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 15 settembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1234):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 settembre 1994, con pareri delle commissioni I, II e VI.

Esaminato dalla III commissione il 28 settembre 1994.

Esaminato in aula il 5 ottobre 1994 e approvato l'11 ottobre 1994.

94G0671

LEGGE 28 ottobre 1994, n. 637.

Ratifica ed esecuzione della convenzione recante revisione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 e il 17 settembre 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione recante revisione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, con atto finale, fatta a Firenze il 18 giugno 1992 ed il 17 settembre 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

CONVENZIONE RECANTE REVISIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA CREAZIONE DI UN ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE D'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

CONSIDERANDO che l'esperienza acquisita e le future prospettive richiedono un adattamento delle strutture amministrative e accademiche dell'Istituto universitario europeo,

HANNO DECISO di modificare talune disposizioni della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo,

e hanno designato a tal fine come plenipotenziari

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

André ONKELINX,
Ambasciatore del Regno del Belgio a Roma ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

Ellen HANSEN,
Rappresentante del Governo presso il Consiglio superiore dell'istituto universitario europeo ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Konrad SEITZ,
Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania a Roma ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

George CONTOGIORGIS,
Rappresentante del Governo al Consiglio superiore dell'istituto universitario europeo ,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

Delfin COLOME',
Direttore generale delle relazioni culturali e scientifiche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

André BAEYENS,
Delegato presso il direttore generale delle relazioni culturali, scientifiche e tecniche ;

IL PRESIDENTE D'IRLANDA,

Sean NOLAN,
Rappresentante del Governo al Consiglio superiore dell'istituto universitario europeo ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

Bruno BOTTAI,
Segretario generale del Ministero degli Affari esteri ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

Nic MOSAR,
Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo a Roma .

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

W.L.C.H.M. VAN DEN BERG,
Rappresentante del Governo al Consiglio superiore
dell'istituto universitario europeo .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

Armando MARQUES GUEDES,
Rappresentante del Governo al Consiglio superiore
dell'istituto universitario europeo .

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

David Hugh COLVIN,
Ministro dell'Ambasciata de Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Roma ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI

DISPOSIZIONI RECANTI REVISIONE DELLA CONVENZIONE
RELATIVA ALLA CREAZIONE DI UN ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

ARTICOLO 1

1. All'articolo 2, paragrafo 1, comma 1, la terza frase è sostituita dal testo seguente

"Essi tengono conto del pluralismo culturale e linguistico europeo e dei legami con le civiltà extra-europee."

2. All'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente :

"Nell'ambito del programma generale delle sue attività scientifiche, l'Istituto sviluppa programmi di ricerca di carattere interdisciplinare sui principali problemi che deve fronteggiare la società europea contemporanea e in particolare sui problemi connessi con la costruzione europea."

ARTICOLO 2

1. All'articolo 6, paragrafo 5, la lettera d) diventa la lettera i).

2. All'articolo 6, paragrafo 6 sono inserite le lettere seguenti

"d) istituisce un consiglio di ricerca determinandone, previa consultazione del consiglio accademico, la struttura e le attribuzioni ,

e) istituisce o sopprime centri interdisciplinari interni all'Istituto previa consultazione del consiglio accademico e del consiglio di ricerca ;".

ARTICOLO 3

All'articolo 7, paragrafo 2, il terzo comma e sostituito dal testo seguente

"Nomina i capi di dipartimento, i direttori di centro interdisciplinare e gli altri membri del corpo insegnante, designati in conformita delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera e) e dell'articolo 9, paragrafo 2."

ARTICOLO 4

All'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente

"3. Il presidente dell'Istituto è scelto dal consiglio superiore previa consultazione del consiglio accademico. Le modalità della cooperazione tra il consiglio superiore ed il consiglio accademico per preparare questa decisione sono adottate dal consiglio superiore che delibera all'unanimità, previo parere del consiglio accademico.

E' nominato per cinque anni. Il consiglio superiore che delibera all'unanimità, previo parere del consiglio accademico, puo prolungare il suo mandato per un periodo massimo di tre anni.

Le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 6 paragrafo 5, lettera a) - determinano le condizioni alle quali si puo porre fine al suo mandato, su iniziativa sua o dell'Istituto."

ARTICOLO 5

1, All'articolo 9 i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dalle disposizioni seguenti

"2. Un comitato esecutivo, presieduto dal presidente dell'Istituto, assistito dal segretario generale e composto dal presidente, dai capi di dipartimento, dai direttori dei centri previsti all'articolo 11, paragrafo 3 e da un rappresentante dei ricercatori assiste il presidente, a sua richiesta, nell'esecuzione dei compiti dell'Istituto.

Il comitato esecutivo prepara i lavori del consiglio accademico. Esso designa i membri del corpo insegnante diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettera e). Esso stabilisce l'elenco dei membri delle commissioni di ammissione e di fine studi.

Esso svolge compiti particolari affidatigli dal consiglio accademico.

Riferisce regolarmente al consiglio accademico e al consiglio superiore sulle condizioni in cui ha svolto le sue missioni.

3. Sono membri del consiglio accademico

a) il presidente dell'istituto

b) il segretario generale dell'Istituto, che partecipa ai lavori senza diritto di voto

c) i capi di dipartimento

d) i direttori di centro interdisciplinare ;

e) tutti i professori addetti all'Istituto o una parte di essi ;

f) tutti gli assistenti addetti all'Istituto o una parte di essi

g) rappresentanti degli altri membri del corpo insegnante .

h) rappresentanti dei ricercatori ;

i) rappresentanti dei membri di altre categorie che partecipano in seno all'Istituto allo svolgimento delle sue missioni.

Il consiglio superiore può invitare a partecipare alle attività del consiglio accademico alle condizioni che esso stabilisce, personalità delle varie categorie della vita economica, sociale e culturale, che siano cittadini degli Stati contraenti e siano stati segnalati per la loro competenza.

4. Le disposizioni regolamentari previste dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera a) determinano .

a) il numero dei membri del consiglio accademico che rappresentano le categorie indicate al paragrafo 3 lettere e), f), g), h) e i) nonché le modalità per la loro designazione e la durata del mandato

b) le norme di maggioranza applicabili in seno al consiglio accademico ;

c) le norme che disciplinano il funzionamento del comitato esecutivo.

5. Il consiglio accademico

a) approva i programmi di studi dei dipartimenti e, previa consultazione del consiglio di ricerca, i loro programmi di ricerca ;

b) approva, previa consultazione del consiglio di ricerca, i programmi di ricerca dei centri interdisciplinari

c) partecipa all'elaborazione del progetto di bilancio annuale e del progetto di previsioni finanziarie triennale

d) adotta le disposizioni di esecuzione in materia di ricerca e di insegnamento che non rientrano nella competenza degli altri organi dell'Istituto ;

e) riunito in composizione ristretta, riservata ai soli docenti di qualifica almeno pari a quella delle persone da designare, designa i capi di dipartimento, i direttori di centro interdisciplinare i professori e gli assistenti chiamati a far parte a tempo pieno del corpo insegnante dell'Istituto ;

f) determina le condizioni alle quali sono rilasciati i titoli e certificati previsti dall'articolo 14 .

g) esamina il progetto di relazione di attività elaborato dal presidente dell'Istituto e sottoposto al consiglio superiore."

2. All'articolo 9, il paragrafo 7 è soppresso.

ARTICOLO 6

All'articolo 10, le parole "e nell'ambito delle quali sono raggruppati seminari" sono soppresse.

ARTICOLO 7

L'articolo 11 è completato dal paragrafo seguente

"3. L'Istituto può, in funzione dei dipartimenti creati all'Istituto, comprendere uno o più centri di studi e di ricerche interdisciplinari. La creazione o la chiusura di tale centro nonché la sua missione, le strutture specifiche e le condizioni generali di funzionamento sono decise dal consiglio superiore che delibera a maggioranza qualificata, previa consultazione del consiglio accademico e del consiglio di ricerca."

ARTICOLO 8

(non concerne il testo italiano)

ARTICOLO 9

1. All'articolo 14 paragrafo 1 i termini "paragrafo 3" sono sostituiti con i termini "paragrafo 4".

2. All'articolo 14 è inserito il paragrafo seguente

"2. L'Istituto è anche abilitato a conferire un titolo di livello inferiore al dottorato ai ricercatori che hanno compiuto almeno un anno di studi nell'Istituto e hanno soddisfatto le condizioni specifiche per tale titolo stabilite in applicazione del paragrafo 4."

3. All'articolo 14, il paragrafo 2 diventa paragrafo 3 ed è redatto come segue :

"3. Quando lasciano l'Istituto i ricercatori dell'Istituto ai quali non sia stato conferito uno dei titoli di cui ai paragrafi 1 e 2 ricevono dall'Istituto su loro richiesta un certificato che attesta gli studi e le ricerche effettuati presso lo stesso."

4. All'articolo 14, il paragrafo 3 diventa paragrafo 4 e i termini, "del titolo" sono sostituiti con i termini "dei titoli"

ARTICOLO 10

All'articolo 15, il paragrafo 1 primo comma è sostituito dal testo seguente

"1. Il corpo insegnante è composto dai capi di dipartimento, dai direttori di centro interdisciplinare, dai professori, dagli assistenti e dagli altri docenti."

ARTICOLO 11

All'articolo 23, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente

"1. Il consiglio superiore nomina due verificatori di diversa nazionalità per un periodo di quattro anni. Il mandato dei verificatori non è rinnovabile."

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 12

Il consiglio superiore può portare da tre a quattro anni la durata del mandato dei verificatori dei conti in carica all'entrata in vigore della presente convenzione.

ARTICOLO 13

La convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, conformemente alle norme costituzionali degli Stati contraenti.

Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il Governo della Repubblica italiana avrà ricevuto l'ultima notifica dell'avvenuto espletamento di tali formalità.

La convenzione, redatta in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti tutti ugualmente fede, è depositata negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati contraenti.

ATTO FINALE

I RAPPRESENTANTI DELLE PARTI CONTRAENTI,

a seguito della riunione della conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri tenutasi a L'Aia il 20 marzo 1992,

riuniti a Firenze il 18 giugno 1992 per la revisione della convenzione del 19 aprile 1972 relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo,

hanno adottato il testo della convenzione concernente la revisione della convenzione di Firenze del 19 aprile 1972 relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo,

hanno convenuto di aprire la convenzione alla firma degli Stati membri dell'Istituto universitario europeo, tramite i loro rappresentanti debitamente abilitati muniti dei pieni poteri, per il periodo che inizia il 18 giugno 1992 e che scade il 30 settembre 1992, presso la sede dell'Istituto universitario europeo a Firenze.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

Fatto a Firenze, addì diciotto giugno millenovecentonovantadue e addì diciassette settembre millenovecentonovantadue.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 536):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 5 luglio 1994.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 14 settembre 1994.
Esaminato in aula e approvato il 15 settembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1235):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 settembre 1994, con pareri delle commissioni I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione il 28 settembre 1994.
Esaminato in aula il 5 ottobre 1994 e approvato l'11 ottobre 1994.

94G0672

LEGGE 28 ottobre 1994, n. 638.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLI) RELATIVO ALLA SEDE DELL'ISTITUTO

ARTICOLO I
DEFINIZIONI

Sezione 1

Nel presente Accordo:

(a) l'espressione "sede centrale" significa:

(i) qualsiasi terreno o edificio appartenente all'Istituto, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede centrale e le pertinenze di questa;

(ii) ogni altro terreno o edificio sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato dall'Istituto col consenso del Governo, e per la durata di tale uso.

(b) L'espressione "Assemblea" significa l'Assemblea degli Stati Membri, gruppi di Stati o Organizzazioni, prevista nell'Accordo per la creazione dell'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo (IDLI).

(c) L'espressione "Consiglio direttivo", significa il Consiglio Direttivo dell'Istituto.

(d) L'espressione "beni dell'Istituto" significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti all'Istituto, detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Istituto, in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di dotazione, di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali

(e) L'espressione "archivi dell'Istituto" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati elaborati da computers, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore di proprietà dell'Istituto o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

(f) L'espressione "personale dell'Istituto" include il Direttore e tutto il personale dell'Istituto nominato da lui o in suo nome.

ARTICOLO II
SEDE CENTRALE

Sezione 2

Il Governo si adopererà nel migliore dei modi per assicurare che l'Istituto sia in grado di stabilire la sua sede centrale in locali idonei e di ottenere il godimento di detti locali a condizioni favorevoli.

ARTICOLO III

INVIOLABILITA' DELLA SEDE CENTRALE

Sezione 3

(a) La sede centrale è inviolabile.

(b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potrà entrare nella sede centrale dell'Istituto per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore.

(c) In caso di calamità naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediate misure di protezione per la sicurezza pubblica, ovvero qualora sia necesssario perseguire fatti criminosi compiuti fuori dell'esercizio della attività ufficiale dell'Istituto, il consenso del Direttore si considererà presunto.

(d) Il Direttore impedirà che la sede divenga un rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto disposto in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.

ARTICOLO IV
PROTEZIONE DELLA SEDE CENTRALE

Sezione 4

Le competenti Autorità italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillità della sede centrale.

ARTICOLO V
SERVIZI PUBBLICI DELLA SEDE CENTRALE

Sezione 5

Per mettere in grado l'Istituto di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adotterà ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari. In particolare, ove si verifichi l'interruzione di detti servizi, l'Istituto riceverà lo stesso trattamento delle maggiori amministrazioni statali.

ARTICOLO VI
L'ISTITUTO ED I SUOI BENI

Sezione 6

L'Istituto godrà dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore dell'Istituto vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunità dalla giurisdizione non potrà essere ritenuta quale rinuncia all'immunità dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sarà necessaria una separata rinuncia.

Sezione 7

I beni di proprietà dell'Istituto ed i suoi archivi così come definiti nella lettera (e) della Sezione I, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizione, sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento di qualsivoglia natura od origine.

Sezione 8

Stanti le immunità previste nelle Sezioni 6 e 7, l'Istituto prevederà opportune disposizioni per istituire sistemi di soluzioni di:

(i) controversie con il suo personale;

(ii) controversie di diritto privato derivanti da contratti o altre transazioni in cui l'Istituto sia parte in causa, nonchè controversie di carattere extra-contrattuale.

Sezione 9

In esecuzione della Sezione 8, l'Istituto predisporrà idonee procedure per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Istituto inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, secondo procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contradditorio. Inoltre, l'Istituto dovrà avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentirgli di far fronte a richieste di risarcimento di natura extra-contrattuale.

ARTICOLO VII
PERSONALITA' GIURIDICA

Sezione 10

Il Governo riconosce che l'Istituto è una organizzazione intergovernativa, con personalità giuridica internazionale e capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di stipulare contratti, di acquistare beni immobili e mobili e di disporne, e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore abbia rinunciato all'immunità dalla giurisdizione.

ARTICOLO VIII
COMUNICAZIONI E TRASPORTI

Sezione 11

Tutte le comunicazioni dirette all'Istituto o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne trasmesse dall'Istituto con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. La presente Sezione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, dati elaborati da computers, fotografie, cinematografie, pellicole e registrazioni sonore.

ARTICOLO IX
ESENZIONE DA TASSAZIONE

Sezione 12

L'Istituto, le sue proprietà e redditi saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, da qualsiasi forma di tassazione diretta.

Sezione 13

(a) Per quanto riguarda le imposte indirette, l'Istituto godrà delle stesse esenzioni e agevolazioni di cui usufruiscono le amministrazioni statali italiane. Inoltre, l'Istituto godrà delle esenzioni e agevolazioni previste alle lettere da (b) a (e), indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle Amministrazioni statali italiane.

(b) Le operazioni e transazioni finanziarie dell'Istituto aventi come scopo il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Istituto stesso e l'esercizio delle funzioni previste dall'Accordo per la creazione dell'Istituto Internzaional di Diritto per lo Sviluppo, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta.

(c) Per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato e in particolare dall'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), l'Istituto godrà dell'esenzione dal pagamento di tali tasse sul acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a 100.000 Lire. Tale ammontare è soggetto a rivalutazione nel quadro della pertinente legislazione italiana.

(d) L'Istituto sarà esentato da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto a scopi ufficiali. E' inteso che l'Istituto non chiederà generalmente l'esenzione da dazi doganali o di ogni altra imposizione su merci importate per un valore non superiore a 100.000 Lire. Tale ammontare è soggetto a rivalutazione nel quadro della pertinente legislazione italiana.

(e) In particolare, l'Istituto sarà esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni di un numero di autoveicoli non superiore a due, comprese le parti di ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome. Il Governo esentera tali autoveicoli dalla tassa di circolazione ed accorderà per ognuno di essi contingenti di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantità ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere accreditati presso la Repubblica Italiana. Il Governo emetterà per ogni veicolo una targa diplomatica o comunque idonea ad identificarlo come veicolo ufficiale di una organizzazione internazionale.

(f) Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicano alle tasse ed imposte che costituiscono il corrispettivo di un servizio reso.

ARTICOLO X
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Sezione 14

Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Istituto, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, può liberamente:

(a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne;

(b) detenere e gestire conti esteri e interni, fonti, fondi di dotazione, o altre disponibilità finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove;

(c) trasferire i suoi fondi, titoli, oro e valute e altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.

ARTICOLO XI
PREVIDENZA SOCIALE E SANITA'

Sezione 15

L'Istituto garantirà che i membri del personale abbiano una adeguata copertura di previdenza sociale e sanità. In esecuzione di questa Sezione l'Istituto può adottare una sua propria copertura previdenziale e di sanità o adottare per tutto o parte del personale coperture previdenziali e di sanità dello Stato Italiano o di altro Stato.

ARTICOLO XII
TRANSITO E SOGGIORNO

Sezione 16

(a) Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell'Istituto, dei partecipanti ai programmi dell'Istituto, e delle persone in visita alla sede centrale per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalità. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questa Sezione sarà accordato gratuitamente e il più rapidamente possibile.

(b) Il Direttore communicherà al Governo i nomi delle persone indicate alla lettera (a), per quanto praticamente attuabile, in anticipo.

ARTICOLO XIII
RAPPRESENTANTI DI STATI E MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO

Sezione 17

I rappresentanti degli Stati firmatari dell'Accordo per la creazione dell'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo ("I Rappresentanti") e i membri del Consiglio Direttivo dell'Istituto ("I Membri del Consiglio"), nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunità:

(a) inviolabilità personale, compresa l'immunità dall'arresto o dal fermo;

(b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sara mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;

(c) l'immunità giurisdizionale non verrà applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante, o aereo utilizzato da o di proprietà delle persone interessate, nonché ai casi di infrazioni alla disciplina sulla circolazione stradale riguardante detti automezzi;

(d) inviolabilità di tutte le carte e documenti;

(e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;

(f) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

(g) le stesse immunità e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato può applicare secondo il diritto internazionale;

(h) esenzione, nella misura del possibile, da tutti i tributi e le imposte personali, o reali, nazionali o regionali o comunali ad eccezione di quelle specificate dall'articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

Sezione 18

I Rappresentanti o Membri del Consiglio indicati nella Sezione 17, aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana godranno soltanto dei privilegi e delle immunità previste in materia di immunità giurisdizionale e di inviolabilità per gli atti ufficiali da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Sezione 19

I coniugi dei Rappresentanti o dei Membri del Consiglio indicati nella Sezione 17 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza Italiana o la residenza permanente nella Repubblica Italiana, godranno dei privilegi e delle immunità indicate alla lettera (e) della Sezione 17.

ARTICOLO XIV
ESPERTI E FUNZIONARI DI ORGANIZZAZIONI

Sezione 20

Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Istituto, che compiano missioni ufficiali per conto dell'Istituto o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Istituto e i funzionari di organizzazioni intergovernative e non-governative in visita presso la sede centrale dell'Istituto per motivi ufficiali, godranno dei privilegi e delle immunità necessari per l'indipendente esercizio dei loro compiti.

ARTICOLO XV
PERSONALE DELL'ISTITUTO

Sezione 21

Il personale dell'Istituto godrà nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi e immunità:

(a) immunità da custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge Italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, nel qual caso le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale custodia al Direttore;

(b) immunità dal sequestro e dall'ispezione del bagaglio ufficiale;

(c) immunità dall'ispezione del bagaglio personale per i membri del personale indicati nella Sezione 22, fatta eccezione per controlli per motivi di sicurezza;

(d) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunità sara mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Istituto;

(e) esenzione per i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti, indennità e pensioni pagati dall'Istituto o per conto di esso;

(f) esenzione, per i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana;

(g) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

(h) per i membri del personale non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, libertà di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili od immobili. Tali membri del personale potranno liberamente portare i loro titoli esteri o la valuta estera fuori del territorio della Repubblica Italiana o effettuare trasferimenti all'estero. I suddetti membri del personale potranno, nel corso dell'impiego presso l'Istituto o al momento della cessazione di tale impiego, esportare dal territorio della Repubblica Italiana un ammontare pari all'80% degli importi ricevuti dall'Istituto in valuta italiana nonchè un importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio della Repubblica Italiana tramite organi autorizzati;

(i) il diritto di importare, franco dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali inclusa una automobile, in una o più spedizioni successive, che saranno effettuate entro un periodo di tempo ragionevole ed in ogni caso entro 18 mesi dalla data in cui essi sono immessi nelle funzioni all'Istituto;

(j) i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti compresi nella categoria Professionale dell'Istituto, avranno diritto a:

> (i) acquistare, franco dogana senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale, un autoveicolo nuovo al momento della loro assunzione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Istituto. L'autoveicolo non potrà essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia.
>
> (ii) esenzione dalla tassa di circolazione;
>
> (iii) un contingente di benzina o di altri carburanti e di oli lubrificanti in quantità e ai prezzi in uso per membri di missioni diplomatiche di rango equivalente.

Sezione 22

Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nella Sezione precedente, al Direttore o all'alto funzionario dell'Istituto che sostituisca il Direttore durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi di missione, sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia.

Sezione 23

L'Istituto comunicherà al Governo ogni anno la lista del suo personale nonché le eventuali variazioni.

Sezione 24

Il Governo rilascerà ai membri del personale dell'Istituto, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano di privilegi, immunità e facilitazioni, una carta di identità speciale che attesti la qualifica del titolare.

ARTICOLO XVI
SCOPO DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA'
E COOPERAZIONE CON LE AUTORITA' ITALIANE

Sezione 25

(a) I privilegi e le immunità previste negli Articoli da XIII a XV sono conferiti nell'interesse dell'Istituto e non a vantaggio personale degli interessati. Le Autorità specificate alla lettera (b) seguente avranno il diritto ed il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui l'immunità impedisce il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi dell'Istituto.

(b) Le Autorità cui si riferisce la lettera (a) precedente, sono:

(i) i Governi stessi in riferimento ai loro Rappresentanti;

(ii) il Presidente del Consiglio Direttivo in riferimento ai Membri del Consiglio;

(iii) l'Assemblea in riferimento al Presidente del Consiglio Direttivo, alle persone menzionate nell'Art. XIV e al Direttore;

(iv) il Direttore in riferimento ad altri membri del personale.

(c) L'Istituto ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le Autorità italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia per evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi e alle immunità concessi ai sensi del presente Accordo.

(d) Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni di questo Stato.

(e) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica Italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza. In tali casi il Governo dovrà, ogni qualvolta ciò sia possibile, informare il Direttore prima dell'adozione di dette misure.

ARTICOLO XVII
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sezione 26

Qualsiasi controversia tra l'Istituto e il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra l'Istituto e il Governo, che non sia risolta per via di negoziati o con qualunque altro mezzo di regolamento concordato, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale composto da tre arbitri: uno nominato dal Direttore, uno nominato dal Governo e il terzo, che fungerà da Presidente del Tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta dell'una o dell'altra parte. Un voto di maggioranza degli arbitri sarà sufficiente per giungere ad una decisione, comprese le decisioni in materia procedurale, che sarà definitiva e vincolante per le parti.

ARTICOLO XVIII
DISPOSIZIONI FINALI

Sezione 27
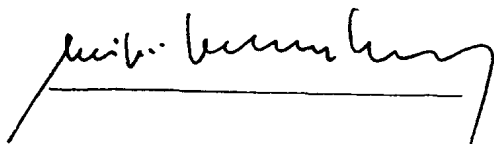
(a) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui esso sara approvato dall'Istituto ed in cui il Governo Italiano avrà notificato all'Istituto l'avvenuta ratifica.

(b) A domanda di una o dell'altra parte avranno luogo consultazioni per eventuali modificazioni al presente Accordo.
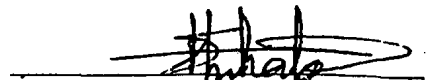
(c) Questo Accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo che l'Istituto manterrà la propria sede nella Repubblica Italiana se non risolto anticipatamente per concorde volontà delle parti.

Fatto a Roma, il 28 marzo 1992 in un solo esemplare nelle lingue Italiana ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER L'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO

Ministero degli Affari Esteri

Signor Direttore,

per rispondere ad analoga richiesta delle autorità finanziarie della Repubblica Italiana, le propongo che il testo dell'accordo di sede firmato tra la Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo, in data 28 marzo 1992 sia modificato come segue:

ARTICOLO IX

Esenzione dalle imposte

SEZIONE 12:

l'Istituto, le sue proprietà, redditi e beni di cui all'art. 1 lett. d) del presente accordo, saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, come previste dall'accordo istitutivo del 5 febbraio 1988 ratificato dalla Repubblica Italiana il 28.5.1993, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni.

SEZIONE 13:

a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Istituto godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti formalità operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalità.

b) Per quanto concerne l'esenzione dall'"imposta sul valore aggiunto (IVA)" l'Istituto godrà della non imponibilità al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a lire italiane centomila o per il maggior valore che potrà essere stabilito in linea generale dalle competenti autorità italiane.

c) L'Istituto sarà esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale.

d) L'Istituto sarà anche esentato dal pagamento delle imposte di consumo e relative addizionali sull'energia elettrica e sul gas metano consumato dall'IDLI, con esclusione degli impianti ad uso privato.

e) L'Istituto sarà esentato da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per attività istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Istituto non chiederà l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane centomila o ad altro maggior valore che competenti autorità italiane potranno fissare in linea generale.

f) L'Istituto sarà esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'"uso ufficiale" dell'Istituto e dei pezzi ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Istituto beneficierà altresì dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e esenzione dalle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare mediante

accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto.

g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi all'Istituto.

ARTICOLO XI

Assicurazioni sociali e sanitarie

1. Il personale dell'Istituto sarà obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato Italiano o di altro Stato, i cui Regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorità italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento.

2. I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto al suo personale. Tuttavia detto personale se di cittadinanza italiana, è tenuto al pagamento del contributo di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto.

3. Le prestazioni sanitarie direttamente erogate dal Servizio Sanitario Nazionale sono integralmente rimborsate dall'Ente Assicurativo prescelto dall'IDLI o dall'interessato alla struttura che ha erogato la prestazione.

Se l'IDLI concorda con quanto sopra proposto la presente lettera e la sua risposta, Signor Direttore, costituiranno atto modificativo dell'accordo firmato il 28 marzo 1992 che, unitamente allo stesso sarà sottoposto alle procedure di ratifica previste dall'ordinamento italiano.

Voglia gradire Signor Direttore, i sensi della più alta considerazione

Roma, 19 luglio 1993

Dottor Michael HAGER
Direttore dell'Istituto Internazionale
di Diritto per lo Sviluppo
ROMA

2 - Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 273.

INTERNATIONAL DEVELOPMENT LAW INSTITUTE

INSTITUT INTERNATIONAL DE DROIT DU DEVELOPPEMENT

Roma, 19 luglio 1993

Professor Luigi Ferrari-Bravo
Capo del Servizio del Contenzioso
Diplomatico
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina
Roma

Egregio Professore,

Riferendomi alla Sua lettera del 19 luglio 1993 concernente l'accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo firmato il 28 marzo 1992, ho l'onore di comunicarLe che le modifiche proposte a detto accordo, elencate qui di seguito, sono accettate dall'IDLI:

ARTICOLO IX

Esenzione dalle imposte

SEZIONE 12:

l'Istituto, le sue proprietà, redditi e beni in cui all'art. 1 lett. d) del presente accordo, saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, come previste dall'accordo istitutivo del 5 febbraio 1988 ratificato dalla Repubblica Italiana il 28/5/1993, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni.

SEZIONE 13:

a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Istituto godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e

agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti, formalità operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalità.

b) Per quanto concerne l'esenzione dall'"imposta sul valore aggiunto (IVA)", l'Istituto godrà della non imponibilità al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o le prestazioni di servizi per un valore superiore a lire italiane centomila o per il maggior valore che potrà essere stabilito in linea generale dalle competenti autorità italiane.

c) L'Istituto sarà esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale.

d) L'Istituto sarà anche esentato dal pagamento delle imposte di consumo e relative addizionali sull'energia elettrica e sul gas metano consumato dall'IDLI, con esclusione degli impianti ad uso privato.

e) L'Istituto sarà esentato da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per attività istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Istituto non chiederà l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane centomila o ad altro maggior valore che competenti autorità italiane potranno fissare in linea generale.

f) L'Istituto sarà esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'"uso ufficiale" dell'Istituto e dei pezzi ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Istituto beneficierà altresì dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e esenzione dalle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare mediante l'accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto.

g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi all'Istituto.

ARTICOLO XI

Assicurazioni sociali e sanitarie

1. Il personale dell'Istituto sarà obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato Italiano o di altro Stato, i cui Regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorità italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento.

2. I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto al suo personale. Tuttavia detto personale se di cittadinanza italiana, è tenuto al pagamento del contributo di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto.

3. Le prestazioni sanitarie direttamente erogate dal Servizio Sanitario nazionale sono integralmente rimborsate dall'Ente Assicurativo prescelto dall'IDLI o dall'interessato alla struttura che ha erogato la prestazione.

La prego di accettare, Professore, i sensi della mia più alta stima.

L. Michael Hager
Direttore

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 729):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 21 giugno 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 20 luglio 1994.

Esaminato in aula il 1° agosto 1994 e approvato il 2 agosto 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 730):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 6 ottobre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 12 ottobre 1994.

94G0673

LEGGE 3 novembre 1994, n. 639.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto e Bruxelles il 29 marzo 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

Accordo
relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e della Repubblica di Polonia, in appresso denominati Parti contraenti,

- nel contesto della realizzazione di una politica comune in materia di visti degli Stati parte dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985

- al fine di compensare in particolare gli oneri che potrebbero derivare dal movimento dei cittadini degli Stati parte del presente Accordo in esenzione da visto,

- desiderosi di facilitare la riammissione delle persone entrate o soggiornanti irregolarmente, nello spirito della collaborazione e su di una base di reciprocità,

- intendendo invitare anche i Governi degli altri Stati ad aderire al presente Accordo,

hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

1. Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta di un'altra Parte contraente e senza formalità, la persona che non soddisfa o non soddisfi più le condizioni d'ingresso o di soggiorno applicabili nel territorio della Parte richiedente, se è provato o se si possa presumere che detta persona possiede la cittadinanza della Parte richiesta.

2. La Parte richiedente riammette alle stesse condizioni detta persona qualora risulti da ulteriori accertamenti che al momento dell'uscita dal territorio della stessa, essa non possedeva la cittadinanza della Parte richiesta.

Articolo 2

1. La Parte contraente attraverso la cui frontiera esterna è entrata la persona che non soddisfa o che non soddisfi più le condizioni d'ingresso o di soggiorno applicabili nel territorio della Parte contraente richiedente, riammette su richiesta di questa Parte contraente, senza formalità detta persona nel proprio territorio.

2. Per frontiera esterna ai sensi del presente articolo, si intende la prima frontiera attraversata che non è frontiera interna delle Parti contraenti ai sensi dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

3. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non sussiste nei riguardi di chi, al suo ingresso nel territorio della Parte contraente richiedente, è in possesso di un visto o di un titolo di soggiorno validi rilasciati da tale Parte contraente, o di chi dopo l'ingresso ha ottenuto da essa un visto o un titolo di soggiorno.

4. Qualora la persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia in possesso di un titolo di soggiorno o di un visto in corso di validità rilasciato da un'altra Parte contraente, detta Parte riammette, su richiesta della Parte contraente richiedente, senza formalità, detta persona sul proprio territorio.

5. Per "titolo di soggiorno" ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, si intende un permesso di qualsiasi natura accordato da una Parte contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio. Questa definizione non comprende l'ammissione temporanea al soggiorno nel territorio di una Parte contraente ai fini dell'esame di una domanda di asilo o di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno.

Articolo 3

1. La Parte richiesta risponde entro 8 giorni alle domande di riammissione che le sono rivolte.

2. La Parte contraente richiesta prende in carico le persone entro un mese dall'accettazione della loro riammissione. Tale termine puo' essere prorogato su richiesta della Parte richiedente.

Articolo 4

Le Autorità centrali o locali competenti per l'esame delle domande di riammissione sono designate dai Ministri delle Parti contraenti competenti in materia di controllo delle frontiere e sono notificate per via diplomatica alle altre Parti contraenti al più tardi al momento della firma o dell'adesione al presente Accordo.

Articolo 5

1. Resta impregiudicata l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri delle Comunità Europee che derivano dal diritto Comunitario.

3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni e della Convenzione di applicazione di detto Accordo del 19 giugno 1990, né quelle della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 relativa alla determinazione dello Stato responsabile per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee.

Articolo 6

1. Il presente Accordo è firmato senza riserva di ratifica o accettazione oppure con riserva di ratifica o di accettazione, seguita da ratifica o accettazione.

2. Il presente Accordo ha applicazione provvisoria il primo giorno del mese successivo alla sua firma.

3. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui due Parti contraenti avranno espresso la loro accettazione di essere vincolati dall'Accordo conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Per ciascuna Parte contraente, che accetta successivamente di essere vincolata dall'Accordo, esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla relativa notifica fatta al depositario.

Articolo 7

1. Le Parti contraenti possono, con decisione comune, invitare altri Stati ad aderire all'Accordo. Detta decisione è presa con voto unanime.

2. L'adesione al presente Accordo puo' aver luogo con applicazione provvisoria fin dall'applicazione provvisoria dell'Accordo stesso.

3. Per lo Stato aderente, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al periodo di due mesi dal deposito della dichiarazione di adesione presso il depositario e non prima del giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Articolo 8

1. Ciascuna Parte contraente puo' far pervenire al depositario una proposta di modifica del presente Accordo.

2. Le Parti contraenti determinano di comune accordo le modifiche del presente Accordo.

3. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte comunica di essere vincolata dal testo modificato.

Articolo 9

1. Ciascuna Parte contraente puo', consultate le altri Parti contraenti, per motivi gravi, sospendere o denunciare il presente Accordo mediante notifica inviata al depositario.

2. La sospensione o la denunzia entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento della notifica da parte del depositario.

Articolo 10

Il Governo del Granducato di Lussemburgo è depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Bruxelles il ventinove marzo millenovecentonovantuno nelle lingue tedesca, francese, italiana, polacca e olandese, ciascun testo facente ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo.

Per il Governo del Regno del Belgio

Per il Governo della Repubblica federale di Germania

Per il Governo della Repubblica francese

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo del Granducato di Lussemburgo

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

Per il Governo della Repubblica di Polonia

Dichiarazione comune

In occasione della firma dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare il 29 marzo 1991 a Bruxelles, le Parti contraenti dichiarano di impegnarsi

- a non applicare le procedure dell'Accordo nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi entrati nel territorio della Parte contraente richiedente prima della data di applicazione provvisoria dell'Accordo;

- a non fondarsi sulle procedure dell'Accordo nei confronti delle persone che sono cittadini di uno degli Stati firmatari dell'Accordo, quando è stabilito che dette persone sono entrate nel territorio della Parte contraente richiedente prima della data di applicazione provvisoria dell'Accordo.

Le Parti contraenti riaffermano il loro impegno a riammettere i propri cittadini, conformemente ai principi generali del diritto internazionale.

Fatto a Bruxelles il ventinove marzo millenovecentonovantuno nelle lingue tedesca, francese, italiana, polacca e olandese, ciascun testo facente ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo.

Per il Governo del Regno del Belgio

Per il Governo della Repubblica federale di Germania

Per il Governo della Repubblica francese

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo del Granducato di Lussemburgo

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

Per il Governo della Repubblica di Polonia

Processo Verbale

Al momento della firma dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare, gli Stati contraenti, parti dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, in appresso denominati Parti contraenti, hanno formulato le seguenti dichiarazioni comuni :

1. Dichiarazione relativa all'Articolo 1, 2 e 5 paragrafo 3 :

   Su richiesta di una delle Parti contraenti, le Parti contraenti si accorderanno ulteriormente sulle modalitá di rinvio di stranieri, tenendo conto degli obiettivi della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 e in particolare sul problema che il rinvio in base agli articoli 1 e 2 di questo Accordo di riammissione sia il meno possibile oneroso per le Parti contraenti. Esse terranno conto, a questo proposito, delle disposizioni relative alle compensazioni degli squilibri finanziari ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990.

2. Dichiarazione relativa all'Articolo 2 e 5 Paragrafo 3

   L'obbligo di riammissione tra le Parti contraenti in base al presente Accordo di riammissione si limita provvisoriamente ai cittadini della Repubblica di Polonia. L'obbligo di riammissione puo' essere esteso ai cittadini di altri Stati successivamente all'entrata in vigore della Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 sulla base di una decisione del Comitato esecutivo istituito conformemente all'articolo 131 oppure, fino all'entrata in vigore della Convenzione di applicazione, sulla base di una decisione dei Ministri competenti secondo il rispettivo diritto nazionale per la preparazione dell'entrata in vigore di detta Convenzione.

3. Dichiarazione relativa all'Articolo 8 e 5 paragrafo 3

   Le Parti contraenti convengono di esaminare in comune se con l'entrata in vigore della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, sono necessarie modifiche dell'Accordo.

4. Dichiarazione relativa all'articolo 9 e 5 paragrafo 3

Qualora una delle Parti contraenti denunzi o sospenda l'Accordo di riammissione, le altri Parti contraenti potranno anch'esse sospenderlo o denunziarlo.

Fatto a Bruxelles, il ventinove marzo millenovecentonovantuno nelle lingue tedesca, francese, italiana e olandese, ciascun testo facente ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso il Governo del Granducato di Lussemburgo.

Per il Governo del Regno del Belgio

Per il Governo della Repubblica federale di Germania

Per il Governo della Repubblica francese

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo del Granducato di Lussemburgo

Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 590):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 13 luglio 1994.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 luglio 1994, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 21 settembre 1994.
Esaminato in aula e approvato il 27 settembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1332):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 ottobre 1994, con pareri delle commissioni I e II.
Esaminato dalla III commissione l'11 ottobre 1994.
Esaminato in aula e approvato il 26 ottobre 1994.

94G0664

LEGGE 3 novembre 1994, n. **640.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

CONVENTION SUR L'EVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
DANS UN CONTEXTE TRANSFRONTIERE

Les Parties à la présente Convention,

Conscientes des incidences réciproques des activités économiques et de leurs conséquences sur l'environnement,

Affirmant la nécessité d'assurer un développement écologiquement rationnel et durable,

Résolues à intensifier la coopération internationale dans le domaine de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, notamment dans un contexte transfrontière,

Conscientes de la nécessité et de l'importance qu'il y a à élaborer des politiques de caractère anticipatif et à prévenir, atténuer et surveiller tout impact préjudiciable important sur l'environnement en général et, plus particulièrement, dans un contexte transfrontière,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Conférence de Stockholm), l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) et les documents de clôture des Réunions de Madrid et de Vienne des représentants des Etats ayant participé à la CSCE,

Notant avec satisfaction les mesures que les Etats sont en train de prendre pour que l'évaluation de l'impact sur l'environnement soit pratiquée en application de leurs lois et règlements administratifs et de leur politique nationale,

Conscientes de la nécessité de prendre expressément en considération les facteurs environnementaux au début du processus décisionnel en recourant à l'évaluation de l'impact sur l'environnement, à tous les échelons administratifs voulus, en tant qu'outil nécessaire pour améliorer la qualité des renseignements fournis aux responsables et leur permettre ainsi de prendre des décisions rationnelles du point de vue de l'environnement en s'attachant à limiter autant que possible l'impact préjudiciable important des activités, notamment dans un contexte transfrontière,

Ayant présents à l'esprit les efforts déployés par les organisations internationales pour promouvoir la pratique de l'évaluation de l'impact sur l'environnement aux niveaux tant national qu'international, tenant compte des travaux effectués sur le sujet sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, notamment des résultats du Séminaire sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement (septembre 1987, Varsovie (Pologne)) et prenant acte des Buts et Principes de l'évaluation de l'impact sur l'environnement adoptés par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement, et de la Déclaration ministérielle sur le développement durable (mai 1990, Bergen, (Norvège)),

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

DEFINITIONS

Aux fins de la présente Convention,

i) Le terme "Parties" désigne, sauf indication contraire, les Parties contractantes à la présente Convention;

ii) L'expression "Partie d'origine" désigne la (ou les) Partie(s) contractante(s) à la présente Convention sous la juridiction de laquelle (ou desquelles) une activité proposée devrait être menée;

iii) L'expression "Partie touchée" désigne la (ou les) Partie(s) contractante(s) à la présente Convention sur laquelle (ou sur lesquelles) l'activité proposée est susceptible d'avoir un impact transfrontière;

iv) L'expression "Parties concernées" désigne la Partie d'origine et la Partie touchée qui procèdent à une évaluation de l'impact sur l'environnement en application à la présente Convention;

v) L'expression "activité proposée" désigne toute activité ou tout projet visant à modifier sensiblement une activité, dont l'exécution doit faire l'objet d'une décision d'une autorité compétente suivant toute procédure nationale applicable;

vi) L'expression "évaluation de l'impact sur l'environnement" désigne une procédure nationale ayant pour objet d'évaluer l'impact probable d'une activité proposée sur l'environnement;

vii) Le terme "impact" désigne tout effet d'une activité proposée sur l'environnement, notamment sur la santé et la sécurité, la flore, la faune, le sol, l'air, l'eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou autres constructions, ou l'interaction entre ces facteurs; il désigne également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques qui résultent de modifications de ces facteurs;

viii) L'expression "impact transfrontière" désigne tout impact, et non pas exclusivement un impact de caractère mondial, qu'aurait dans les limites d'une zone relevant de la juridiction d'une Partie une activité proposée dont l'origine physique se situerait en tout ou partie dans la zone relevant de la juridiction d'une autre Partie;

ix) L'expression "autorité compétente" désigne l'autorité (ou les autorités) nationale(s) désignée(s) par une Partie pour accomplir les tâches visées dans la présente Convention et/ou l'autorité (ou les autorités) habilitée(s) par une Partie à exercer des pouvoirs décisionnels concernant une activité proposée;

x) Le terme "public" désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Article 2

DISPOSITIONS GENERALES

1. Les Parties prennent, individuellement ou conjointement, toutes mesures appropriées et efficaces pour prévenir, réduire et combattre l'impact transfrontière préjudiciable important que des activités proposées pourraient avoir sur l'environnement.

2. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives ou autres, nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente Convention, y compris, en ce qui concerne les activités proposées inscrites sur la liste figurant à l'Appendice I qui sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important, l'établissement d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement permettant la participation du public et la constitution du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement décrit dans l'Appendice II.

3. La Partie d'origine veille à ce que, conformément aux dispositions de la présente Convention, il soit procédé à une évaluation de l'impact sur l'environnement avant que ne soit prise la décision d'autoriser ou d'entreprendre une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I, qui est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important.

4. La Partie d'origine veille, conformément aux dispositions de la présente Convention, à ce que toute activité proposée inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I, qui est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important, soit notifiée aux Parties touchées.

5. Les Parties concernées engagent, à l'initiative de l'une quelconque d'entre elles, des discussions sur le point de savoir si une ou plusieurs activités proposées qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l'Appendice I sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important et doivent donc être traitées comme si elles étaient inscrites sur cette liste. Si ces Parties s'accordent à reconnaître qu'il en est bien ainsi, l'activité ou les activités en question sont traitées de la sorte. L'Appendice III contient des directives générales concernant les critères applicables pour déterminer si une activité proposée est susceptible d'avoir un impact préjudiciable important.

6. Conformément aux dispositions de la présente Convention, la Partie d'origine offre au public des zones susceptibles d'être touchées la possibilité de participer aux procédures pertinentes d'évaluation de l'impact sur l'environnement des activités proposées, et veille à ce que la possibilité offerte au public de la Partie touchée soit équivalente à celle qui est offerte à son propre public.

7. Les évaluations de l'impact sur l'environnement prescrites par la présente Convention sont effectuées, au moins au stade du projet de l'activité proposée. Dans la mesure voulue, les Parties s'efforcent d'appliquer les principes de l'évaluation de l'impact sur l'environnement aux politiques, plans et programmes.

8. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d'appliquer, à l'échelon national, les lois, règlements, dispositions administratives ou pratiques juridiques acceptées visant à protéger les renseignements dont la divulgation serait préjudiciable au secret industriel et commercial ou à la sécurité nationale.

9. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chaque Partie d'appliquer, en vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral, s'il y a lieu, des mesures plus strictes que celles prévues dans la présente Convention.

10. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des obligations qui peuvent incomber aux Parties en vertu du droit international pour ce qui est des activités qui ont ou sont susceptibles d'avoir un impact transfrontière.

Article 3

NOTIFICATION

1. Si une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important, la Partie d'origine, en vue de procéder à des consultations suffisantes et efficaces comme le prévoit l'Article 5, en donne notification à toute Partie pouvant, selon elle, être touchée, dès que possible et au plus tard lorsqu'elle informe son propre public de cette activité.

2. La notification contient, notamment:

a) Des renseignements sur l'activité proposée, y compris tout renseignement disponible sur son éventuel impact transfrontière;

b) Des renseignements sur la nature de la décision qui pourra être prise;

c) L'indication d'un délai raisonnable pour la communication d'une réponse au titre du paragraphe 3 du présent Article, compte tenu de la nature de l'activité proposée.

Peuvent y être incluses les informations mentionnées au paragraphe 5 du présent Article.

3. La Partie touchée répond à la Partie d'origine dans le délai spécifié dans la notification pour accuser réception de celle-ci et indique si elle a l'intention de participer à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement.

4. Si la Partie touchée fait savoir qu'elle n'a pas l'intention de participer à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement, ou si elle ne répond pas dans le délai spécifié dans la notification, les dispositions des paragraphes 5, 6, 7 et 8 du présent Article et celles des Articles 4 à 7 ne s'appliquent pas. En tels cas, il n'est pas porté préjudice au droit de la Partie d'origine de déterminer si elle doit procéder à une évaluation de l'impact sur l'environnement sur la base de sa législation et de sa pratique nationales.

5. Au reçu d'une réponse de la Partie touchée indiquant son désir de participer à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement, la Partie d'origine communique à la Partie touchée, si elle ne l'a pas encore fait :

a) Les informations pertinentes relatives à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement avec un échéancier pour la communication d'observations;

b) Les informations pertinentes sur l'activité proposée et sur l'impact transfrontière préjudiciable important qu'elle pourrait avoir.

6. La Partie touchée communique à la Partie d'origine, à la demande de celle-ci, toutes informations pouvant être raisonnablement obtenues au sujet de l'environnement relevant de sa juridiction qui est susceptible d'être touché, si ces informations sont nécessaires pour constituer le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement. Les informations sont communiquées promptement et, selon qu'il convient, par l'intermédiaire d'un organe commun s'il en existe un.

7. Lorsqu'une Partie estime qu'une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I aurait sur elle un impact transfrontière préjudiciable important et lorsque notification n'en a pas été donnée en application des dispositions du paragraphe 1 du présent Article, les Parties concernées échangent, à la demande de la Partie touchée, des informations suffisantes aux fins d'engager des discussions sur le point de savoir si un impact transfrontière préjudiciable important est probable. Si ces Parties s'accordent à reconnaître qu'un impact transfrontière préjudiciable important est probable, les dispositions de la présente Convention s'appliquent. Si ces Parties ne peuvent se mettre d'accord sur le point de savoir si un impact transfrontière préjudiciable important est probable, elles peuvent, l'une ou l'autre, soumettre la question à une commission d'enquête conformément aux dispositions de l'Appendice IV pour que celle-ci émette un avis sur la probabilité d'un impact transfrontière préjudiciable important, à moins qu'elles ne conviennent de recourir à une autre méthode pour régler cette question.

8. Les Parties concernées veillent à ce que le public de la Partie touchée, dans les zones susceptibles d'être touchées, soit informé de l'activité proposee et ait la possibilité de formuler des observations ou des objections à son sujet et à ce que ces observations ou objections soient transmises à l'autorité compétente de la Partie d'origine, soit directement, soit, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de la Partie d'origine.

Article 4

CONSTITUTION DU DOSSIER D'EVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

1. Le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement à soumettre à l'autorité compétente de la Partie d'origine contient, au moins, les renseignements visés à l'Appendice II.

2. La Partie d'origine communique à la Partie touchée, par l'intermédiaire, selon qu'il convient, d'un organe commun s'il en existe un, le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement. Les Parties concernées prennent des dispositions pour que le dossier soit distribué aux autorités et au public de la Partie touchée dans les zones susceptibles d'être touchées et pour que les observations formulées soient transmises à l'autorité compétente de la Partie d'origine, soit directement, soit, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de la Partie d'origine, dans un délai raisonnable avant qu'une décision définitive soit prise au sujet de l'activité proposée.

Article 5

CONSULTATIONS SUR LA BASE DU DOSSIER D'EVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Après constitution du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement, la Partie d'origine engage, sans délai excessif, des consultations avec la Partie touchée au sujet, notamment, de l'impact transfrontière que l'activité proposée pourrait avoir et des mesures propres à permettre de réduire cet impact ou de l'éliminer. Les consultations peuvent porter :

a) Sur les solutions de remplacement possibles, y compris l'option "zéro" ainsi que sur les mesures qui pourraient être prises pour atténuer tout impact transfrontière préjudiciable important et sur la procédure qui pourrait être suivie pour surveiller les effets de ces mesures aux frais de la Partie d'origine;

b) Sur d'autres formes d'assistance mutuelle envisageables pour réduire tout impact transfrontière préjudiciable important de l'activité proposée;

c) Sur toute autre question pertinente relative à l'activité proposée.

Les Parties conviennent, au début des consultations, d'un délai raisonnable pour la durée de la période de consultations. Ces consultations peuvent être menées par l'intermédiaire d'un organe commun approprié, s'il en existe un.

Article 6

DECISION DEFINITIVE

1. Les Parties veillent à ce qu'au moment de prendre une décision définitive au sujet de l'activité proposée, les résultats de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, y compris le dossier correspondant, ainsi que les observations reçues à son sujet en application du paragraphe 8 de l'Article 3 et du paragraphe 2 de l'Article 4 et l'issue des consultations visées à l'Article 5, soient dûment pris en considération.

2. La Partie d'origine communique à la Partie touchée la décision définitive prise au sujet de l'activité proposée ainsi que les motifs et considérations sur lesquels elle repose.

3. Si des informations complémentaires sur l'impact transfrontière important d'une activité proposée, qui n'étaient pas disponibles au moment où une décision a été prise au sujet de cette activité et qui auraient pu influer sensiblement sur cette décision, viennent à la connaissance d'une Partie concernée avant que les travaux prévus au titre de cette activité ne débutent, la Partie en question en informe immédiatement l'autre (ou les autres) Partie(s) concernée(s). Si l'une des Parties concernées le demande, des consultations ont lieu pour déterminer si la décision doit être réexaminée.

Article 7

ANALYSE A POSTERIORI

1. Les Parties concernées déterminent, à la demande de l'une quelconque d'entre elles, si une analyse à postériori doit être effectuée et, dans l'affirmative, quelle doit en être l'ampleur, compte tenu de l'impact transfrontière préjudiciable important que l'activité qui a fait l'objet d'une évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la présente Convention est susceptible d'avoir. Toute analyse à postériori comporte en particulier la surveillance de l'activité et la détermination de tout impact transfrontière préjudiciable. Ces tâches peuvent être entreprises dans le but d'atteindre les objectifs énumérés à l'Appendice V.

2. Lorsque, à l'issue de l'analyse à postériori, la Partie d'origine ou la Partie touchée est fondée à penser que l'activité proposée a un impact transfrontière préjudiciable important ou lorsque, à l'issue de cette analyse, des facteurs ont été découverts, qui pourraient aboutir à un tel impact, elle en informe immédiatement l'autre Partie. Les Parties concernées engagent alors des consultations au sujet des mesures à prendre pour réduire cet impact ou l'éliminer.

Article 8

COOPERATION BILATERALE ET MULTILATERALE

Les Parties peuvent continuer d'appliquer les accords bilatéraux ou multilatéraux ou les autres arrangements en vigueur, ou en conclure de nouveaux pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention. Ces accords ou autres arrangements peuvent reprendre les dispositions fondamentales énumérées à l'Appendice VI.

Article 9

PROGRAMMES DE RECHERCHE

Les Parties envisagent tout spécialement la mise sur pied ou l'intensification de programmes de recherche spécifiques visant :

a) A améliorer les méthodes qualitatives et quantitatives utilisées pour évaluer les impacts des activités proposées;

b) A permettre de mieux comprendre les relations de cause à effet et leur rôle dans la gestion intégrée de l'environnement;

c) A analyser et à surveiller la bonne application des décisions prises au sujet des activités proposées dans le but d'en atténuer ou d'en prévenir l'impact;

d) A mettre au point des méthodes qui stimulent la créativité dans la recherche de solutions de remplacement et de modes de production et de consommation écologiquement rationnels;

e) A mettre au point des méthodes propres à permettre d'appliquer les principes de l'évaluation de l'impact sur l'environnement au niveau macro-économique.

Les résultats des programmes énumérés ci-dessus font l'objet d'un échange entre les Parties.

Article 10

STATUT DES APPENDICES

Les Appendices joints à la présente Convention font partie intégrante de la Convention.

Article 11

REUNION DES PARTIES

1. Les Parties se réunissent, autant que possible, à l'occasion des sessions annuelles des Conseillers des gouvernements des pays de la CEE pour les problèmes de l'environnement et de l'eau. La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les Parties se réunissent à tout autre moment si, à l'une de leurs réunions, elles le jugent nécessaire, ou si l'une d'entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le secrétariat.

2. Les Parties suivent en permanence l'application de la présente Convention et, en ayant cet objectif présent à l'esprit :

a) Examinent leurs politiques et leurs démarches méthodologiques dans le domaine de l'évaluation de l'impact sur l'environnement en vue d'améliorer encore les procédures d'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière;

b) Se font part des enseignements qu'elles tirent de la conclusion et de l'application d'accords bilatéraux et multilatéraux ou d'autres arrangements touchant l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, auxquels une ou plusieurs d'entre elles sont parties;

c) Sollicitent, s'il y a lieu, les services de comités scientifiques et d'organismes internationaux compétents au sujet des questions méthodologiques et techniques intéressant la réalisation des objectifs de la présente Convention;

d) A leur première réunion, étudient et adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions;

e) Examinent et, s'il y a lieu, adoptent des propositions d'amendement à la présente Convention;

f) Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins de la présente Convention.

Article 12

DROIT DE VOTE

1. Les Parties à la présente Convention ont chacune une voix.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent Article, les organisations d'intégration économique régionale, dans les domaines relevant de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.

Article 13

SECRETARIAT

Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes :

a) Il convoque et prépare les réunions des Parties;

b) Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions de la présente Convention; et

c) Il s'acquitte des autres fonctions qui peuvent être prévues dans la présente Convention ou que les Parties peuvent lui assigner.

Article 14

AMENDEMENTS A LA CONVENTION

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2. Les propositions d'amendement sont soumises par écrit au secrétariat qui les communique à toutes les Parties. Elles sont examinées par les Parties à leur réunion suivante, à condition que le secrétariat les ait distribuées aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à l'avance.

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus au sujet de tout amendement qu'il est proposé d'apporter à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté en dernier ressort par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.

4. Les amendements à la présente Convention adoptés conformément au paragraphe 3 du présent Article sont soumis par le Dépositaire à toutes les Parties aux fins de ratification, d'approbation ou d'acceptation. Ils entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont ratifiés, approuvés ou acceptés le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Dépositaire de la notification de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins de ces Parties. Par la suite, ils entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation des amendements.

5. Aux fins du présent Article, l'expression "Parties présentes et votantes" désigne les Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

6. La procédure de vote décrite au paragraphe 3 du présent Article n'est pas censée constituer un précédent pour les accords qui seront négociés à l'avenir dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe.

Article 15

REGLEMENT DES DIFFERENDS

1. Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.

2. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent Article, elle accepte de considérer comme obligatoires l'un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation :

a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

b) Arbitrage, conformément à la procédure définie à l'Appendice VII.

3. Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 du présent Article, le différend ne peut être soumis qu'à la Cour internationale de Justice, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

Article 16

SIGNATURE

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947 et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Espoo (Finlande) du 25 février au 1er mars 1991, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 2 septembre 1991.

Article 17

RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION ET ADHESION

1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats et des organisations d'intégration économique régionale signataires.

2. La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats et organisations visés à l'Article 16 à partir du 3 septembre 1991.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaire.

4. Toute organisation visée à l'Article 16 qui devient Partie à la présente Convention sans qu'aucun de ses Etats membres n'en soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la présente Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la présente Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations contractées en vertu de la présente Convention. En pareil cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la présente Convention.

5. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale visées à l'Article 16 indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des matières dont traite la présente Convention. En outre ces organisations informent le Dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence.

Article 18

ENTREE EN VIGUEUR

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent Article, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux déposés par les Etats membres de cette organisation.

3. A l'égard de chaque Etat ou organisation visé à l'Article 16 qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 19

DENONCIATION

A tout moment après l'expiration d'un délai de quatre ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa réception par le Dépositaire. Cette dénonciation n'a aucune incidence sur l'application des Articles 3 a 6 de la présente Convention aux activités proposées ayant fait l'objet d'une notification en application du paragraphe 1 de l'Article 3 ou d'une demande en application du paragraphe 7 de l'Article 3 avant que la dénonciation ait pris effet.

Article 20

TEXTES AUTHENTIQUES

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Espoo (Finlande), le vingt-cinq février mille neuf cent quatre-vingt onze.

APPENDICE I

LISTE D'ACTIVITES

1. Raffineries de pétrole (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et installations pour la gazéification et la liquéfaction d'au moins 500 tonnes de charbon óu de schiste bitumineux par jour.

2. Centrales thermiques et autres installations de combustion dont la production thermique est égale ou supérieure à 300 mégawatts et centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires (à l'exception des installations de recherche pour la production et la conversion de matières fissiles et de matières fertiles dont la puissance maximale n'excède pas un kilowatt de charge thermique continue).

3. Installations destinées uniquement à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires, au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou au stockage, à l'élimination et au traitement des déchets radioactifs.

4. Grandes installations pour l'élaboration primaire de la fonte et de l'acier et pour la production de métaux non ferreux.

5. Installations pour l'extraction d'amiante et pour le traitement et la transformation d'amiante et de produits contenant de l'amiante : pour les produits en amiante-ciment, installations produisant plus de 20 000 tonnes de produits finis par an, pour les matériaux de friction, installations produisant plus de 50 tonnes de produits finis par an et pour les autres utilisations de l'amiante, installations utilisant plus de 200 tonnes d'amiante par an.

6. Installations chimiques intégrées.

7. Construction d'autoroutes, de routes express */ et de lignes de chemin de fer pour le trafic ferroviaire à longue distance ainsi que d'aéroports dotés d'une piste principale d'une longueur égale ou supérieure à 2 100 mètres.

8. Oléoducs et gazoducs de grande section.

9. Ports de commerce ainsi que voies d'eau intérieures et ports fluviaux permettant le passage de bateaux de plus de 1 350 tonnes.

10. Installations d'élimination des déchets : incinération, traitement chimique ou mise en décharge de déchets toxiques et dangereux.

11. Grands barrages et réservoirs.

12. Travaux de captage d'eaux souterraines si le volume annuel d'eau à capter atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes.

13. Installations pour la fabrication de papier et de pâte à papier produisant au moins 200 tonnes séchées à l'air par jour.

14. Exploitation minière à grande échelle, extraction et traitement sur place de minerais métalliques ou de charbon.

15. Production d'hydrocarbures en mer.

16. Grandes installations de stockage de produits pétroliers, pétrochimiques et chimiques.

17. Déboisement de grandes superficies.

---

*/ Aux fins de la présente Convention :

- Le terme "autoroute" désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui :

a) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens;

b) Ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons;

c) Est spécialement signalée comme étant une autoroute.

- L'expression "route express" désigne une route réservée à la circulation automobile, accessible seulement par des échangeurs ou des carrefours réglementés et sur laquelle, en particulier, il est interdit de s'arrêter et de stationner sur la chaussée.

APPENDICE II

CONTENU DU DOSSIER D'EVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Renseignements minimums devant figurer dans le dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement, en vertu de l'Article 4 :

a) Description de l'activité proposée et de son objet;

b) Description, s'il y a lieu, des solutions de remplacement (par exemple en ce qui concerne le lieu d'implantation ou la technologie) qui peuvent être raisonnablement envisagées sans omettre l'option "zéro",

c) Description de l'environnement sur lequel l'activité proposée et les solutions de remplacement sont susceptibles d'avoir un impact important;

d) Description de l'impact que l'activité proposée et les solutions de remplacement peuvent avoir sur l'environnement et estimation de son importance;

e) Description des mesures correctives visant à réduire autant que possible l'impact préjudiciable sur l'environnement;

f) Indication précise des méthodes de prévision et des hypothèses de base retenues ainsi que des données environnementales pertinentes utilisées;

g) Inventaire des lacunes dans les connaissances et des incertitudes constatées en rassemblant les données requises;

h) S'il y a lieu, aperçu des programmes de surveillance et de gestion et des plans éventuels pour l'analyse à postériori;

i) Résumé non technique avec, au besoin, une présentation visuelle (cartes, graphiques, etc.).

APPENDICE III

CRITERES GENERAUX VISANT A AIDER A DETERMINER L'IMPORTANCE DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT D'ACTIVITES QUI NE SONT PAS INSCRITES SUR LA LISTE FIGURANT A L'APPENDICE I

1. Lorsqu'elles envisagent des activités proposées auxquelles s'applique le paragraphe 5 de l'Article 2, les Parties concernées peuvent chercher à déterminer si l'activité envisagée est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important, en particulier au regard d'un ou de plusieurs des critères suivants :

a) Ampleur : activités qui, vu leur nature, sont de grande ampleur;

b) Site : activités qu'il est proposé d'entreprendre dans une zone ou à proximité d'une zone particulièrement sensible ou importante du point de vue écologique (comme les zones humides visées par la Convention de Ramsar, les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites présentant un intérêt scientifique particulier ou les sites importants du point de vue archéologique, culturel ou historique) et activités qu'il est proposé d'entreprendre dans des sites où les caractéristiques du projet envisagé sont susceptibles d'avoir des effets importants sur la population;

c) Effets : activités proposées dont les effets sont particulièrement complexes et peuvent être préjudiciables, y compris les activités qui ont de graves effets sur l'homme ou sur les espèces ou organismes auxquels on attache une valeur particulière, les activités qui compromettent la poursuite de l'utilisation ou l'utilisation potentielle d'une zone touchée et les activités imposant une charge supplémentaire que le milieu n'a pas la capacité de supporter.

2. Les Parties concernées procèdent ainsi pour les activités proposées dont le site se trouve à proximité d'une frontière internationale et pour les activités proposées dont le site est plus éloigné et qui pourraient avoir des effets transfrontières importants à grande distance.

APPENDICE IV

PROCEDURE D'ENQUETE

1. La (ou les) Partie(s) requérante(s) notifie(nt) au secrétariat qu'elle(s) soumet(tent) à une commission d'enquête constituée conformément aux dispositions du présent Appendice la question de savoir si une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l'Appendice I est susceptible d'avoir un impact transfrontière préjudiciable important. L'objet de l'enquête est indiqué dans la notification. Le secrétariat notifie immédiatement cette demande d'enquête à toutes les Parties à la présente Convention.

2. La commission d'enquête est composée de trois membres. La partie requérante et l'autre partie à la procédure d'enquête nomment, chacune, un expert scientifique ou technique et les deux experts ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième expert qui est le président de la commission d'enquête. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties à la procédure d'enquête ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire en question à quelque autre titre que ce soit.

3. Si, dans les deux mois suivant la nomination du deuxième expert, le président de la commission d'enquête n'a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe procède, à la demánde de l'une des parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

4. Si, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification adressée par le secrétariat, l'une des parties à la procédure d'enquête ne nomme pas un expert, l'autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président de la commission d'enquête dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président de la commission d'enquête demande à la partie qui n'a pas nommé d'expert de le faire dans un délai d'un mois. Lorsque ce délai est écoulé, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

5. La commission d'enquête arrête elle-même son règlement intérieur.

6. La commission d'enquête peut prendre toutes les mesures voulues pour exercer ses fonctions.

7. Les parties à la procédure d'enquête facilitent la tâche de la commission d'enquête et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition :

a) Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents;

b) Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des experts.

8. Les parties et les experts protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre confidentiel pendant les travaux de la commission d'enquête.

9. Si l'une des parties à la procédure d'enquête ne se présente pas devant la commission d'enquête ou s'abstient d'exposer sa position, l'autre partie peut demander à la commission d'enquête de poursuivre la procédure et d'achever ses travaux. Le fait pour une partie de ne pas se présenter devant la commission ou de ne pas exposer sa position ne fait pas obstacle à la poursuite et à l'achèvement des travaux de la commission d'enquête.

10. A moins que la commission d'enquête n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les frais de ladite commission, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties à la procédure d'enquête. La commission d'enquête tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.

11. Toute Partie ayant, en ce qui concerne l'objet de la procédure d'enquête, un intérêt d'ordre matériel susceptible d'être affecté par l'avis rendu par la commission d'enquête, peut intervenir dans la procédure avec l'accord de la commission d'enquête.

12. Les décisions de la commission d'enquête sur les questions de procédure sont prises à la majorité des voix de ses membres. L'avis définitif de la commission reflète l'opinion de la majorité de ses membres et est assorti, éventuellement, de l'exposé des opinions dissidentes.

13. La commission d'enquête rend son avis définitif dans les deux mois suivant la date à laquelle elle a été constituée à moins qu'elle ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder deux mois.

14. L'avis définitif de la commission d'enquête est fondé sur des principes scientifiques acceptés. La commission d'enquête communique son avis définitif aux parties à la procédure d'enquête et au secrétariat.

APPENDICE V

ANALYSE A POSTERIORI

Cette analyse a notamment pour objet :

a) De vérifier si les conditions énoncées dans les textes autorisant ou approuvant l'activité sont bien respectées et si les mesures correctives sont éfficaces;

b) D'examiner tout impact dans un souci de bonne gestion et afin de dissiper les incertitudes;

c) De vérifier l'exactitude des prévisions antérieures afin d'en tirer des leçons pour les activités du même type qui seront entreprises à l'avenir.

APPENDICE VI

ELEMENTS DE LA COOPERATION BILATERALE ET MULTILATERALE

1. Les Parties concernées peuvent établir, s'il y a lieu, des arrangements institutionnels ou élargir le champ des arrangements existants dans le cadre d'accords bilatéraux et multilatéraux afin de donner pleinement effet à la présente Convention.

2. Les accords bilatéraux ou multilatéraux ou autres arrangements peuvent prévoir :

a) Toute mesure supplémentaire aux fins de l'application de la présente Convention, tenant compte de la situation particulière de la sous-région concernée;

b) Des arrangements institutionnels, administratifs et autres à conclure sur la base de la réciprocité et conformément au principe d'équivalence;

c) L'harmonisation des politiques et des mesures de protection de l'environnement afin que les normes et méthodes relatives à l'application de l'évaluation de l'impact sur l'environnement soient aussi uniformes que possible;

d) La mise au point de méthodes de détermination, de mesure, de prévision et d'évaluation des impacts et de méthodes d'analyse à postériori ainsi que l'amélioration et/ou l'harmonisation de ces méthodes;

e) La mise au point de méthodes et de programmes pour la collecte, l'analyse, le stockage et la diffusion en temps utile de données comparables sur la qualité de l'environnement, à titre de contribution à l'évaluation de l'impact sur l'environnement et/ou l'amélioration de ces méthodes et programmes;

f) La fixation de seuils et de critères plus précis pour définir l'importance des impacts transfrontières en fonction du site, de la nature et de l'ampleur des activités proposées devant faire l'objet d'une évaluation de l'impact sur l'environnement en application des dispositions de la présente Convention et la fixation de charges critiques de pollution transfrontière;

g) La réalisation en commun, s'il y a lieu, de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, la mise au point de programmes de surveillance communs, l'étalonnage comparatif des dispositifs de surveillance et l'harmonisation des méthodes en vue d'assurer la compatibilité des données et des informations obtenues.

APPENDICE VII

ARBITRAGE

1. La (ou les) Partie(s) requérante(s) notifie(nt) au secrétariat que les Parties sont convenues de soumettre le différend à l'arbitrage en vertu du paragraphe 2 de l'Article 15 de la présente Convention. La notification expose l'objet de l'arbitrage et indique en particulier les Articles de la présente Convention dont l'interprétation ou l'application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.

2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) Partie(s) requérante(s) et l'autre (ou les autres) Partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit.

3. Si, dans les deux mois suivant la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe procède, à la demande de l'une des parties au differend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Lorsque ce délai est écoulé, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

5. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.

6. Tout tribunal arbitral constitué en application des présentes dispositions arrête lui-même sa procédure.

7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres.

8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.

9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition :

a) Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents; et

b) Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des experts.

10. Les parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre confidentiel pendant la procédure d'arbitrage.

11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des parties, recommander des mesures conservatoires.

12. Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Avant de rendre sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée en fait et en droit.

13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.

14. A moins que le tribunal d'arbitrage n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.

15. Toute Partie à la présente Convention ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision rendue dans l'affaire peut intervenir dans la procédure, avec l'accord du tribunal.

16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.

17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d'un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.

18. Tout différend entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO

Gli Stati alla presente Convenzione

Consapevoli delle reciproche incidenze delle attività economiche e delle loro conseguenze sull'ambiente.

Ribadendo la necessità di garantire uno sviluppo razionale dal punto di vista ecologico, nonché durevole,

Risolute ad intensificare la cooperazione internazionale nel settore della valutazione dell'impatto ambientale soprattutto in un contesto transfrontaliero,

Consapevoli della necessità e dell'importanza di elaborare una politica di natura anticipatoria e di prevenire, attenuare e tenere sotto controllo ogni impatto pregiudizievole importante per l'ambiente in generale, soprattutto in un contesto transfrontaliero;

Richiamando le disposizioni pertinenti dello Statuto delle Nazioni Unite, la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente (Conferenza di Stoccolma), l'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) ed i documenti di chiusura delle Riunioni di Madrid e Vienna dei delegati degli Stati che hanno partecipato alla CSCE,

Notando con soddisfazione i provvedimenti che gli Stati stanno adottando affinchè la valutazione dell'impatto ambientale sia praticata in attuazione delle loro leggi e dei regolamenti amministrativi e della loro politica nazionale,

Consapevoli della necessità di considerare specificamente i fattori ambientali che sono alla base del processo decisionale procedendo ad una valutazione dell'impatto ambientale a tutti i livelli amministrativi necessari, sia come strumento necessario per migliorare la qualità dei dati forniti ai responsabili consentendo loro in tal modo di adottare decisioni razionali dal punto di vista dell'ambiente e limitando per quanto possibile un impatto pregiudizievole importante delle attività, soprattutto in un contesto transfrontalierc,

Tenendo presente gli sforzi spiegati dalle organizzazioni internazionali per promuovere la prassi della valutazione dell'impatto ambientale a livello sia nazionale che internazionale, tenendo conto dei lavori effettuati a questo proposito sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, in particolare dei risultati del Seminario sulla valutazione dell'impatto ambientale (Settembre 1987, Varsavia (Polonia) et prendendo nota dei Fini e Principi della valutazione dell'impatto ambientale adottati dal Consiglio di Amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, e della Dichiarazione ministeriale su di uno sviluppo durevole (maggio 1990 Bergen, Norvegia),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo primo

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione,

i) l'espressione "Parti " significa, salvo indicazione contraria, le Parti contraenti alla presente Convenzione,

ii) l'espressione "Parte di origine" indica la Parte (o le Parti) contraenti (i) alla presente Convenzione sotto la cui giurisdizione dovrebbe svolgersi l'attività prevista,

iii) l'espressione "Parte colpita" significa la Parte o le Parti contraenti della presente Convenzione nella quale (o nelle quali) l'attività prevista potrebbe avere un impatto transfrontaliero;

iv) l'espressione "parti interessate" indica la Parte d'origine e la Parte colpita che procedono ad una valutazione dell'impatto ambientale in attuazione della presente Convenzione;

v) l'espressione "attività prevista" indica ogni attività o ogni progetto mirante a modificare sensibilmente un'attività , e per la cui esecuzione è richiesta una decisione di un'Autorità competente secondo ogni procedura nazionale applicabile,

vi) L'espressione "valutazione dell'impatto ambientale" indica una procedura nazionale finalizzata a valutare il probabile impatto sull'ambiente di un'attività prevista;

vii) L'espressione "impatto" significa ogni effetto ambientale di un'attività prevista , in particolare sulla salute e la sicurezza, la flora, la fauna, il suolo, l'aria, l'acqua, il clima, il paesaggio ed i monumenti storici o altre costruzioni, oppure l'interazione tra questi fattori; indica altresi' gli effetti sul patrimonio culturale o le condizioni socio-economiche che risultano da modifiche di questi fattori;

viii) L'espressione "impatto transfrontaliero" significa ogni impatto, e non esclusivamente un impatto di natura mondiale, derivante, entro i limiti di una zona che dipende dalla giurisdizione di una Parte, da una attività prevista la cui origine fisica sia situata in tutto o in parte nella zona dipendente dalla giurisdizione di un'altra Parte,

ix) L'espressione "autorità competente" significa l'autorità (o le Autorità nazionali) designata(e) da una Parte per compiere le funzioni di cui nella presente Convenzione e/o l'autorità (o le Autorità) abilitata(e) da una Parte ad esercitare poteri decisionali concernenti un'attività prevista;

x) l'espressione " pubblica" indica una o più persone fisiche o morali.

Articolo 2
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le Parti adottano individualmente o insieme, ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e combattere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe derivare all'ambiente da attività previste:

Ciascuna Parte adotta i provvedimenti giuridici, amministrativi o altri, necessari per attuare le disposizioni della presente Convenzione, compresa, per quanto riguarda le attività previste figuranti sulla lista contenuta nell'Appendice I che possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante , l'istituzione di una procedura di valutazione dell'impattto ambientale che consenta la partecipazione del pubblico e la costituzione del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'Appendice II.

3. La Parte d'origine vigila affinché in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, si proceda ad una valutazione dell'impatto ambientale prima di prendere la decisione di autorizzare o intraprendere un'attività prevista figurante sulla lista contenuta nell'Appendice I, suscettibile di avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante.

4. La Parte d'origine vigila, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione affinché ogni attività propsota figurante sulla lista contenuta all'Appendice I, suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante sia notificata alle Parti colpite.

5. Le Parti interessate su iniziativa di una qualsiasi di loro, iniziano un dibattito per sapere se una o più delle attività proposte che non figurano nella lista contenuta all'Appendice I possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante e devono pertanto essere trattate come se fossero iscritte su detta lista. Se le Parti convengono dell'opportunità di procedere in tal modo, l'attività o le attività in questione saranno trattate in tal modo. L'Appendice III contiene direttive generali relative ai criteri applicabili per determinare se un'attività proposta può avere un impatto pregiudizievole importante.

6. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, la Parte di origine offre al pubblico delle zone suscettibili di essere colpite la possibilità di partecipare alle procedure pertinenti di valutazione dell'impatto ambientale delle attività proposte, e vigila affinché le possibilità offerte al pubblico della parte colpita siano equivalenti a quelle offerte al suo pubblico.

7.Sono effettuate, almeno nella fase progettuale dell'attività prevista, le valutazioni dell'impatto ambientale prescritte dalla presente Convenzione. Nella misura richiesta, le Parti si sforzano di attuare i principi della

valutazione dell'impatto ambientale nelle politiche, piani e programmi.

8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare a livello nazionale le leggi, i regolamenti, le disposizioni amministrative o le prassi legali ammesse miranti a tutelare le informazioni la cui divulgazione potrebbe essere pregiudizievole al segreto industriale e commerciale o alla sicurezza nazionale.

9. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte di applicare, in base ad un accordo bilaterale o multilaterale, se del caso, provvedimenti più rigorosi di quelli previsti nella presente Convenzione.

10. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli obblighi che possono incombere alle Parti in base al diritto internazionale per quanto riguarda le attività che hanno o che sono suscettibili di avere un impatto transfrontaliero.

Articolo 3

NOTIFICA

1. Se un'attività prevista iscritta sulla lista che figura all'Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, la Parte di origine in vista di procedere a consultazioni sufficienti ed efficaci come previsto dall'Articolo 5, ne dà notifica ad ogni Parte che potrebbe a suo avviso essere colpita, non appena possibile ed al più tardi quando detta Parte dà avviso pubblico di tale attività.

2. La notifica contiene in particolare:

a) informazioni sull'attività prevista compresa ogni informazione disponibile su un suo eventuale impatto transfrontaliero;

b) informazioni sulla natura della decisione che potrà essere adottata;

c) l'indicazione di una scadenza ragionevole per la comunicazione di una risposta ai sensi del paragrafo 3 del presente Articolo, in considerazione della natura dell'attività proposta. Possono essere incluse le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente Articolo.

3. La Parte colpita risponde alla Parte d'origine nel termine specificato nella notifica per accusare ricezione di quest'ultima e indica se essa intende partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

4. Se la Parte colpita fa sapere che non ha intenzione di partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, oppure se non risponde entro il termine specificato

nella notifica, le norme dei paragrafi 5,6,7 e 8 del presente Articolo e quelle degli Articoli da 4 a 7 non si applicano. In tal caso, non è pregiudicato il diritto della Parte di origine di determinare se essa deve procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale in base alla sua normativa ed alla sua prassi nazionale.

5. Nel ricevere la risposta della Parte colpita che indica il suo intento di partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, la Parte d'origine comunica alla Parte colpita, qualora essa non lo abbia ancora fatto:

a) informazioni pertinenti relative alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale con uno scadenzario per la comunicazione di osservazioni;

b) informazioni pertinenti sull'attività prevista e sull'impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe avere.

6. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, a richiesta di quest'ultima, ogni informazione che può ragionevolmente essere ottenuta, concernente l'ambiente soggetto alla sua giurisdizione e suscettibile di essere colpito, qualora queste informazioni siano necessarie per costituire il fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni sono comunicate rapidamente e, se opportuno, tramite un organo comune qualora esista.

7. Se una Parte ritiene che un'attività proposta figurante nella lista contenuta all'Appendice I avrebbe su detta Parte un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e qualora non ne sia stata data notifica in attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti interessate scambiano, a richiesta della Parte colpita, informazioni sufficienti al fine di iniziare un dibattito sul fatto di sapere se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile. Se dette Parti sono concordi nel riconoscere che un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile, si applicano le disposizioni della presente Convenzione. Se queste Parti non possono raggiungere un accordo sul fatto di sapere se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile, esse possono, l'una o l'altra ,sottoporre la questione ad una Commissione d'inchiesta in conformità con le disposizioni dell'Appendice IV affinché quest'ultima pronunci un parere sulla eventualità di un impatto trasnfrontaliero pregiudizievole importante, a meno che non decidano di comune accordo di fare appello ad un altro metodo per risolvere la questione.

8. Le Parti interessate vigilano affinché la popolazione della Parte colpita, nelle zone suscettibili di essere colpite, sia informata dell'attività proposta ed abbia la possibilità di formulare osservazioni o obiezioni in proposito e che queste osservazioni o obiezioni siano trasmesse all'Autorità competente della Parte d'origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte d'origine.

Articolo 4

DOCUMENTAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

1. La documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale da sottoporre all'autorità competente della Parte di origine deve contenere almeno le informazioni di cui all'Appendice II.

2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita tramite, come opportuno, un organo comune qualora esista, la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale. Le Parti interessate adottano disposizioni affinché tale documentazione sia distribuita alle Autorità ed al pubblico della Parte colpita nelle zone suscettibili di essere colpite e affinché le osservazioni formulate siano trasmesse all'autorità competente della Parte d'origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte di origine, entro un termine ragionevole prima che una decisione definitiva sia adottata riguardo all'attività proposta.

Articolo 5

CONSULTAZIONI IN BASE ALLA DOCUMENTAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Dopo aver raccolto la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale , la Parte di origine inizia senza eccessivo indugio consultazioni con la Parte colpita, concernenti in particolar modo l'impatto transfrontaliero che l'attività prevista potrebbe avere ed i provvedimenti atti a consentire di ridurre questo impatto o eliminarlo. Le consultazioni possono portare:

a) su possibili alternative di sostituzione compresa una "opzione zero", nonché su misure che potrebbero essere adottate per attenuare ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e sulla procedura che potrebbe essere seguita per il monitoraggio degli effetti di tali misure a spese della Parte di origine;

b) su altre forme di assistenza reciproca che possono essere prese in considerazione per attenuare ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole importante dell'attività prevista;

c) su ogni altra questione pertinente relativa all'attività prevista.

Le Parti stabiliranno di comune accordo, all'inizio di tali consultazioni un periodo di tempo ragionevole per lo svolgimento delle consultazioni, che potranno essere effettuate nel quadro di un organo comune appropriato qualora esista.

Articolo 6

DECISIONE DEFINITIVA

1. Le Parti vigilano affinché all'atto di prendere una decisione definitiva sull'attività prevista,siano debitamente presi in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto ambientale, compresa la documentazione sulla valutazioe dell'impatto ambientale e le osservazioni ricevute in merito in conformità con il paragrafo 8 dell'articolo 3 e del paragrafo 2 dell'articolo 4, come pure l'esito delle consultazioni di cui all'Articolo 5.

2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita la decisione definitiva adottata riguardo all'attività prevista nonché i motivi e le considerazioni sulle quali essa è fondata.

3. Qualora informazioni complementari su un impatto transfrontaliero importante di un'attività prevista, che non erano note nel momento in cui una decisione è stata presa su questa attività e che avrebbero potuto influire sensibilmente su tale decisione, giungano a conoscenza di una Parte interessata prima che abbiano inizio i lavori relativi a tale attività , la Parte in questione ne informa immediatamente l'altra Parte (o le altre Parti) interessata(e).Qualora una delle parti interessate lo richieda, avranno luogo consultazioni per determinare se la decisione deve essere riesaminata.

Articolo 7

ANALISI SUCCESSIVA AL PROGETTO

1. Le Parti interessate determineranno a richiesta di una qualsiasi tra di loro, se deve essere effettuata un'analisi successiva al progetto, ed in caso affermativo, quale deve esserne la portata, in considerazione dell'impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che l'attività che è stata oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale in conformità con la presente Convenzione può avere . Ogni analisi successiva al progetto dovrà includere, in particolar modo il monitoraggio dell'attività e la determinazione di ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole Tali funzioni possono essere svolte in vista di conseguire gli obiettivi enumerati all'Appendice V.

2. Se, dato l'esito dell'analisi successiva al progetto, la Parte di origine o la Parte colpita ha ragionevoli motivi di ritenere che l'attività prevista ha un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante o se l'esito di tale analisi ha rivelato elementi che potrebbero dar luogo a tale impatto, essa ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti interessate intraprendono in tal caso consultazioni sui provvedimenti da adottare per diminuire tale impatto o eliminarlo.

Articolo 8
COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE

Le Parti possono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o le altre intese in vigore o concluderne altre per adempiere agli obblighi che loro incombono ai sensi della presente Convenzione. Questi accordi o altre intese possono essere basati sugli elementi fondamentali di cui all'Appendice VI.

Articolo 9
PROGRAMMI DI RICERCA

Le Parti prevedono in maniera particolare la creazione o l'intensificazione di programmi specifici di ricerca miranti a:

a) migliorare i metodi qualitativi e quantitativi di valutazione degli impatti delle attività previste;

b) consentire una migliore comprensione dei rapporti di causa ed effetto ed il loro ruolo in una gestione integrata dell'ambiente;

c) analizzare e sorvegliare una corretta attuazione delle decisioni adottate riguardo alle attività previste al fine di attenuarne o di prevenirne l'impatto;

d) elaborare metodi che stimolino la creatività nella ricerca di alternative di sostituzione e di schemi di produzione e di consumo razionali da un punto di vista ecologico;

e) elaborare metodologie per l'attuazione dei principi di valutazione dell'impatto ambientale a livello macro-economico.

I risultati dei programmi enumerati sopra saranno oggetto di uno scambio tra le Parti.

Articolo 10
STATUTO DELLE APPENDICI

Le Appendici allegate alla presente Convenzione sono parte integrante della Convenzione.

Articolo 11
RIUNIONE DELLE PARTI

1. Le Parti si riuniscono per quanto possibile in occasione delle sessioni annue dei Consiglieri dei governi dei paesi della CEE per i problemi ambientali e dell'acqua. La prima riunione delle Parti è convocata al massimo un anno dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Successivamente le Parti si riuniscono in ogni altro momento come possono ritenerlo necessario in una delle loro riunioni o qualora una di loro ne faccia domanda per iscritto, sotto riserva che tale domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti entro sei mesi dalla sua comunicazione a tali Parti da parte del Segretariato.

2. Le Parti seguono costantemente l'attuazione della presente Convenzione ,e, avendo questo obiettivo in mente:

a) verificano le loro politiche e le loro iniziative metodologiche nell'ambito della valutazione dell'impatto ambientale in vista di migliorare ulteriormente le procedure di valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;

b) si comunicano reciprocamente le informazioni ricavate dalla conclusione e dall'attuazione di accordi bilaterali e multilaterali o di altre intese relative alla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, di cui una o più di loro sono parti;

c) sollecitano se del caso, i servizi dei Comitati scientifici e degli organismi internazionali competenti riguardo a questioni metodologiche e tecniche pertinenti alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;

d) nella loro prima riunione, esaminano ed adottano per consenso il regolamento interno delle loro riunioni;

e) esaminano e se del caso adottano proposte di emendamento alla presente Convenzione;

f) Prendono in considerazione ed intraprendono ogni altra azione che potrebbe rivelarsi necessaria ai fini della presente Convenzione.

Articolo 12

DIRITTO DI VOTO

1. Le Parti alla presente Convenzione hanno ciascuna un voto.

2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 1 del presente Articolo le organizzazioni di integrazione economica regionale in settori di loro competenza, dispongono, per esercitare il loro diritto di voto ,di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto quando i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa.

Articolo 13

SEGRETARIATO

Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa esercita le seguenti funzioni di segretariato:

a) convoca e prepara le riunioni delle Parti;

b) trasmette alle Parti i rapporti ed altre informazioni ricevute in attuazione delle disposizioni della presente Convenzione;

c) esercita ogni altra funzione che possa esser prevista nella presente Convenzione o che le Parti possono assegnarli.

Articolo 14

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE

1. Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione.

2. Le proposte di emendamento sono sottoposte per iscritto al Segretariato che le comunica a tutte le Parti. Esse sono esaminate dalle Parti nella riunione successiva a condizione che il Segretariato le abbia distribuite alle Parti con un anticipo di almeno novanta giorni.

3. Le Parti non lesinano alcuno sforzo per pervenire ad un accordo per consenso riguardo ad ogni proposta di emendamento allapresente Convenzione. Se tutti gli sforzi in tal senso sono rimasti vani e non ne è derivato alcun accordo, l'emendamento è adottato in ultima analisi con una voto di maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti alla riunione.

4. Gli emendamenti alla presente Convenzione adottati in conformità con il paragrafo 3 del presente Articolo sono sottoposti dal Depositario a tutte le Parti a fini di ratifica, di approvazione o di accettazione. Essi entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno ratificati approvati o accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di queste Parti. In seguito essi entreranno in vigore nei confronti di ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo al deposito di tale Parte del suo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione degli emendamenti.

5. Ai fini del presente Articolo, l'espressione "Parti presenti e votanti" indica le Parti presenti alla riunione che hanno espresso un voto favorevole o contrario.

6. Non si riterrà che la procedura di voto illustrata al paragrafo 3 del presente Articolo costituisca un precedente per accordi che saranno negoziati in avvenire nell'ambito della Commissione Economica per l'Europa.

Articolo 15
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Se una controversia sorge tra due o più Parti per quanto riguarda l'intepretazione o l'applicazione della presente Convenzione, queste Parti ricercano una soluzione negoziale o con ogni altro metodo di soluzione delle controversie da esse ritenuto accettabile.

2. Nel firmare, ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o aderirvi, o in qualsiasi successivo momento, una Parte può comunicare per iscritto al Depositario che per le controversie che non sono state risolte secondo il paragrafo 1 del presente Articolo, essa accetta di considerare come obbligatorie una delle seguenti modalità di soluzione,o entrambe, nelle sue relazioni con ogni Parte che accetti lo stesso obbligo:

a) presentazione della controversia alla Corte Internazionale di giustizia;

b) arbitrato, in conformità con la procedura definita all'Appendice VII.

3. Se le parti alla controversia hanno entrambe accettato i mezzi di regolamento delle controversie di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, la controversia può essere sottoposta alla Corte internazionale di Giustizia a meno che le Parti non convengano diversamente.

Articolo 16
FIRMA

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa nonché degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione economica per l'Europa, in virtù del paragrafo 8 della Risoluzione 36(IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle Organizzazioni d'integrazione economica regioonale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l'Europa che hanno delegato loro competenza per le materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza a concludere trattati in tali materie, a Espoo (Finlandia) dal 25 febbraio al 1 marzo 1991, e successivamente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 2 settembre 1991.

Articolo 17

RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE ED ADESIONE

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati firmatari e delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie.

2. La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati e delle Organizzazioni di cui all'articolo 16 a decorrere dal 3 settembre 1991.

3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che svolge funzioni di depositario.

4. Ogni organizzazione di cui all'articolo 16 che diviene Parte alla presente Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia Parte ,è soggetta a tutti gli obblighi che derivano dalla presente Convenzione. Se uno o più Stati membri di tale organizzazione sono Parti alla presente Convenzione, questa Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono le loro rispettive responsabilità per quanto riguarda l'esecuzione degli obblighi stipulati ai sensi della presente Convenzione. In tal caso, l'organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare contemporaneamente i diritti derivanti dalla presente Convenzione.

5. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le Organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 16 indicano la portata delle loro competenze per le materie trattate dalla presente Convenzione. Inoltre queste Organizzazioni informano il depositario di ogni pertinente modifica della portata della loro competenza.

Articolo 18

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente Articolo lo strumento depositato da una Organizzazione d'integrazione economica regionale non ssarà considerato come aggiuntivo a quelli depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.

3. Nei confronti di ciascun Stato o Organizzazione di cui all'Articolo 16, che ratifica accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte

di detto Stato o di detta Organizzazione, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 19

RECESSO

In ogni tempo allo scadere di un periodo di quattro anni avente inizio a decorrere dalla data alla quale la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di una Parte, questa Parte può recedere dalla presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il recesso ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data del suo ricevimento da parte del Depositario. Tale recesso non ha alcuna incidenza sull'applicazione degli Articoli da 3 a 6 della presente Convenzione ad un' attività prevista che è stata oggetto di una notifica in conformità con il paragrafo 1 dell'Articolo 3 o di una domanda d'inchiesta in base al paragrafo 7 dell'articolo 3 anteriormente all'entrata in vigore del recesso.

Articolo 20
TESTI AUTENTICI

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in linga francese, inglese e russa sono parimenti autentici, è depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione

Fatto a Espoo (Finlandia) il venti cinque febbraio mille novecento novantuno.

APPENDICE I

LISTA DELLE ATTIVITA

1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio grezzo) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bituminoso al giorno.

2. Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica è uguale o superiore a 300 megawatts e centrali nucleari ed altri reattori nucleari (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non ecceda un kilowatt di carico termico continuo.)

3. Impianti destinati unicamente alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari, al trattamento di combustibili nucleari irradiati o allo stoccaggio, alla eliminazione ed al trattamento di rifiuti radioattivi.

4. Grandi impianti per l'elaborazione primaria della ghisa e dell'acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.

5. Impianti per l'estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione di amianto e di prodotti contenenti amianto : per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono più di 20 000 tonnellate di prodotti finiti l'anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l'anno e per altre utilizzazioni dell'amianto,impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l'anno.

6. Impianti chimici integrati.

7, Costruzione di autostrade, di strade espresse*/ e di linee ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonché di aeroporti muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a 2.100 metri.

8. Oleodotti e gasdotti di grande sezione.

9. Porti commerciali nonché vie d'acqua interne e porti fluviali che consentano il passaggio di navi di oltre 1 350 tonnellate.

10. Impianti di eliminazione di rifiuti : incineramento trattamento chimico o scarico di rifiuti tossici e pericolosi.

11. Grandi dighe e serbatoi.

12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee qualora il volume annuo di acqua da incanalare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi.

13. Impianti per la fabbricazione di carta e di pasta da carta che producano almeno 200 tonnellate asciugate all'aria al giorno.

14. Sfruttamento minerario su grande scala, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici o di carbone.

15 Produzione di idrocarburi in mare:

16 Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici.

17. Disboscamento di grandi superfi.

---

*/ Ai fini della presente Convenzione:

- per "autostrada" si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, ed in cui l'accesso alle proprietà confinanti non è consentito e che:

a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, è costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l'una dall'altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione, o in via eccezionale,da altri mezzi;

b) non incrocia a livello nè strada, nè linea ferroviaria o tramviaria, nè sentiero pedonale;

c) E' specificamente segnalata come autostrada.

- L'espressione " strada espressa (super strada)" indica una strada riservata alla circolazione automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o incroci regolamentati e sulla quale è vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata.

APPENDICE II
CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

L' informazione che deve essere contenuta nella documentazione concernente la valutazione dell'impatto ambientale deve includere come minimo,in conformità con l'Articolo 4:

a) una descrizione dell'attività prevista e del suo fine;

b) una descrizione, se del caso, di alternative ragionevoli (ad esempio per quanto concerne il sito d'installazione o la tecnologia) in sostituzione delle attività previste, compresa un'opzione "zero";

c) une descrizione dell'ambiente su cui l'attività prevista e le sue alternative di sostituzione potrebbero avere un impatto significativo importante,

d) una descrizione del potenziale impatto ambientale che può essere causato dall'attività prevista e dalle sue alternative di sostituzione , e valutazione della sua importanza,

e) una descrizione dei provvedimenti correttivi miranti a mantenere al minimo livello gli impatti ambientali pregiudizievoli,

f) una indicazione specifica dei metodi di previsione e delle ipotesi di base selezionate nonché dei dati ambientali pertinenti utilizzati,

g) l' individuazione di lacune esistenti nelle conoscenze e di incertezze constatate nella compilazione dei dati richiesti;

h) se del caso, uno schema di programmi di monitoraggio e di gestione , nonché eventuali piani per un'analisi successiva del progetto;

i) un sommario non tecnico accompagnato, se del caso, da una presentazione visiva (carte, grafici, ecc).

APPENDICE III

CRITERI GENERALI VOLTI AD AGEVOLARE LA DETERMINAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE CAUSATO DA ATTIVITÀ CHE NON COMPAIONO NELLA LISTA ALL'APPENDICE I

1. Nel prendere in considerazione attività previste cui si applica il paragrafo 5 dell'articolo 2, le Parti interessate possono cercare di determinare se l'attività prevista è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante , basandosi in particolare su uno o più dei seguenti criteri:

a) Ampiezza: attività che, data la loro natura, hanno una grande ampiezza;

b) Sito: attività previste la cui realizzazione dovrebbe avvenire in una zona o in prossimità di una zona particolarmente sensibile o importante dal punto di vista ecologico (come le zone umide di cui nella Convenzione di Ramsar, i parchi nazionali, le riserve naturali, i siti che presentano un interesse scientifico particolare o i siti importanti dal punto di vista archeologico, culturale o storico) e le attività la cui realizzazione è prevista in siti dove le caratteristiche del progetto proposto potrebbero avere effetti di rilievo sulla popolazione;

c) Effetti: attività previste i cui effetti sono particolarmente complessi e potenzialmente pregiudizievoli, comprese le attività che hanno gravi effetti sull'uomo o sulle specie o organismi considerati come aventi un particolare valore; attività che pongono a repentaglio il prosieguo dell'utilizzazione o la potenziale utilizzazione di una zona colpita e attività che impongono un carico supplementare che l'ambiente non ha la capacità di sostenere.

2. Le Parti interessate esamineranno sotto questo punto di vista le attività previste localizzate in prossimità di una frontiera internazionale nonché le attività previste il cui sito più distante e che potrebbero avere effetti transfrontalieri importanti a grande distanza dal sito di progetto.

APPENDICE IV

PROCEDURA D'INCHIESTA

1. La Parte richiedente (o le Parti richiedenti) notifica (notificano) al Segretariato che essa sottopone (sottopongono) ad una Commissione d'inchiesta costituita in conformità con le disposizioni della presente Appendice,la questione di sapere se un'attività prevista che compare sulla lista all'Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante. L'oggetto dell'inchiesta è indicato nella notifica. Il segretariato notifica immediatamente questa domanda d'inchiesta a tutte le Parti alla presente Convenzione.

2. La Commissione d'inchiesta è composta da tre membri. Sia la parte richiedente che l'altra parte alla procedura d'inchiesta nominano un esperto scientifico o tecnico ed i due esperti cosi' nominati indicano di comune accordo il terzo esperto come presidente della Commissione d'inchiesta. Quest'ultimo(a) non deve essere cittadino di una delle parti alla procedura d'inchiesta nè avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, nè essere a servizio di una di esse o aver già trattato il caso in questione a quasiasi altro titolo.

3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo esperto, il presidente della Commissione d'inchiesta non è stato ancora designato, il Segretario esecutivo della Commissione Economica per l'Europa procede, a richiesta di una o dell'altra parte, alla sua nomina entro un successivo periodo di due mesi.

4. Se entro un mese dalla ricezione della notifica indirizzata dal Segretariato, una delle parti alla procedura d'inchiesta non nomina un esperto, l'altra Parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, che nominerà il presidente della Commissione d'inchiesta entro un successivo periodo di due mesi. All'atto della sua nomina il presidente della Commissione d'inchiesta chiede alla parte che non ha nominato un esperto di provvedere alla sua designazione entro un mese. Trascorso questo termine , Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione Economica per l'Europa che provvederà a questa nomina entro un ulteriore periodo di due mesi.

5. La Commissione d'inchiesta stabilisce il suo regolamento interno.

6. La Commissione d'inchiesta può adottare ogni provvedimento necessario al fine dell'esercizio delle sue funzioni.

7. Le parti alla procedura d'inchiesta facilitano il compito della Commissione d'inchiesta ed in particolare, con ogni mezzo a loro disposizione:

a) le forniscono tutti i documenti, agevolazioni ed informazioni pertinenti;

b) le consentono qualora necessario, di notificare testimoni ed esperti e di avere la loro testimonianza.

8. Le parti e gli esperti proteggono il segreto di ogni informazione che esse ricevono a titolo riservato durante i lavori della Commissione d'inchiesta.

9. Se una delle parti alla procedura d'inchiesta non si presenta dinnanzi alla Commissione d'inchiesta o non espone il suo caso, l'altra parte può chiedere alla Commissione d'inchiesta di proseguire la procedura e di terminare i suoi lavori. Il fatto che una parte non si presenti dinnanzi alla Commissione o non esponga il suo caso non ostacola il proseguimento ed il completamento dei lavori della Commissione d'inchiesta.

10. A meno che la Commissione d'inchiesta non decida diversamente a causa di circostanze particolari del caso, le spese della Commissione d'inchiesta, comprese le retribuzioni dei suoi membri sono sostenute a parti uguali dalle parti alla procedura d'inchiesta. La Commissione d'inchiesta conserva una nota di tutte le spese e ne fornisce un estratto conto finale alle parti.

11. Ogni parte la quale, ha un interesse di ordine materiale nei confrotni dell'oggetto della procedura d'inchiesta, che può essere pregiudicato dal parere reso dalla Commissione d'inchiesta può intervenire nella procedura con il consenso della Commissione d'inchiesta.

12. Le decisioni della Commissione d'inchiesta sulle questioni di procedura sono adottate a maggioranza di voti dei suoi membri. Il parere definitivo della Commissione d'inchiesta riflette l'opinione della maggioranza dei suoi membri ed è accompagnato, se del caso, da ogni opinione dissidente.

13. La Commissione d'inchiesta pronuncia il suo parere definitivo entro due mesi dalla data alla quale è stata istituita a meno che non ritenga necessario prolungare questo periodo per una durata che non dovrebbe superare due mesi.

14. Il parere definitivo della Commissione d'inchiesta è basato su principi scientifici accettati. La Commissione d'inchiesta comunica il suo parere definitivo alle parti alla procedura d'inchiesta ed al Segretariato.

APPENDICE V
ANALISI SUCCESSIVA AL PROGETTO

Tale analisi ha come scopo in particolare:

a) di controllare se le condizioni stabilite negli atti di autorizzazione o di approvazione sono rispettate e se i provvedimenti correttivi di attenuazione sono efficaci;

b) di esaminare ogni impatto ai fini di una gestione corretta e per far fronte alle incertezze;

c) di verificare l'esattezza delle previsioni precedenti al fine di utilizzare l'esperienza acquisita per future attività dello stesso tipo

APPENDICE VI
ELEMENTI DI COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE

1. Le Parti interessate possono stabilire, se del caso intese istituzionali o ampliare la portata delle intese istituzionali esistenti nell'ambito di accordi bilaterali e multilaterali al fine di dare pieno effetto alla presente Convenzione.

Gli accordi bilaterali o multilaterali o altre intese possono prevedere:

a) ogni criterio addizionale per l'attuazione della presente Convenzione, in considerazione della specifica situazione della sotto regione interessata;

b) intese istituzionali, amministrative e di altra natura da concludere su una base di reciprocità e di equivalenza;

c) l'armonizzazione delle politiche e delle misure di protezione ambientale affinché le norme ed i metodi relativi alla'applicazione della valutazione dell'impatto ambientale siano il più uniformi possibili;

d) la elaborazione di metodi di determinazione, di misura, di previsione e di valutazione degli impatti e di metodi di analisi successiva al progetto, nonché il miglioramento e/o l'armonizzazione di questi metodi;

e) l'elaborazione di metodi e di programmi per la raccolta, l'analisi, lo stoccaggio e la divulgazione in tempo utile di dati raffrontabili sulla qualità ambientale al fine di fornire dati sulla valutazione dell'impatto ambientale, e/o il miglioramento di questi metodi e programmi;

f) la fissazione di soglie e di criteri più specifici per definire l'importanza degli impatti transfrontalieri in funzione del sito, della natura o dell'ampiezza delle attività previste che devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale in conformità con le norme della presente Convenzione e la fissazione di carichi critici di inquinamento transfrontaliero,

g) la realizzazione in comune se del caso, della valutazione dell'impatto ambientale, l'elaborazione di programmi comuni di monitoraggio la taratura comparata dei dispositivi di monitoraggio e l'armonizzazione dei metodi in vista di assicurare la compatibilità dei dati e delle informazioni ottenute.

APPENDICE VII
Arbitrato

1. La Parte contraente (o le Parti contraenti) notificano al Segretariato che le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia ad arbitrato in virtu' del paragrafo 2 dell'Articolo 15 della presente Convenzione. La notifica espone l'oggetto dell'arbitrato ed indica in particolare gli Articoli della presente Convenzione la cui interpretazione o applicazione è in causa. Il Segretariato trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione.

2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. La Parte Contraente (o le Parti Contraenti) e l'altra Parte (o le altre Parti) alla controversia nominano un arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati designano di comune accordo il terzo arbitro che è il Presidente del Tribunale. arbitrale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle parti alla controversia nè avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, ne essere al servizio di una di esse, o essersi già occupato del caso per qualsiasi altro titolo.

3 Se, entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non è stato designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa procede, a richiesta di una delle parti alla controversia, alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.

4. Se entro due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda una delle parti alla controversia non procede alla nomina di un arbitro, l'altra parte può informarne il Segretario esecutivo della Commissione Economica per l'Europa che designa il Presidente del Tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. All'atto della sua designazione il Presidente del Tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha nominato un arbitro, di provvedere entro due mesi. Allo scadere di questo termine, il Presidente ne informa il Secretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che procede a detta nomina entro un successivo periodo di due mesi.

5. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza in conformità con il diritto internazionale e le disposizioni della presente Convenzione.

6. Ogni tribunale arbitrale costituito in applicazione delle presenti disposizioni stabilisce la sua procedura.

7 Le decisioni del Tribunale arbitrale, sia sulle questioni di procedura che per quanto riguarda il merito, sono adottate alla maggioranza dei suoi membri.

8. Il Tribunale può adottare ogni provvedimento necessario al fine di stabilire i fatti.

9. Le Parti alla controversia agevolano il compito del Tribunale arbitrale ed in particolare, con tutti i mezzi a loro disposizione, esse:

a) forniscono al Tribunale tutti i documenti, le agevolazioni e le informazioni pertinenti;

b) lo mettono in grado, ove necessario, di notificare testimoni o esperti e di raccogliere la loro testimonianza.

10. Le Parti e gli arbitri proteggono il segreto di ogni informazione che essi ricevono a titolo riservato durante la procedura di arbitrato.

11. Il Tribunale arbitrale può, a richiesta di una delle parti, raccomandare ad interim misure conservatorie.

12. Se una delle Parti alla controversia non si presenta dinnanzi al Tribunale arbitrale o non fa valere i suoi mezzi di difesa, l'altra parte può chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di rendere definitiva la sentenza.

Il fatto che una parte non si presenti o non faccia valere i suoi mezzi di difesa non impedisce lo svolgimento della procedura. Prima di pronunciare la sentenza definitiva, il Tribunale arbitrale deve accertarsi che il ricorso sia fondato per fatto e per diritto.

13. Il Tribunale arbitrale può giudicare e decidere contro-ricorsi direttamente connessi all'oggetto della controversia.

14. A meno che il Tribunale arbitrale non decida diversamente in considerazione di particolari circostanze del caso, le spese del tribunale, compresi gli emolumenti dei suoi membri, sono sostenuti a parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale conserva una nota di tutte le sue spese e fornisce un estratto finale alle Parti.

15. Ogni Parte alla presente Convenzione che ha, nei confronti dell'oggetto della controversia un interesse di natura legale che può essere pregiudicato dalla decisione pronunciata nella fattispecie, può intervenire nella procedura con il consenso del Tribunale.

16. Il Tribunale arbitrale pronuncia la sua sentenza cinque mesi dopo la data alla quale è stato istituito, a meno che non sia ritenuto necessario prolungare questo termine per una durata non superiore a cinque mesi.

17. La sentenza del Tribunale arbitrale è accompagnata da un esposto delle motivazioni. Essa è definitiva e obbligatoria per tutte le Parti alla controversia. Il Tribunale arbitrale la comunica alle Parti alla controversia ed al Segretariato.

Quest'ultimo trasmette le informazioni ricevute a tutte le Parti alla presente Convenzione.

18. Ogni controversia tra le Parti riguardo all'interpretazione o all'esecuzione della controversia può essere sottoposta da una delle Parti al Tribunale arbitrale che ha pronunciato tale sentenza, oppure, se quest'ultimo non può esserne investito, ad un altro Tribunale a tal fine istituito nella stessa maniera del primo.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 595):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 13 luglio 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 agosto 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 settembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 27 settembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1335):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 ottobre 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 18 ottobre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 26 ottobre 1994.

94G0665

LEGGE 3 novembre 1994, n. **641.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 56 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 115 milioni per l'anno 1994 e in lire 70 milioni annue a decorrere dall'anno 1995, si provvede quanto a lire 60 milioni a decorrere dall'anno 1994 a carico del capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 55 milioni per l'anno 1994 e a lire 10 milioni a decorrere dal 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

NATIONS UNIES
1993

ACCORD INTERNATIONAL DE 1993 SUR LE CACAO

PREMIERE PARTIE OBJECTIFS ET DEFINITIONS

CHAPITRE I. OBJECTIFS

Article 1

Objectifs

Les objectifs de l'Accord international de 1993 sur le cacao (dénommé ci-après le présent Accord), à la lumière de la résolution 93 (IV), du "nouveau partenariat pour le développement : l'Engagement de Carthagène" et des objectifs pertinents figurant dans "l'Esprit de Carthagène", adoptés par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, sont de :

a) Promouvoir le développement et le renforcement de la coopération dans tous les secteurs de l'économie cacaoyère mondiale;

b) Contribuer à la stabilisation du marché mondial du cacao dans l'intérêt de tous les Membres, en cherchant en particulier :

i) à favoriser le développement équilibré de l'économie cacaoyère mondiale en visant à faciliter les ajustements nécessaires de la production et à promouvoir la consommation de façon à assurer un équilibre à moyen et à long terme entre l'offre et la demande;

ii) à assurer un approvisionnement suffisant à des prix raisonnables, équitables pour les producteurs et pour les consommateurs;

c) Faciliter l'expansion du commerce international du cacao;

d) Promouvoir la transparence du fonctionnement de l'économie cacaoyère mondiale grâce au rassemblement, à l'analyse et à la diffusion de statistiques pertinentes et à l'exécution d'études appropriées;

e) Promouvoir la recherche-développement scientifique dans le domaine du cacao;

f) Fournir un cadre approprié pour la discussion de toutes les questions relatives à l'économie cacaoyère mondiale.

CHAPITRE II. DEFINITIONS

Article 2

Définitions

Aux fins du présent Accord :

1. Le terme cacao désigne le cacao en fèves et les produits dérivés du cacao;

2. L'expression produits dérivés du cacao désigne les produits fabriqués exclusivement à partir de cacao en fèves, tels que pâte/liqueur de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao sans addition de sucre, pâte débeurrée et amandes décortiquées, ainsi que tous autres produits contenant du cacao que le Conseil peut désigner au besoin;

3. L'expression année cacaoyère désigne la période de douze mois allant du ler octobre au 30 septembre inclus;

4. L'expression Partie contractante désigne un gouvernement, ou une organisation intergouvernementale visée à l'article 4 qui a accepté d'être lié par le présent Accord à titre provisoire ou définitif;

5. Le terme Conseil désigne le Conseil international du cacao mentionné à l'article 6;

6. L'expression prix quotidien désigne l'indicateur représentatif du prix international du cacao utilisé aux fins du présent Accord et calculé selon les dispositions de l'article 35;

7. L'expression entrée en vigueur désigne, sauf précision contraire, la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur, à titre soit provisoire, soit définitif;

8. L'expression pays exportateur ou Membre exportateur désigne respectivement un pays ou un Membre dont les exportations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les importations. Toutefois, un pays dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations, mais dont la production dépasse les importations, peut, s'il le désire, être Membre exportateur;

9. L'expression exportations de cacao désigne tout cacao qui quitte le territoire douanier d'un pays quelconque, et l'expression importations de cacao désigne tout cacao qui entre dans le territoire douanier d'un pays quelconque, étant entendu qu'aux fins de ces définitions le territoire douanier, dans le cas d'un Membre qui comprend plus d'un territoire douanier, est réputé viser l'ensemble des territoires douaniers de ce Membre;

10. L'expression cacao fin ("fine" ou "flavour") désigne le cacao produit dans les pays énumérés comme producteurs de cacao fin ("fine" ou "flavour"), dans les proportions spécifiées par le Conseil, conformément aux dispositions de l'article 43;

11. L'expression pays importateur ou Membre importateur désigne respectivement un pays ou un Membre dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations;

12. Le terme Membre désigne une Partie contractante selon la définition donnée ci-dessus;

13. Le terme Organisation désigne l'Organisation internationale du cacao mentionnée à l'article 5;

14. L'expression pays producteur désigne un pays qui produit du cacao en quantités importantes du point de vue commercial;

15. L'expression plan de gestion de la production désigne le plan prévu à l'article 29 en tant que moyen d'équilibrer la production mondiale et la consommation globale à moyen et à long terme;

16. L'expression programme de gestion de la production désigne toutes les mesures et activités engagées par un Membre exportateur pour atteindre les objectifs du plan de gestion de la production mentionné à l'article 29;

17. L'expression majorité répartie simple signifie la majorité des suffrages exprimés par les Membres exportateurs et la majorité des suffrages exprimés par les Membres importateurs, comptés séparément;

18. L'expression droits de tirage spéciaux (DTS) désigne les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international;

19. L'expression vote spécial signifie les deux tiers des suffrages exprimés par les Membres exportateurs et les deux tiers des suffrages exprimés par les Membres importateurs, comptés séparément, à condition qu'au moins cinq Membres exportateurs et une majorité de Membres importateurs soient présents;

20. Le terme tonne désigne une masse de 1 000 kilogrammes, soit 2 204,6 livres avoirdupois, et le terme livre désigne la livre avoirdupois, soit 453,597 grammes.

DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS STATUTAIRES

CHAPITRE III. MEMBRES

Article 3

Membres de l'Organisation

1. Chaque Partie contractante est Membre de l'Organisation.

2. Il est institué deux catégories de Membres de l'Organisation, à savoir :

   a) Les Membres exportateurs;

   b) Les Membres importateurs.

3. Un Membre peut changer de catégorie aux conditions que le Conseil peut établir.

Article 4

Participation d'organisations intergouvernementales

1. Toute référence dans le présent Accord à "un gouvernement" ou "des gouvernements" est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour toute organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion, est, dans le cas desdites organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales.

2. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, ces organisations intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuées à leurs Etats membres conformément à l'article 10. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations intergouvernementales ne peuvent exercer leurs droits de vote individuels.

3. Lesdites organisations peuvent participer aux travaux du Comité exécutif sur des questions relevant de leur compétence.

CHAPITRE IV. ORGANISATION ET ADMINISTRATION

Article 5

Création, siège et structure de l'Organisation internationale du cacao

1. L'Organisation internationale du cacao créée par l'Accord international de 1972 sur le cacao continue d'exister et elle assure la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord et en contrôle l'application.

2. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire :

a) Du Conseil international du cacao et du Comité exécutif,

b) Du Directeur exécutif et des autres membres du personnel.

3. Le siège de l'Organisation est à Londres, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.

Article 6

Composition du Conseil international du cacao

1. L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du cacao, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation.

2. Chaque Membre est représenté au Conseil par un représentant et, s'il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Chaque Membre peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.

Article 7

Pouvoirs et fonctions du Conseil

1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions expresses du présent Accord.

2. Le Conseil n'est pas habilité à contracter une quelconque obligation n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, et ne peut être réputé y avoir été autorisé par les Membres; en particulier, il n'a pas qualité pour emprunter de l'argent. Dans l'exercice de sa faculté de contracter, le Conseil insère dans ses contrats les conditions de la présente disposition et de l'article 23 de façon à les porter à la connaissance des autres parties aux contrats; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n'est pas pour autant frappé de nullité et le Conseil n'est pas réputé avoir outrepassé les pouvoirs à lui conférés.

3. Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et compatibles avec celles-ci, notamment son propre règlement intérieur et celui de ses comités, le règlement financier et le règlement du personnel de l'Organisation. Le Conseil peut prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions particulières.

4. Le Conseil tient les registres nécessaires à l'exercice des fonctions que le présent Accord lui confère et tous autres registres qu'il juge appropriés.

5. Le Conseil peut créer tous les groupes de travail nécessaires pour l'aider à s'acquitter de ses fonctions.

Article 8

Président et Vice-Présidents du Conseil

1. Le Conseil élit pour chaque année cacaoyère un président, ainsi qu'un premier et un deuxième vice-présidents, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.

2. Le Président et le premier Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, et le deuxième Vice-Président parmi les représentants de l'autre catégorie. Il y a alternance, par année cacaoyère, entre les deux catégories.

3. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et des deux Vice-Présidents, ou en cas d'absence permanente d'un ou plusieurs d'entre eux, le Conseil peut élire, parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, selon qu'il convient, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas.

4. Ni le Président, ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion du Conseil ne prend part au vote. Son suppléant peut exercer les droits de vote du Membre qu'il représente.

Article 9

Sessions du Conseil

1. En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l'année cacaoyère.

2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis :

a) Soit par cinq Membres;

b) Soit par un Membre ou plusieurs Membres détenant au moins 200 voix;

c) Soit par le Comité exécutif;

d) Soit par le Directeur exécutif, aux fins des articles 22 et 58.

3. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins 30 jours civils à l'avance, sauf en cas d'urgence.

4. Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un Membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.

Article 10

Voix

1. Les Membres exportateurs détiennent ensemble 1 000 voix et les Membres importateurs détiennent ensemble 1 000 voix; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque

catégorie de Membres, c'est-à-dire celle des Membres exportateurs et celle des Membres importateurs, conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article.

2. Pour chaque année cacaoyère, les voix des Membres exportateurs sont réparties comme suit : chaque Membre exportateur détient cinq voix de base. Les voix restantes sont réparties entre tous les Membres exportateurs en proportion du volume moyen de leurs exportations de cacao pendant les trois années cacaoyères précédentes pour lesquelles des données ont été publiées par l'Organisation dans le dernier numéro du Bulletin trimestriel de statistiques du cacao. A cette fin, les exportations sont calculées en ajoutant aux exportations nettes de cacao en fèves les exportations nettes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion indiqués à l'article 37.

3. Pour chaque année cacaoyère, les voix des Membres importateurs sont réparties comme suit : 100 voix sont réparties de manière égale, au nombre entier de voix le plus proche pour chaque Membre. Les voix restantes sont réparties selon le pourcentage que la moyenne des importations annuelles de chaque Membre importateur, pendant les trois années cacaoyères antérieures pour lesquelles l'Organisation dispose de chiffres définitifs, représente dans le total des moyennes de l'ensemble des Membres importateurs. A cette fin, les importations sont calculées en ajoutant aux importations nettes de cacao en fèves les importations brutes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients spécifiés à l'article 37.

4. Si pour une raison quelconque, des difficultés surgissent concernant la détermination ou la mise à jour de la base statistique pour le calcul des voix conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, le Conseil peut, par un vote spécial, décider de retenir une base statistique différente pour le calcul des voix.

5. Aucun Membre ne détient plus de 400 voix. Les voix en sus de ce chiffre qui résultent des calculs indiqués aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont redistribuées entre les autres Membres selon les dispositions desdits paragraphes.

6. Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un Membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix conformément au présent article.

7. Il ne peut y avoir fractionnement de voix.

Article 11

Procédure de vote du Conseil

1. Chaque Membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun Membre ne peut diviser ses voix. Un Membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2. Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur, et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Dans ce cas, la limitation prévue au paragraphe 5 de l'article 10 n'est pas applicable.

3. Un Membre autorisé par un autre Membre à utiliser les voix que cet autre Membre détient en vertu de l'article 10 utilise ces voix conformément aux instructions reçues dudit Membre.

Article 12

Décisions du Conseil

1. Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations par un vote à la majorité répartie simple, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial.

2. Dans le décompte des voix nécessaires pour toute décision ou recommandation du Conseil, les voix des Membres qui s'abstiennent ne sont pas prises en considération.

3. La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil doit, aux termes du présent Accord, prendre par un vote spécial :

a) Si la proposition n'obtient pas la majorité requise en raison du vote négatif d'un, de deux ou de trois Membres exportateurs ou d'un, de deux ou de trois Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise aux voix dans les 48 heures;

b) Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la majorité requise, en raison du vote négatif d'un ou de deux Membres exportateurs ou d'un ou de deux Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise aux voix dans les 24 heures;

c) Si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours pas la majorité requise en raison du vote négatif émis par un Membre exportateur ou par un Membre importateur, elle est réputée adoptée;

d) Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est réputée rejetée.

4. Les Membres s'engagent à se considérer comme liés par toutes les décisions que le Conseil prend en application des dispositions du présent Accord.

Article 13

Coopération avec d'autres organisations

1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales, selon qu'il convient.

2. Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, tient cette organisation, d'une manière appropriée, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.

3. Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organisations internationales de producteurs, de négociants et de fabricants de cacao.

4. Le Conseil s'efforce d'associer à ses travaux sur la politique de production et de consommation de cacao les institutions financières internationales et les autres parties qui s'intéressent à l'économie cacaoyère mondiale.

Article 14

Admission d'observateurs

1. Le Conseil peut inviter tout Etat non membre à assister à l'une quelconque de ses réunions en qualité d'observateur.

2. Le Conseil peut aussi inviter l'une quelconque des organisations visées à l'article 13 à assister à l'une quelconque de ses réunions en qualité d'observateur.

Article 15

Composition du Comité exécutif

1. Le Comité exécutif se compose de dix Membres exportateurs et de dix Membres importateurs. Si, toutefois, le nombre des Membres exportateurs ou le nombre des Membres importateurs de l'Organisation est inférieur à dix, le Conseil peut, tout en maintenant la parité entre les deux catégories de Membres, décider, par un vote spécial, du nombre total des membres du Comité exécutif. Les membres du Comité exécutif sont élus pour chaque année cacaoyère conformément à l'article 16 et sont rééligibles.

2. Chaque Membre élu est représenté au Comité exécutif par un représentant et, s'il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Il peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.

3. Le Président et le Vice-Président du Comité exécutif, élus pour chaque année cacaoyère par le Conseil, sont tous deux choisis soit parmi les représentants des membres exportateurs, soit parmi les représentants des membres importateurs. Il y a alternance, par année cacaoyère, entre les deux catégories de membres. En cas d'absence temporaire ou permanente du Président et du Vice-Président, le Comité exécutif peut élire parmi les représentants des membres exportateurs ou parmi les représentants des membres importateurs, selon qu'il convient, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas. Ni le Président ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion du Comité exécutif ne peut prendre part au vote. Son suppléant peut exercer les droits de vote du membre qu'il représente.

4. Le Comité exécutif se réunit au siège de l'Organisation, à moins qu'il n'en décide autrement par un vote spécial. Si, sur l'invitation d'un Membre, le Comité exécutif se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.

Article 16

Election du Comité exécutif

1. Les membres exportateurs et les membres importateurs du Comité exécutif sont élus au Conseil, respectivement, par les Membres exportateurs et par les Membres

importateurs. L'élection dans chaque catégorie a lieu selon les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Chaque Membre porte sur un seul candidat toutes les voix dont il dispose en vertu de l'article 10. Un Membre peut porter sur un autre candidat les voix qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 de l'article 11.

3. Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus.

Article 17

Compétence du Comité exécutif

1. Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et exerce ses fonctions sous la direction générale du Conseil.

2. Le Comité exécutif suit constamment l'évolution du marché et recommande au Conseil les mesures qu'il estime opportunes.

3. Sans préjudice du droit du Conseil d'exercer l'un quelconque de ses pouvoirs, le Conseil peut, par un vote à la majorité répartie simple ou par un vote spécial, selon que la décision du Conseil en la matière exige un vote à la majorité répartie simple ou un vote spécial, déléguer au Comité exécutif l'un quelconque de ses pouvoirs, à l'exception des suivants :

a) Redistribution des voix conformément à l'article 10;

b) Approbation du budget administratif et fixation des contributions conformément à l'article 24;

c) Révision de la liste des producteurs de cacao fin ("fine" ou "flavour") conformément à l'article 43;

d) Dispense d'obligations conformément à l'article 44;

e) Règlement des différends conformément à l'article 47;

f) Suspension de droits conformément au paragraphe 3 de l'article 48;

g) Détermination des conditions d'adhésion conformément à l'article 54;

h) Exclusion d'un Membre conformément à l'article 59;

i) Prorogation ou fin du présent Accord conformément à l'article 61;

j) Recommandation d'amendements aux membres conformément à l'article 62.

4. Le Conseil peut à tout moment, par un vote à la majorité répartie simple, révoquer toute délégation de pouvoirs au Comité exécutif.

Article 18

Procédure de vote et décisions du Comité exécutif

1. Chaque membre du Comité exécutif est autorisé à utiliser, pour le vote, le nombre de voix qui lui est attribué aux termes de l'article 16, et aucun membre du Comité exécutif ne peut diviser ses voix.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article et par notification écrite adressée au Président, tout Membre exportateur ou tout Membre importateur qui n'est pas membre du Comité exécutif et qui n'a pas porté ses voix, conformément au paragraphe 2 de l'article 16, sur l'un quelconque des Membres élus peut autoriser tout membre exportateur ou tout membre importateur, selon le cas, du Comité exécutif à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix au Comité exécutif.

3. Pendant une année cacaoyère quelconque, un Membre peut, après consultation avec le membre du Comité exécutif pour lequel il a voté conformément à l'article 16, retirer ses voix à ce membre. Les voix ainsi retirées peuvent être alors attribuées à un autre membre exportateur ou importateur du Comité exécutif, selon qu'il convient, mais ne peuvent lui être retirées pendant le reste de cette année cacaoyère. Le membre du Comité exécutif auquel les voix ont été retirées conserve néanmoins son siège au Comité exécutif pendant le reste de cette année cacaoyère. Toute décision prise en application des dispositions du présent paragraphe devient effective après que le Président en a été informé par écrit.

4. Toute décision prise par le Comité exécutif requiert la même majorité que si elle était prise par le Conseil.

5. Tout Membre a le droit d'en appeler au Conseil de toute décision du Comité exécutif. Le Conseil, dans son règlement intérieur, prescrit les conditions auxquelles cet appel peut être fait.

Article 19

Quorum aux réunions du Conseil et du Comité exécutif

1. Le quorum exigé pour la séance d'ouverture d'une session du Conseil est constitué par la présence d'au moins cinq Membres exportateurs et de la majorité des Membres importateurs, sous réserve que les Membres de chaque catégorie ainsi présents détiennent au moins les deux tiers du total des voix des Membres appartenant à cette catégorie.

2. Si le quorum prévu au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance d'ouverture de la session, le deuxième jour et pendant le reste de la session, le quorum pour la séance d'ouverture est réputé constitué par la présence des Membres exportateurs et importateurs détenant la majorité simple des voix dans chaque catégorie.

3. Le quorum exigé pour les séances qui suivent la séance d'ouverture d'une session conformément au paragraphe 1 du présent article est celui qui est prescrit au paragraphe 2 du présent article.

4. Tout Membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 11 est considéré comme présent.

5. Le quorum exigé pour toute réunion du Comité exécutif est fixé par le Conseil dans le Règlement intérieur du Comité exécutif.

Article 20

Le personnel de l'Organisation

1. Le Conseil, après avoir consulté le Comité exécutif, nomme le Directeur exécutif par un vote spécial. Il fixe les conditions d'engagement du Directeur exécutif en tenant compte de celles des fonctionnaires homologues d'organisations intergouvernementales similaires.

2. Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Accord conformément aux décisions du Conseil.

3. Le personnel de l'Organisation est responsable devant le Directeur exécutif, lequel, de son côté, est responsable devant le Conseil.

4. Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. Pour arrêter ce règlement, le Conseil tient compte de ceux qui s'appliquent au personnel d'organisations intergouvernementales similaires. Les fonctionnaires sont, autant que possible, choisis parmi les ressortissants des Membres exportateurs et des Membres importateurs.

5. Ni le Directeur exécutif ni les autres membres du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie, le commerce, le transport ou la publicité du cacao.

6. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.

7. Le Directeur exécutif ou les autres membres du personnel de l'Organisation ne doivent divulguer aucune information concernant le fonctionnement ou l'administration du présent Accord, sauf si le Conseil les y autorise ou si le bon exercice de leurs fonctions au titre du présent Accord l'exige.

CHAPITRE V. PRIVILEGES ET IMMUNITES

Article 21

Privilèges et immunités

1. L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a en particulier la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.

2. Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des Membres qui se trouvent sur le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour exercer leurs fonctions, continuent d'être régis par l'Accord de siège conclu à

Londres, le 26 mars 1975, entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (dénommé ci-après "Le Gouvernement hôte") et l'Organisation internationale du cacao, avec les amendements qui sont nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord.

3. Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le nouveau Gouvernement hôte conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil.

4. L'Accord de siège mentionné au paragraphe 2 du présent article est indépendant du présent Accord. Il prend cependant fin :

a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation;

b) Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement hôte; ou

c) Si l'Organisation cesse d'exister.

5. L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord.

TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINANCIERES

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 22

Dispositions financières

1. Il est tenu un compte administratif aux fins de l'administration du présent Accord. Les dépenses requises pour l'administration du présent Accord sont imputées au compte administratif et sont couvertes par les contributions annuelles des Membres, fixées conformément à l'article 24. Toutefois, si un Membre demande des services particuliers, le Conseil peut décider d'approuver cette demande et réclame audit Membre le paiement de ces services.

2. Le Conseil peut établir un compte distinct aux fins de l'article 40. Ce compte est financé par des contributions volontaires des Membres et d'autres organismes.

3. L'exercice budgétaire de l'Organisation coïncide avec l'année cacaoyère.

4. Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif sont à la charge des Membres intéressés.

5. Si les finances de l'Organisation sont ou semblent devoir être insuffisantes pour financer les dépenses du reste de l'année cacaoyère, le Directeur exécutif convoque une session extraordinaire du Conseil dans les 20 jours ouvrables, à moins qu'une réunion du Conseil ne soit déjà prévue dans les 30 jours civils.

Article 23

Responsabilité des Membres

Les responsabilités d'un Membre à l'égard du Conseil et des autres Membres se limitent à ses obligations concernant les contributions expressément prévues dans le présent Accord. Les tierces parties traitant avec le Conseil sont censées avoir connaissance des dispositions du présent Accord relatives aux pouvoirs du Conseil et aux obligations des Membres, en particulier du paragraphe 2 de l'article 7 et de la première phrase du présent article.

Article 24

Adoption du budget administratif et fixation des contributions

1. Pendant le deuxième semestre de chaque exercice budgétaire, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque Membre à ce budget.

2. Pour chaque exercice, la contribution de chaque Membre est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce Membre et le nombre de voix de l'ensemble des Membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque Membre sont comptées sans prendre en considération la suspension éventuelle des droits de vote d'un Membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.

3. Le Conseil fixe la contribution initiale de tout Membre qui entre dans l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours; toutefois, les contributions assignées aux autres Membres pour l'exercice en cours restent inchangées.

4. Si le présent Accord entre en vigueur avant le début du premier exercice complet, le Conseil, à sa première session, adopte un budget administratif pour la période allant jusqu'au début de ce premier exercice complet.

Article 25

Versement des contributions au budget administratif

1. Les contributions au budget administratif de chaque exercice budgétaire sont payables en monnaies librement convertibles, ne sont pas assujetties à des restrictions en matière de change et sont exigibles dès le premier jour de l'exercice. Les contributions des Membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent Membres de l'Organisation sont exigibles à la date où ils deviennent Membres.

2. Les contributions au budget administratif adopté en vertu du paragraphe 4 de l'article 24 sont exigibles dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elles ont été fixées.

3. Si, à la fin des cinq premiers mois de l'exercice ou, dans le cas d'un nouveau Membre, trois mois après que le Conseil a fixé sa quote-part, un Membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la demande du Directeur exécutif, le Membre en question n'a toujours pas versé sa contribution, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la contribution.

4. Un Membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 3 du présent article ne peut être privé d'aucun autre de ses droits ni dispensé d'aucune des obligations que le présent Accord lui impose, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Il reste tenu de verser sa contribution et de faire face à toutes les autres obligations financières découlant du présent Accord.

5. Le Conseil peut examiner la question de la participation de tout Membre en retard de deux ans dans le paiement de ses contributions et décider, par un vote spécial, qu'il ne jouira plus des droits conférés par la qualité de Membre et/ou ne sera plus pris en considération à des fins budgétaires. Le Membre en question demeure tenu de s'acquitter de toutes les autres obligations financières qui lui incombent en vertu du présent Accord. S'il règle ses arriérés, il recouvre les droits conférés par la qualité de Membre. Tout versement effectué par un Membre ayant des arriérés est affecté d'abord au paiement de ces arriérés, plutôt qu'au règlement des contributions pour l'exercice en cours.

Article 26

Vérification et publication des comptes

1. Aussitôt que possible, mais pas plus de six mois après la clôture de chaque exercice budgétaire, le relevé des comptes de l'Organisation pour cet exercice et le bilan à la clôture dudit exercice, au titre des comptes mentionnés à l'article 22, sont

vérifiés. La vérification est faite par un vérificateur indépendant de compétence reconnue, en collaboration avec deux vérificateurs qualifiés des gouvernements membres, dont l'un représente les Membres exportateurs et l'autre les Membres importateurs, et qui sont élus par le Conseil pour chaque exercice. Les vérificateurs des gouvernements membres ne sont pas rémunérés par l'Organisation pour leurs services professionnels. Toutefois, les frais de voyage et indemnités de subsistance peuvent être remboursés par l'Organisation selon les modalités et aux conditions fixées par le Conseil.

2. Les conditions d'engagement du vérificateur indépendant de compétence reconnue ainsi que les intentions et les buts de la vérification sont énoncés dans le règlement financier de l'Organisation. Le relevé des comptes et le bilan vérifiés de l'Organisation sont soumis au Conseil pour approbation à sa session ordinaire suivante.

3. Il est publié un résumé des comptes et du bilan ainsi vérifié.

Article 27

Relations avec le Fonds commun pour les produits de base

1. L'Organisation utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun pour les produits de base.

2. En ce qui concerne la mise en oeuvre de tout projet financé sur le deuxième compte du Fonds commun pour les produits de base, l'Organisation, en tant qu'organisme international de produit désigné, n'assume aucune obligation financière, y compris au titre de garanties données par des Membres ou par d'autres entités. Ni l'Organisation, ni aucun Membre au motif de son appartenance à l'Organisation n'assument une quelconque responsabilité du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre Membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets.

QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS ECONOMIQUES

CHAPITRE VII. OFFRE ET DEMANDE

Article 28

Coopération entre les Membres

1. Les Membres reconnaissent qu'il importe de développer le plus possible l'économie cacaoyère et, par conséquent, de coordonner leurs efforts pour encourager le développement équilibré de la production et de la consommation afin d'assurer le meilleur équilibre entre l'offre et la demande. Ils coopèrent pleinement avec le Conseil pour atteindre ces objectifs.

2. Le Conseil identifie les obstacles au développement harmonieux et à l'expansion dynamique de l'économie cacaoyère et recherche les mesures mutuellement acceptables qui pourraient être prises dans la pratique pour surmonter ces obstacles. Les Membres s'efforcent de mettre en oeuvre les mesures élaborées et recommandées par le Conseil.

3. L'Organisation rassemble et tient à jour les informations disponibles qui sont nécessaires pour déterminer, de la manière la plus fiable possible, la capacité mondiale actuelle et potentielle de production et de consommation. A cet égard, les Membres coopèrent pleinement avec l'Organisation.

Article 29

Production

1. Afin de résoudre le problème des déséquilibres du marché à moyen terme et à long terme, et en particulier celui de la surproduction structurelle, les Membres exportateurs s'engagent à respecter un plan de gestion de la production ayant pour objet de réaliser un équilibre durable de la production et de la consommation mondiales. Ce plan est élaboré par les pays producteurs au sein d'un Comité de la production créé par le Conseil à cette fin.

2. Ce Comité est constitué de tous les pays membres exportateurs et importateurs. Toutefois, toutes les décisions du Comité de la production relatives au plan et aux programmes de gestion de la production sont prises par les Membres exportateurs participant audit Comité, sous réserve des dispositions de l'article 43.

3. Le mandat du Comité de la production est, en particulier :

a) De coordonner les politiques et les programmes qui sont arrêtés par chaque pays producteur, compte tenu du plan de gestion de la production élaboré par le Comité;

b) De déterminer les mesures et activités, y compris le cas échéant en matière de diversification, pouvant contribuer à rétablir dans les meilleurs délais un équilibre durable de l'offre et de la demande mondiales de cacao, et d'en recommander l'application.

4. Le Conseil adopte à sa première session suivant l'entrée en vigueur du présent Accord des prévisions annuelles de la production et de la consommation mondiales pour une période correspondant au moins à la durée de vie de l'Accord. Le Directeur exécutif

fournit les données nécessaires à l'établissement de ces prévisions. Les prévisions ainsi adoptées par le Conseil sont réexaminées et révisées, s'il y a lieu, chaque année. Le Comité fixe un cadre indicatif concernant les niveaux annuels de production globale nécessaires pour réaliser et maintenir l'équilibre de l'offre et de la demande conformément aux objectifs du présent Accord. Les facteurs à prendre en considération sont notamment les variations escomptées de la production et de la consommation en fonction des mouvements des prix réels et les variations prévues du niveau des stocks.

5. Eu égard au cadre indicatif fixé par le Comité en vertu du paragraphe 4 du présent article, les Membres exportateurs, en tant que groupe, mettent en oeuvre le plan de gestion de la production afin d'atteindre l'équilibre global de l'offre et de la demande à moyen terme et à long terme. Chaque Membre exportateur élabore un programme d'ajustement de sa production permettant d'atteindre les objectifs définis dans le présent article. Chaque Membre exportateur est responsable des politiques, des méthodes et des mesures de contrôle qu'il applique pour mettre en oeuvre son programme de production et informe régulièrement le Comité des politiques et des programmes récemment institués ou supprimés ainsi que de leurs résultats.

6. Le Comité de la production suit et surveille la mise en oeuvre du plan et des programmes de gestion de la production.

7. Le Comité présente des rapports détaillés à chaque session ordinaire du Conseil, sur la base desquels le Conseil passe en revue la situation générale, en évaluant notamment l'évolution de l'offre et de la demande globales eu égard aux dispositions du présent article. Le Conseil peut adresser aux Membres des recommandations fondées sur cette évaluation.

8. Le financement du plan et des programmes de gestion de la production est assuré par les Membres exportateurs, à l'exception des coûts relatifs aux services administratifs normalement exigés pour les fonctions du Comité de la production.

9. Chaque Membre exportateur est responsable du financement de la mise en oeuvre de son programme de gestion de la production.

10. Tout Membre exportateur ou toute institution peut contribuer au cofinancement d'activités élaborées par le Comité de la production.

11. Le Comité fixe ses propres règles et règlements.

12. Le Directeur exécutif assiste le Comité selon que de besoin.

Article 30

Stocks

1. Dans le but de faciliter l'évaluation des stocks mondiaux de cacao et d'assurer une plus grande transparence du marché, les Membres fournissent au Directeur exécutif, au plus tard à la fin du mois de mai de chaque année, les renseignements dont ils disposent sur les stocks de cacao détenus dans leurs pays respectifs à la fin de l'année cacaoyère précédente.

2. Sur la base de ces renseignements, le Directeur exécutif soumet au Conseil pour examen au moins une fois par an un rapport détaillé sur la situation des stocks mondiaux de cacao. Le Conseil peut adresser aux Membres des recommandations à l'issue de cet examen.

3. Le Conseil institue un groupe de travail chargé de l'aider en ce qui concerne la mise en oeuvre des dispositions du présent article.

Article 31

Assurances d'approvisionnement et accès aux marchés

Les Membres mènent leur politique commerciale eu égard aux objectifs du présent Accord, de manière que ceux-ci puissent être atteints. Ils reconnaissent en particulier que des approvisionnements réguliers en cacao et un accès régulier de ce produit à leurs marchés sont essentiels, tant pour les Membres importateurs que pour les Membres exportateurs.

Article 32

Consommation

1. Tous les Membres s'efforcent de prendre toutes les mesures pratiques nécessaires pour encourager l'accroissement de la consommation de cacao dans leur pays. Chaque Membre est responsable des moyens et des méthodes qu'il utilise à cet effet. En particulier, toutefois, les Membres, et spécialement les Membres importateurs, s'efforcent d'éliminer ou de réduire sensiblement tous les obstacles internes à l'accroissement de la consommation de cacao et d'encourager les efforts destinés à trouver et exploiter de nouvelles utilisations du cacao. A cet égard, les Membres informent le Directeur exécutif, au moins une fois par an, des règlements et des mesures intérieurs pertinents et lui fournissent d'autres informations sur la consommation de cacao, y compris sur les taxes intérieures et les droits de douane.

2. Le Conseil institue un Comité de la consommation dont l'objectif est d'examiner les tendances et les perspectives de la consommation de cacao et de déterminer les obstacles à l'accroissement de la consommation de cacao dans les pays exportateurs et les pays importateurs.

3. Le mandat de ce Comité est notamment :

a) De surveiller et d'évaluer les tendances de la consommation de cacao et les programmes institués par des pays ou des groupes de pays, qui peuvent influer sur la consommation mondiale de cacao;

b) De déterminer les obstacles à l'accroissement de la consommation de cacao;

c) D'étudier et d'encourager le développement du potentiel de consommation de cacao, en particulier sur les marchés non traditionnels;

d) De promouvoir, s'il y a lieu, la recherche sur de nouvelles utilisations du cacao, en coopération avec les organisations et les institutions compétentes appropriées.

4. Tous les Membres du Conseil peuvent faire partie du Comité de la consommation.

5. Le Comité fixe ses propres règles et règlements.

6. Le Directeur exécutif assiste le Comité selon que de besoin.

7. Sur la base d'un rapport détaillé présenté par le Comité, le Conseil examine, à chaque session ordinaire, la situation générale de la consommation de cacao, en évaluant en particulier l'évolution de la demande globale. A partir de cette évaluation, il peut adresser des recommandations aux Membres.

8. Le Conseil peut instituer des sous-comités en vue de promouvoir des programmes spécifiques concernant la consommation de cacao. La participation à ces sous-comités est volontaire et limitée aux pays qui contribuent au financement de ces programmes. Tout pays ou toute institution peut contribuer aux programmes de promotion conformément aux modalités arrêtées par le Conseil. Avant d'entreprendre une campagne de promotion sur le territoire d'un pays, les sous-comités demandent l'approbation dudit pays.

Article 33

Produits de remplacement du cacao

1. Les Membres reconnaissent que l'usage de produits de remplacement peut nuire à l'accroissement de la consommation de cacao. A cet égard, ils conviennent d'établir une réglementation relative aux produits dérivés du cacao et au chocolat ou d'adapter, au besoin, la réglementation existante de manière qu'elle empêche que des matières ne provenant pas du cacao ne soient utilisées au lieu de cacao pour induire le consommateur en erreur.

2. Lors de l'établissement ou de la révision de toute réglementation fondée sur les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article, les Membres tiennent pleinement compte des recommandations et des décisions des organismes internationaux compétents tels que le Conseil et le Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat.

3. Le Conseil peut recommander à un Membre de prendre les mesures que le Conseil juge opportunes pour assurer le respect des dispositions du présent article.

4. Le Directeur exécutif présente au Conseil un rapport annuel sur l'évolution de la situation dans ce domaine et sur la manière dont les dispositions du présent article sont respectées.

Article 34

Opérations commerciales avec des non-membres

1. Les Membres exportateurs s'engagent à ne pas vendre de cacao à des non-membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sont disposés à offrir au même moment à des Membres importateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales.

2. Les Membres importateurs s'engagent à ne pas acheter de cacao à des non-membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sont disposés à accepter au même moment de Membres exportateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales.

3. Le Conseil revoit périodiquement l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article et peut demander aux Membres de communiquer des renseignements appropriés conformément à l'article 38.

4. Tout Membre qui a des raisons de croire qu'un autre Membre a manqué à l'obligation énoncée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article peut en informer le Directeur exécutif et demander des consultations en application de l'article 46, ou en référer au Conseil en application de l'article 48.

CINQUIEME PARTIE : DISPOSITIONS DE SURVEILLANCE DU MARCHE ET DISPOSITIONS CONNEXES

CHAPITRE VIII. DISPOSITIONS DE SURVEILLANCE DU MARCHE

Article 35

Prix quotidien

1. Aux fins du présent Accord et en particulier à des fins de surveillance du marché cacaoyer, le Directeur exécutif calcule et publie un prix quotidien du cacao en fèves. Ce prix est exprimé en droits de tirage spéciaux (DTS) la tonne.

2. Le prix quotidien est la moyenne calculée quotidiennement des cours du cacao en fèves des trois mois actifs à terme les plus rapprochés sur le marché à terme du cacao de Londres et à la Bourse du café, du sucre et du cacao de New York à l'heure de clôture du marché de Londres. Les cours de Londres sont convertis en dollars des Etats-Unis la tonne au moyen du taux de change du jour à six mois de terme établi à Londres à la clôture. La moyenne libellée en dollars des Etats-Unis des cours de Londres et de New York est convertie en DTS au taux de change officiel quotidien approprié du dollar des Etats-Unis en DTS, publié par le Fonds monétaire international. Le Conseil décide du mode de calcul à employer quand seuls les cours sur l'un de ces deux marchés du cacao sont disponibles ou quand le marché des changes de Londres est fermé. Le passage à la période de trois mois suivante s'effectue le 15 du mois qui précède immédiatement le mois actif le plus rapproché où les contrats viennent à échéance.

3. Le Conseil peut, par un vote spécial, décider d'employer toute autre méthode pour calculer le prix quotidien qu'il estime plus satisfaisante que celle qui est prescrite dans le présent article.

Article 36

Avis d'importations et d'exportations

1. Le Directeur exécutif, conformément aux règles que le Conseil établit, tient un registre des importations et des exportations des Membres.

2. A cette fin, chaque Membre avise le Directeur exécutif, à des intervalles que le Conseil peut fixer, du volume de ses exportations de cacao par pays de destination et du volume de ses importations de cacao par pays d'origine, en y joignant tout autre renseignement que le Conseil peut demander.

3. Le Conseil fixe les règles qu'il juge nécessaires pour traiter les cas de non-observation des dispositions du présent article.

Article 37

Coefficients de conversion

1. Aux fins de déterminer l'équivalent fèves des produits dérivés du cacao, les coefficients de conversion sont les suivants : beurre de cacao 1,33; tourteaux de cacao et poudre de cacao 1,18; pâte/liqueur de cacao et amandes décortiquées 1,25. Le Conseil peut décider, s'il y a lieu, que d'autres produits contenant du cacao sont des produits

dérivés du cacao. Les coefficients de conversion applicables aux produits dérivés du cacao autres que ceux pour lesquels des coefficients de conversion sont indiqués dans le présent article sont fixés par le Conseil.

2. Le Conseil peut, par un vote spécial, réviser les coefficients de conversion indiqués au paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE IX. INFORMATION, ETUDES ET RECHERCHE

Article 38

Information

1. L'Organisation sert de centre pour la collecte, l'échange et la diffusion efficaces :

a) De renseignements statistiques sur la production, les prix, les exportations et les importations, la consommation et les stocks de cacao dans le monde; et

b) Dans la mesure où elle le juge approprié, de renseignements techniques sur la culture, la transformation et l'utilisation du cacao.

2. Outre les renseignements que les Membres sont tenus de communiquer en vertu d'autres articles du présent Accord, le Conseil peut demander aux Membres de lui fournir les données qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions, notamment des rapports périodiques sur les politiques de production et de consommation, les prix, les exportations et les importations, les stocks et les mesures fiscales.

3. Si un Membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai raisonnable les renseignements statistiques et autres, dont le Conseil a besoin pour le bon fonctionnement de l'Organisation, le Conseil peut requérir le Membre en question d'en expliquer les raisons. Si une assistance technique se révèle nécessaire à cet égard, le Conseil peut prendre toutes mesures qui s'imposent.

4. Le Conseil publie à des dates appropriées, mais pas moins de deux fois par année cacaoyère, des estimations de la production de cacao en fèves et des broyages pour cette année cacaoyère.

Article 39

Etudes

Le Conseil encourage, autant qu'il le juge nécessaire, des études sur l'économie de la production et de la distribution du cacao, y compris les tendances et les projections, l'incidence des mesures prises par le gouvernement dans les pays exportateurs et dans les pays importateurs sur la production et la consommation de cacao, les possibilités d'accroître la consommation de cacao dans ses usages traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages, ainsi que les effets de l'application du présent Accord sur les exportateurs et les importateurs de cacao, notamment en ce qui concerne les termes de l'échange, et il peut adresser des recommandations aux Membres sur les sujets à étudier. Pour encourager ces études, le Conseil peut coopérer avec des organisations internationales et d'autres institutions appropriées.

Article 40

Recherche-développement scientifique

Le Conseil peut encourager et favoriser la recherche-développement scientifique dans les domaines touchant la production, la transformation et la consommation de cacao, ainsi que la diffusion et l'application pratique des résultats obtenus en la matière. A cet effet, il peut coopérer avec des organisations internationales et des instituts de recherche.

Article 41

Examen et rapport annuels

1. Le Conseil examine, aussitôt que possible après la fin de chaque année cacaoyère, le fonctionnement du présent Accord et la manière dont les Membres se conforment aux principes dudit Accord et en servent les objectifs. Il peut alors adresser aux Membres des recommandations quant aux moyens d'améliorer le fonctionnement du présent Accord.

2. Le Conseil publie un rapport annuel. Ce rapport comporte une section relative à l'examen annuel prévu au paragraphe 1 du présent article et contient tous autres renseignements que le Conseil juge appropriés.

CHAPITRE X. COOPERATION AU SEIN DE L'ECONOMIE CACAOYERE

Article 42

Coopération au sein de l'économie cacaoyère

1. Le Conseil encourage les Membres à prendre l'avis d'experts des questions relatives au cacao.

2. Dans l'exécution des obligations que le présent Accord leur impose, les Membres mènent leurs activités de manière à respecter les circuits commerciaux établis et tiennent dûment compte des intérêts légitimes de tous les secteurs de l'économie cacaoyère.

3. Les Membres n'interviennent pas dans l'arbitrage des différends commerciaux entre acheteurs et vendeurs de cacao si des contrats ne peuvent être exécutés en raison de règlements établis aux fins de l'application du présent Accord, et ils n'opposent pas d'entraves à la conclusion des procédures arbitrales. Le fait que les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions du présent Accord n'est pas accepté, en pareils cas, comme motif de non-exécution d'un contrat ou comme défense.

SIXIEME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE XI. CACAO FIN ("FINE" OU "FLAVOUR")

Article 43

Cacao fin ("fine" ou "flavour")

1. Le Conseil, lors de sa première session suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, passe en revue l'annexe C et par vote spécial la révise, déterminant la proportion dans laquelle les pays visés à ladite annexe produisent et exportent exclusivement ou partiellement du cacao fin ("fine" ou "flavour"). Le Conseil peut ultérieurement à n'importe quel moment pendant la durée de cet Accord passer en revue et le cas échéant, par vote spécial, réviser l'annexe C. Le Conseil prend l'avis d'experts en la matière, en cas de besoin.

2. Les dispositions du présent Accord concernant la mise en oeuvre du plan de gestion de la production et le financement de ses opérations ne s'appliquent pas au cacao fin ("fine" ou "flavour") de tout Membre exportateur dont la production consiste exclusivement en cacao fin ("fine" ou "flavour").

3. Le paragraphe 2 ci-dessus s'applique également dans le cas de tout Membre exportateur dont une partie de la production consiste en cacao fin ("fine" ou "flavour"), à concurrence du pourcentage de sa production de cacao fin ("fine" ou "flavour"). Concernant la partie restante, les dispositions du présent Accord relatives au plan de gestion de la production s'appliquent.

4. Si le Conseil constate que la production ou les exportations de ces pays ont fortement augmenté, il prend les mesures voulues pour faire en sorte que les dispositions du présent article soient convenablement appliquées. S'il constate que ces dispositions ne sont pas convenablement appliquées, le pays responsable est, par un vote spécial du Conseil, éliminé de l'annexe C et soumis à toutes les restrictions et obligations prévues dans le présent Accord.

5. Les Membres exportateurs qui produisent uniquement du cacao fin ("fine" ou "flavour") ne prennent pas part au vote sur les questions relatives à l'administration du plan de gestion de la production, sauf lorsqu'il s'agit de la sanction prévue au paragraphe 4 qui concerne la révision de l'annexe C.

CHAPITRE XII. DISPENSE D'OBLIGATIONS ET MESURES DIFFERENCIEES ET CORRECTIVES

Article 44

Dispense d'obligations dans des circonstances exceptionnelles

1. Le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un Membre d'une obligation en raison de circonstances exceptionnelles ou critiques, d'un cas de force majeure, ou d'obligations internationales prévues par la Charte des Nations Unies à l'égard des territoires administrés sous le régime de tutelle.

2. Quand il accorde une dispense à un Membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Conseil précise explicitement selon quelles modalités, à quelles conditions et pour combien de temps le Membre est dispensé de ladite obligation, ainsi que les raisons de cette dispense.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, le Conseil n'accorde pas de dispense à un Membre en ce qui concerne l'obligation faite audit Membre, à l'article 25, de verser sa contribution, ou les conséquences qu'entraîne le défaut de versement.

Article 45

Mesures différenciées et correctives

Les Membres en développement importateurs et les pays les moins avancés qui sont Membres peuvent, si leurs intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord, demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre lesdites mesures appropriées à la lumière des dispositions de la résolution 93 (IV) adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

CHAPITRE XIII. CONSULTATIONS, DIFFERENDS ET PLAINTES

Article 46

Consultations

Chaque Membre accorde pleine et entière considération aux représentations qu'un autre Membre peut lui adresser au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, et il lui donne des possibilités adéquates de consultations. Au cours de ces consultations, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le Directeur exécutif fixe une procédure de conciliation appropriée. Les frais de ladite procédure ne sont pas imputables sur le budget de l'Organisation. Si cette procédure aboutit à une solution, il en est rendu compte au Directeur exécutif. Si aucune solution n'intervient, la question peut, à la demande de l'une des parties, être déférée au Conseil conformément à l'article 47.

Article 47

Différends

1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par les parties au différend est, à la demande de l'une des parties au différend, déféré au Conseil pour décision.

2. Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent article et a fait l'objet d'un débat, plusieurs Membres détenant ensemble un tiers au moins du total des voix, ou cinq Membres quelconques, peuvent demander au Conseil de prendre, avant de rendre sa décision, l'opinion, sur les questions en litige, d'un groupe consultatif spécial constitué ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3 du présent article.

3. a) A moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial, le groupe consultatif spécial est composé de :

i) Deux personnes, désignées par les Membres exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l'autre est un juriste qualifié et expérimenté;

ii) Deux personnes, désignées par les Membres importateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l'autre est un juriste qualifié et expérimenté;

iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes désignées conformément aux sous-alinéas i) et ii) ci-dessus ou, en cas de désaccord entre elles, par le Président du Conseil;

b) Il n'y a pas d'empêchement à ce que les ressortissants de Membres siègent au groupe consultatif spécial;

c) Les membres du groupe consultatif spécial siègent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement;

d) Les dépenses du groupe consultatif spécial sont à la charge de l'Organisation.

4. L'opinion motivée du groupe consultatif spécial est soumise au Conseil, qui règle le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes.

Article 48

Action du Conseil en cas de plainte

1. Toute plainte pour manquement, par un Membre, aux obligations que lui impose le présent Accord est, à la demande du Membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui l'examine et statue.

2. La décision par laquelle le Conseil conclut qu'un Membre enfreint les obligations que lui impose le présent Accord est prise à la majorité simple répartie et doit spécifier la nature de l'infraction.

3. Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non à la suite d'une plainte, qu'un Membre enfreint les obligations que lui impose le présent Accord, le Conseil peut, par un vote spécial, sans préjudice des autres mesures expressément prévués dans d'autres articles du présent Accord, y compris l'article 59 :

a) Suspendre les droits de vote de ce Membre au Conseil et au Comité exécutif; et

b) S'il le juge nécessaire, suspendre d'autres droits de ce Membre, notamment son éligibilité à une fonction au Conseil ou à l'un quelconque des comités de celui-ci, ou son droit d'exercer une telle fonction, jusqu'à ce qu'il soit acquitté de ses obligations.

4. Un Membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 3 du présent article demeure tenu de s'acquitter de ses obligations financières et autres obligations prévues par le présent Accord.

CHAPITRE XIV. NORMES DE TRAVAIL EQUITABLES

Article 49

Normes de travail équitables

Les Membres déclarent qu'afin d'élever le niveau de vie des populations et d'instaurer le plein emploi, ils s'efforceront de maintenir pour la main-d'oeuvre des normes et conditions de travail équitables dans les diverses branches de la production de cacao des pays intéressés, en conformité avec leur niveau de développement, en ce qui concerne aussi bien les travailleurs agricoles que les travailleurs industriels qui y sont employés.

CHAPITRE XV. ASPECTS RELATIFS A L'ENVIRONNEMENT

Article 50

Aspects relatifs à l'environnement

Les Membres prennent dûment en considération la gestion durable des ressources en cacao et de la transformation du cacao, eu égard aux principes relatifs au développement durable convenus à la huitième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement.

CHAPITRE XVI. DISPOSITIONS FINALES

Article 51

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.

Article 52

Signature

Le présent Accord sera ouvert à la signature des parties à l'Accord international de 1986 sur le cacao et des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur le cacao, 1992, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 16 août 1993 au 30 septembre 1993 inclus. Toutefois, le Conseil institué aux termes de l'Accord international de 1986 sur le cacao, ou le Conseil institué aux termes du présent Accord, pourra proroger le délai pour la signature du présent Accord. Il donnera immédiatement notification de cette prorogation au dépositaire.

Article 53

Ratification, acceptation, approbation

1. Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 septembre 1993. Toutefois, le Conseil institué aux termes de l'Accord international de 1986 sur le cacao, ou le Conseil institué aux termes du présent Accord, pourra accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date.

3. Chaque gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation indique, au moment du dépôt, s'il est Membre exportateur ou Membre importateur.

Article 54

Adhésion

1. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion du gouvernement de tout Etat aux conditions que le Conseil établit.

2. Le Conseil institué aux termes de l'Accord international de 1986 sur le cacao peut, en attendant l'entrée en vigueur du présent Accord, établir les conditions visées au paragraphe 1 du présent article, sous réserve de confirmation par le Conseil institué aux termes du présent Accord.

3. En établissant les conditions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le Conseil détermine dans laquelle des annexes du présent Accord l'Etat qui adhère audit Accord est réputé figurer, s'il ne figure pas dans l'une quelconque de ces annexes.

4. L'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.

Article 55

Notification d'application à titre provisoire

1. Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé les conditions d'adhésion, mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire que, conformément à sa procédure constitutionnelle et/ou à ses lois et règlements nationaux, il appliquera le présent Accord à titre provisoire soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 56 soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. Chaque gouvernement qui fait cette notification déclare, au moment où il la fait, s'il sera Membre exportateur ou Membre importateur.

2. Un gouvernement qui a notifié, conformément au paragraphe 1 du présent article, qu'il appliquera le présent Accord soit quand celui-ci entrera en vigueur soit à une date spécifiée est, dès lors, Membre à titre provisoire. Il reste Membre à titre provisoire jusqu'à la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 56

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 1993 ou à une quelconque date ultérieure, si à cette date des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant

dans l'annexe A, et des gouvernements qui représentent des pays importateurs groupant 60 % au moins des importations totales telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe B, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire. Il entrera aussi en vigueur à titre définitif, après être entré en vigueur à titre provisoire, dès que les pourcentages requis ci-dessus seront atteints par suite du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'ahdésion.

2. Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur à titre définitif conformément au paragraphe 1 du présent article, il entrera en vigueur à titre provisoire le 1er octobre 1993 si, à cette date, des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant dans l'annexe A et des gouvernements qui représentent des pays importateurs groupant 60 % au moins des importations totales telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe B ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou ont notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire quand il entrera en vigueur. Ces gouvernements seront Membres à titre provisoire.

3. Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies avant le 1er octobre 1993, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera, aussitôt qu'il le jugera possible, une réunion des gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire. Ces gouvernements pourront décider de mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie, à la date qu'ils fixeront, ou adopter toute autre disposition qu'ils jugeront nécessaire. Toutefois, les dispositions économiques du présent Accord relatives au plan de gestion de la production n'entreront pas en vigueur à moins que des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant dans l'annexe A n'aient déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou aient notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire quand il entrera en vigueur.

4. Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou une notification d'application à titre provisoire est déposé après l'entrée en vigueur du présent Accord conformément au paragraphe 1, au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du présent article, l'instrument ou la notification prend effet à la date du dépôt, et en ce qui concerne la notification d'application à titre provisoire, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 55.

Article 57

Réserves

Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l'objet de réserves.

Article 58

Retrait

1. A tout moment après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout Membre peut se retirer du présent Accord en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Le Membre informe immédiatement le Conseil de sa décision.

2. Le retrait prend effet 90 jours après réception de la notification par le dépositaire. Si, par suite d'un retrait le nombre de Membres est insuffisant pour que soient satisfaites les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 56 pour l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil se réunit en session extraordinaire pour examiner la situation et prendre les décisions appropriées.

Article 59

Exclusion

Si le Conseil conclut, suivant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 48, qu'un Membre enfreint les obligations que le présent Accord lui impose, et s'il détermine en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce Membre de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette exclusion au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la date de la décision du Conseil, ledit Membre cesse d'être Membre de l'Organisation.

Article 60

Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion

En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, le Conseil procède à la liquidation des comptes de ce Membre. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce Membre, qui est, d'autre part, tenu de lui régler toute somme qu'il lui doit à la date effective du retrait ou de l'exclusion; toutefois, s'il s'agit d'une Partie contractante qui ne peut accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse de participer au présent Accord en vertu du paragraphe 2 de l'article 62, le Conseil peut liquider le compte de la manière qui lui semble équitable.

Article 61

Durée, prorogation et fin

1. Le présent Accord reste en vigueur jusqu'à la fin de la cinquième année cacaoyère complète suivant son entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit prorogé en application du paragraphe 3 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 4 du présent article.

2. Tant que l'Accord est en vigueur, le Conseil peut, par un vote spécial, décider qu'il fera l'objet de nouvelles négociations afin que le nouvel accord négocié puisse être mis en vigueur à la fin de la cinquième année cacaoyère visée au paragraphe 1 du présent article, ou à la fin de toute période de prorogation décidée par le Conseil conformément au paragraphe 3 du présent article.

3. Le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord, en totalité ou en partie, pour deux périodes n'excédant pas deux années cacaoyères chacune. Le Conseil notifie cette prorogation au dépositaire.

4. Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord, lequel prend alors fin à la date fixée par le Conseil, étant entendu que les obligations assumées par les Membres en vertu de l'article 25 subsistent jusqu'à ce que les engagement financiers relatifs au fonctionnement du présent Accord aient été remplis. Le Conseil notifie cette décision au dépositaire.

5. Nonobstant la fin du présent Accord de quelque façon que ce soit, le Conseil continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour liquider l'Organisation, en apurer les comptes et en répartir les avoirs; il a pendant cette période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 58, un Membre qui ne désire pas participer au présent Accord tel qu'il est prorogé en vertu du présent article en informe le Conseil. Ce Membre cesse d'être partie au présent Accord à compter du début de la période de prorogation.

Article 62

Amendements

1. Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux Parties contractantes un amendement au présent Accord. L'amendement prend effet 100 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de Parties contractantes qui représentent 75 % au moins des Membres exportateurs groupant 85 % au moins des voix des Membres exportateurs, et de Parties contractantes qui représentent 75 % au moins des Membres importateurs groupant 85 % au moins des voix des Membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil peut, par un vote spécial, avoir fixée. Le Conseil peut fixer un délai avant l'expiration duquel les Parties contractantes doivent notifier au dépositiaire qu'elles acceptent l'amendement, et si l'amendement n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce délai, il est réputé retiré.

2. Tout Membre au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'acceptation d'un amendement à la date où celui-ci entre en vigueur cesse, à cette date, de participer au présent Accord, à moins que le Conseil ne décide de prolonger la période fixée pour recevoir l'acceptation dudit Membre de façon que celui-ci puisse mener à terme ses procédures internes. Ce Membre n'est pas lié par l'amendement jusqu'à ce qu'il ait notifié son acceptation dudit amendement.

3. Dès l'adoption d'une recommandation d'amendement, le Conseil adresse au dépositaire copie de l'amendement. Le Conseil donne au dépositaire les renseignements nécessaires pour determiner si le nombre des notifications d'acceptation reçues est suffisant pour que l'amendement prenne effet.

Article 63

Dispositions supplémentaires et transitoires

1. Le présent Accord est réputé remplacer l'Accord international de 1986 sur le cacao.

2. Toutes les dispositions prises en vertu de l'Accord international de 1986 sur le cacao, soit pas l'Organisation ou par l'un de ses organes, soit en leur nom, qui seront en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et dont il n'est pas spécifié que l'effet expire à cette date resteront en vigueur à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées.

FAIT à Genève, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Les textes du présent Accord en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font tous également foi.

ANNEXES

Annexe A

Exportations de cacao a/ calculées aux fins de l'article 56 (Entrée en vigueur)

Pays	b/	1989/90	1990/91	1991/92	Moyenne sur trois ans 1989/90-1991/92	
		(milliers de tonnes)				Part
Côte d'Ivoire	m	736.4	803.9	729.5	756.60	35.37 %
Ghana	m	254.5	265.1	284.8	268.13	12.54 %
Brésil	m	270.0	277.9	220.2	256.03	11.97 %
Malaisie		226.0	211.2	211.2	216.13	10.10 %
Nigéria	m	142.8	147.2	105.5	131.83	6.16 %
Indonésie		100.0	130.3	164.8	131.70	6.16 %
Cameroun	m	123.1	109.1	106.8	113.00	5.28 %
Equateur	m	105.1	102.1	80.9	96.03	4.49 %
République dominicaine		53.3	37.1	43.4	44.60	2.09 %
Papouasie-Nouvelle-Guinée	m	40.8	33.4	40.9	38.37	1.79 %
Colombie		9.4	10.1	8.6	9.37	0.44 %
Venezuela	m	8.4	10.0	7.7	8.70	0.41 %

Pays	b/	1989/90	1990/91	1991/92	Moyenne sur trois ans 1989/90-1991/92	
		(milliers de tonnes)				Part
Sierra Leone	m	5.3	13.4	7.3	8.67	0.41 %
Togo	m	5.1	9.3	8.0	7.80	0.36 %
Mexique	m	8.0	1.6	11.9	7.17	0.34 %
Pérou		4.8	5.2	6.4	5.47	0.26 %
Guinée équatoriale		7.6	5.2	3.5	5.43	0.25 %
Iles Salomon		3.6	4.1	3.5	3.73	0.17 %
Zaïre		3.6	3.4	3.2	3.40	0.16 %
Sao Tomé-et-Principe		2.8	2.6	2.6	2.67	0.12 %
Madagascar		2.5	2.5	2.9	2.63	0.12 %
Haïti	m	2.8	1.9	2.6	2.43	0.11 %
Honduras		2.0	3.0	2.3	2.43	0.11 %
Libéria		4.5	2.0	0.5	2.33	0.11 %
Vanuatu		2.2	2.2	2.3	2.23	0.10 %
République-Unie de Tanzanie		2.0	2.5	2.0	2.17	0.10 %

Pays	b/	1989/90	1990/91	1991/92	Moyenne sur trois ans 1989/90-1991/92	
		(milliers de tonnes)				Part
Costa Rica		2.9	1.2	1.2	1.77	0.08 %
Jamaïque	m	1.3	1.3	1.8	1.47	0.07 %
Gabon	m	1.6	1.4	1.4	1.47	0.07 %
Trinité-et-Tobago	m	1.4	1.2	0.9	1.17	0.05 %
Grenade	m	1.1	1.1	0.7	0.97	0.05 %
Bolivie		1.4	1.3	0.1	0.93	0.04 %
Congo		0.9	0.3	0.7	0.63	0.03 %
Ouganda		0.2	0.6	0.6	0.47	0.02 %
Fidji		0.3	0.2	0.3	0.27	0 01 %
Samoa	m	0.5	-	-	0.17	0.01 %
Panama		0.3	0.1	0.1	0.17	0.01 %
Sri Lanka		0.1	0.2	-	0.10	-
Guatemala	m	0.1	-0.1	0.3	0.10	-
Nicaragua		0.1	0.1	-	0.07	-

Pays	b/	1989/90	1990/91	1991/92	Moyenne sur trois ans 1989/90-1991/92	
		(milliers de tonnes)				Part
Dominique		-	-	0.1	0.03	-
Suriname		0.1	-	-	0.03	-
Total	c/	2139.90	2205.20	2071.50	2138.87	100.00 %

Source : Organisation inernationale du cacao, Bulletin trimestriel de statistiques du cacao, vol. XIX, No 2 (mars 1993).

a/ Moyenne, pour les trois années 1989/90-1991/92, des exportations nettes de fèves de cacao, augmentées des exportations nettes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion suivants : 1,33 pour le beurre de cacao; 1,18 pour la poudre et les tourteaux de cacao; 1,25 pour la pâte/liqueur de cacao.

b/ Liste limitée aux pays qui ont exporté individuellement, en moyenne, au moins 10 tonnes de cacao pendant la période triennale 1989/90-1991/92, sur la base des renseignements dont dispose le secrétariat de l'Organisation internationale du cacao.

c/ Les chiffres ayant été arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement aux totaux indiqués.

m Membre de l'Accord international de 1986 sur le cacao (tel que prorogé), au 22 juin 1993.

\- Montant nul, négligeable ou inférieur à l'unité utilisée.

Annexe B

Importations de cacao a/ calculées aux fins de l'article 56 (Entrée en vigueur)

Pays ou territoire b/		1989/90	1990/91	1991/92	Moyenne sur trois ans 1989/90-1991/92	
		(milliers de tonnes)				Part
Etats-Unis d'Amérique		612.2	602.0	679.1	631.10	23.74 %
Allemagne c/	m	376.7	409.2	402.3	396.07	14.90 %
Pays-Bas	m	313.5	327.9	268.0	303.13	11.40 %
Royaume-Uni	m	189.9	214.7	228.0	210.87	7.93 %
France	m	165.0	187.0	183.7	178.57	6.72 %
Belgique/Luxembourg	m	92.7	98.3	108.4	99.80	3.75 %
Italie	m	79.6	86.0	97.4	87.67	3.30 %
Japon	m	79.9	84.7	79.0	81.20	3.05 %
Espagne	m	60.6	66.3	72.6	66.50	2.50 %
Singapour		77.3	46.5	59.6	61.13	2.30 %
Fédération de Russie d/	m	86.2	70.2	14.6	57.00	2.14 %
Canada		52.1	51.2	58.7	54.00	2.03 %
Suisse	m	44.1	43.9	45.8	44.60	1.68 %
Australie		33.3	33.3	35.1	33.90	1.28 %

Pays ou territoire	b/	1989/90	1990/91	1991/92	Moyenne sur trois ans 1989/90-1991/92	
		(milliers de tonnes)				Part
Pologne		23.3	31.0	28.6	27.63	1.04 %
Autriche		25.5	27.3	25.6	26.13	0.98 %
Chine		19.2	28.6	30.4	26.07	0.98 %
Argentine		9.0	26.3	27.5	20.93	0.79 %
Irlande	m	18.7	17.0	20.3	18.67	0.70 %
Suède	m	18.0	19.2	17.1	18.10	0.68 %
Hongrie	m	14.5	16.1	11.5	14.03	0.53 %
Yougoslavie	m	11.3	15.3	15.4	14.00	0.53 %
République de Corée		11.2	13.1	12.6	12.30	0.46 %
Afrique du Sud		11.9	12.5	10.8	11.73	0.44 %
Turquie		9.6	12.1	13.1	11.60	0.44 %
Grèce	m	13.3	11.8	9.0	11.37	0.43 %
République tchèque	e/	8.2	10.9	13.1	10.73	0.40 %
Norvège	m	9.4	9.3	9.7	9.47	0.36 %
Philippines	f/	10.2	10.7	6.9	9.27	0.35 %
Finlande	m	8.7	8.1	8.9	8.57	0.32 %

Pays ou territoire	b/	1989/90	1990/91	1991/92	Moyenne sur trois ans 1989/90-1991/92	
		(milliers de tonnes)				Part
Danemark	m	7.3	9.0	8.3	8.20	0.31 %
Roumanie		7.7	7.0	6.9	7.20	0.27 %
Nouvelle-Zélande		6.4	8.2	5.6	6.73	0.25 %
Israël		5.0	6.8	6.0	5.93	0.22 %
Thaïlande		4.6	6.3	6.4	5.77	0.22 %
Chili		4.0	6.4	6.5	5.63	0.21 %
Slovaquie	e/	4.1	5.4	6.6	5.37	0.20 %
Portugal	m	4.0	5.8	5.6	5.13	0.19 %
Bulgarie	m	5.2	4.8	4.1	4.70	0.18 %
Egypte		0.5	4.8	4.4	3.23	0.12 %
Uruguay		1.9	3.2	2.7	2.60	0.10 %
République arabe syrienne		1.6	2.3	3.1	2.33	0.09 %
Kenya		1.3	1.2	1.0	1.17	0.04 %
Algérie		1.1	1.5	0.8	1.13	0.04 %
Tunisie		0.8	1.1	1.4	1.10	0.04 %

Pays ou territoire b/	1989/90	1990/91	1991/92	Moyenne sur trois ans 1989/90-1991/92	
	(milliers de tonnes)				Part
Maroc	0.8	0.8	1.4	1.00	0.04 %
Iran, République islamique d'	0.9	0.4	1.3	0.87	0.03 %
Hong-kong	0.6	0.4	1.4	0.80	0.03 %
Arabie Saoudite	0.4	0.7	1.2	0.77	0.03 %
Islande	0.7	0.6	0.7	0.67	0.03 %
Liban	0.4	1.0	0.6	0.67	0.03 %
El Salvador	0.8	0.8	0.3	0.63	0.02 %
Jordanie	0.5	0.7	0.3	0.50	0.02 %
Chypre	0.3	0.4	0.4	0.37	0.01 %
Zimbabwe	0.1	0.2	0.6	0.30	0.01 %
Iraq	0.6	-	0.2	0.27	0.01 %
Inde	-0.1	-0.1	0.9	0.23	0.01 %
Jamahiriya arabe libyenne	0.2	0.3	0.1	0.20	0.01 %
Malte	0.1	0.1	0.1	0.10	-

Pays ou territoire	b/	1989/90	1990/91	1991/92	Moyenne sur trois ans 1989/90-1991/92	
		(milliers de tonnes)				Part
Autres ex-républiques soviétiques	d/	47.6	22.4	16.8	28.93	1.09 %
Total	g/	2594.5	2693.0	2688.5	2658.67	100.00 %

Source : Organisation internationale du cacao, Bulletin trimestriel de statistiques du cacao, vol. XIX, No 2 (mars 1993), et estimations du secrétariat de l'Organisation internationale du cacao.

a/ Moyenne, pour les trois années 1989/90-1991/92, des importations nettes de fèves de cacao, augmentées des importations brutes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion suivants : 1,33 pour le beurre de cacao; 1,18 pour la poudre et les tourteaux de cacao; 1,25 pour la pâte/liqueur de cacao.

b/ Liste limitée aux pays qui ont importé individuellement, en moyenne, au moins 10 tonnes de cacao pendant la période triennale 1989/90-1991/92, sur la base des renseignements dont dispose le secrétariat de l'Organisation internationale du cacao.

c/ Statistiques correspondant aux importations agrégées de l'ancienne République fédérale d'Allemagne et de l'ancienne République démocratique allemande, ajustées en fonction des estimations concernant le commerce intérieur national.

d/ Pour la Fédération de Russie, estimations provisoires établies sur la base de données fournies par la délégation russe. Pour les "autres ex-républiques soviétiques", on a soustrait les chiffres correspondant à la Fédération de Russie des totaux pour l'ex-URSS.

e/ Estimations provisoires établies sur la base de statistiques pour l'ancienne Tchécoslovaquie. Les montants ont été divisés entre la République tchèque et la Slovaquie dans une proportion de 2 pour 1 en faveur de la première.

f/ Les Philippines peuvent également être considérées comme un pays exportateur.

g/ Les chiffres ayant été arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement aux totaux indiqués.

m Membre de l'Accord international de 1986 sur le cacao (tel que prorogé), au 22 juin 1993.

\- Montant nul, négligeable ou inférieur à l'unité utilisée.

Annexe C

Pays producteurs exportant soit exclusivement soit partiellement du cacao fin ("fine" ou "flavour")

Costa Rica
Dominique
Equateur
Grenade
Indonésie
Jamaïque
Madagascar
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-Grenadines
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sri Lanka
Suriname
Trinité-et-Tobago
Venezuela

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1993 SUL CACAO

CAPITOLO PRIMO - OBIETTIVI

Articolo primo

1. Gli obiettivi dell'Accordo internazionale del 1993 sul cacao (in appresso denominato il presente Accordo alla luce della Risoluzione 93 (IV) della "Nuova partnership per lo sviluppo: l'impegno di Cartagine" e gli obiettivi pertinenti figuranti nello "Spirito di Cartagine" adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo sono di:

a) Promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione in tutti i settori dell'economia mondiale del cacao;

b) Contribuire alla stabilizzazione del mercato mondiale del cacao nell'interesse di tutti i Membri, cercando in particolare:

i) di favorire lo sviluppo equilibrato dell'economia mondiale del cacao, mirando ad agevolare i necessari adeguamenti della produzione e ad incentivare il consumo in modo da realizzare un equilibrio a medio e lungo termine tra l'offerta e la domanda;

ii) di assicurare un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli, equi sia per i produttori che per i consumatori;

c) Agevolare l'espansione del commercio internazionale del cacao;

d) Promuovere la trasparenza del funzionamento dell'economia mondiale del cacao grazie alla raccolta, all'analisi ed alla divulgazione di statistiche pertinenti ed alla realizzazione di studi adeguati;

e) incentivare la ricerca-sviluppo scientifica nel settore del cacao;

f) fornire un quadro appropriato per dibattere tutte le questioni relative all'economia mondiale del cacao;

CAPITOLO II. DEFINIZIONI

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Il termine "cacao" indica il cacao in fave ed i prodotti derivati dal caco;

2. L'espressione "prodotti derivati dal cacao" indica i prodotti fabbricati esclusivamente con il cacao in fave come pasta/liquore di cacao, burro di cacao, polvere di cacao senza l'aggiunta di zucchero, pasta senza burro e mandorle scorticate nonchè ogni altro prodotto contenente cacao che il Consiglio potrà se del caso designare;

3. L'espressione "anno del cacao" indica il periodo di dodici mesi che va dal 1 ottobre al 30 settembre compreso;

4. L'espressione "Parte contraente" indica un governo o una organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 che ha accettato di essere vincolata dal presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo;

5. Il termine "Consiglio" indica il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6;

6. L'espressione "prezzo quotidiano" indica l'indicatore rappresentativo del prezzo internazionale del cacao utilizzato ai fini del presente Accordo e calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 35;

7. L'espressione "entrata in vigore" indica, salvo diversa precisazione, la data alla quale il presente Accordo entra in vigore, a titolo sia provvisorio, sia definitivo;

8. L'espressione "paese esportatore" o "Membro esportatore" indica rispettivamente un paese o un Membro le cui esportazioni di cacao convertite nell'equivalente di cacao in fave superano le importazioni. Tuttavia un paese le cui importazioni di cacao convertite nell'equivalente di cacao in fave superano le esportazioni ma la cui produzione supera le importazioni può se lo desidera essere Membro esportatore;

9. L'espressione "esportazione di cacao" indica tutto il cacao che lascia il territorio doganale di qualunque paese e l'espressione "importazioni di cacao" indica tutto il cacao che entra nel territorio doganale di qualunque paese, rimanendo inteso che ai fini di queste definizioni il territorio doganale,nel caso di un Membro che comprende piu di un territorio doganale si considera come comprensivo dell'insieme dei territori doganali di questo Membro;

10. L'espressione "cacao fine (fine o flavour)" indica il cacao prodotto nei paesi elencati come produttori di cacao fine ("fine" o "flavour") nelle proporzioni specificate dal Consiglio secondo le disposizioni dell'articolo 43;

11. L'espressione "paese importatore" o "membro importatore" indica rispettivamente un paese o un membro le cui importazioni di cacao convertite nell'equivalente del cacao in fave superano le esportazioni;

12. Il termine "Membro" indica una Parte contraente secondo la definizione fornita sopra;

13.Il termine "Organizzazione" significa l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 5;

14. L'espressione "paese produttore" indica un paese che produce cacao in quantitativi importanti dal punto di vista commerciale;

15. L'espressione "piano di gestione della produzione" indica il piano previsto all'articolo 28 come mezzo per equilibrare la produzione mondiale ed il consumo globale a medio ed a lungo termine;

16. L'espressione "programma di gestione della produzione" indica tutte le misure ed attività intraprese da un membro esportatore per conseguire gli obiettivi del piano di gestione della produzione menzionato all'articolo 29;

17. L'espressione " maggioranza ripartita semplice " significa la maggioranza dei voti espressi dai Membri esportatori e la maggioranza dei voti espressi dai Membri importatori, computati separatamente;

18.L'espressione "diritti di tiraggio speciali (DTS)" indica i diritti di tiraggio speciali del Fondo monetario internazionale;

19. L'espressione "voto speciale" indica i due terzi dei voti espressi dai membri esportatori ed i due terzi dei voti espressi dai membri importatori computati separatamente a condizione che almeno cinque membri esportatori ed una maggioranza dei membri importatori siano presenti.

20. Il termine "tonnellata" indica una massa di 1 000 chilogrammi, ossia 2 204,6 libbre avoirdupois, ed il termine libbra indica la libbra avoirdupois ossia 453,597 grammi.

SECONDA PARTE: DISPOSIZIONI STATUTARIE

CAPITOLO III.MEMBRI

Articolo 3

Membri dell'Organizzazione

1. Ciascuna Parte contraente é Membro dell'Organizzazione.

2. Sono istituite due categorie di Membri dell'Organizzazione, e cioé:

a) I Membri esportatori;

b) I Membri importatori.

3. Un Membro può cambiare categoria secondo le condizioni stabilite dal Consiglio.

Articolo 4

Partecipazione di organizzazioni inter-governative

1. Ogni riferimento nel presente Accordo ad un "governo" o a "governi" sarà considerato valido anche per la Comunità Economica Europea e per ogni altra organizzazione inter-governativa avente responsabilità nella negoziazione, nella stipula e nell'attuazione di accordi internazionali, in particolare di accordi relativi ai prodotti di base. Di conseguenza, ogni menzione nel presente Accordo riguardo alla firma, ratifica, accettazione o approvazione o alla notifica di applicazione provvisoria ovvero all'adesione sarà considerata, per quanto riguarda tali organizzazioni intergovernative valida anche per la firma, ratifica, accettazione o approvazione o per la notifica di applicazione provvisoria ovvero l'adesione di tali organizzazioni.

In caso di voto su questioni di loro competenza, dette organizzazioni inter-governative dispongono di un numero di voti pari al totale dei voti assegnati ai loro Stati membri secondo l'articolo 10. In tal caso gli Stati membri di dette organizzazioni non sono autorizzati ad esercitare i loro diritti di voto individuali.

3. Tali organizzazioni possono partecipare ai lavori del Comitato esecutivo su questioni di loro competenza.

CAPITOLO IV. ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Articolo 5
Istituzione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao

1. L'Organizzazione internazionale del cacao creata dall'Accordo internazionale del 1972 sul cacao continua ad esistere; essa assicura l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e ne controlla l'applicazione.

2. L'Organizzazione esercita le sue funzioni tramite:

a) Il Consiglio internazionale del Cacao ed il Comitato esecutivo;

b) Il Direttore esecutivo ed altri membri del personale.

3. La sede dell'Organizzazione é a Londra a meno che il Consiglio, con votazione speciale, non decida diversamente.

Articolo 6

Composizione del Consiglio Internazionale del cacao

1. L'Autorità suprema dell'Organizzazione è il Consiglio internazionale del cacao, costituito dai tutti i Membri dell'Organizzazione.

2. Ciascun Membro è rappresentato al Consiglio da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o piu sostituti. Ciascun Membro può inoltre affiancare al suo rappresentante o ai suoi sostituti uno o piu consiglieri.

Articolo 7
Poteri e funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e compie tutte le funzioni necessarie all'applicazione delle disposizioni formali del presente Accordo o vigila sul loro adempimento.

2. Il Consiglio non é abilitato a stipulare alcun obbligo che non rientri nella portata di applicazione del presente Accordo e non può essere considerato come essendovi stato autorizzato dai Membri; in modo partiicolare, non ha facoltà di prendere denaro in prestito. Nell'esercizio della sua facoltà di stipulare, il Consiglio includerà nei suoi contratti le condizioni della presente disposizione e dell'articolo 23 affinchè le altre parti ai contratti ne vengano a conoscenza; tuttavia, se queste condizioni non sono incluse, non per questo il contratto sarà inficiato da nullità e non si riterrà che il Consiglio abbia abusato dei poteri che gli sono conferiti.

3. Il Consiglio adotta con voto speciale i regolamenti necessari all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e compatibili con queste ultime, in particolar modo il proprio regolamento interno e quello dei suoi comitati, il regolamento finanziario ed il regolamento del personale dell'Organizzazione. Il Consiglio può prevedere nel proprio regolamento interno una procedura che gli consenta di adottare, senza riunirsi, decisioni su questioni particolari.

4. Il Consiglio tiene i registri necessari per l'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Accordo ed ogni altro registro che ritenga appropriato.

5.Il Consiglio può istituire tutti i gruppi di lavoro necessari per aiutarlo ad adempiere alle sue funzioni.

Articolo 8
Presidente e Vice-presidente del Consiglio

1. Il Consiglio elegge, per ciascun anno che corrisponde all'anno del cacao , un Presidente nonché un primo ed un secondo vice-presidente che non sono rimunerati dall'Organizzazione.

2. Il Presidente ed il primo Vice-Presidente sono entrambi eletti tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, ed il secondo Vice Presidente é eletto tra i rappresentanti dell'altra categoria. Le due categorie si alterneranno per ogni anno di produzione del cacao.

3. In caso di assenza temporanea concomitante del Presidente e dei due Vice-Presidenti, o in caso di assenza permanente di uno o più tra di loro, il Consiglio può eleggere, tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei Membri importatori, come convenga, nuovi titolari di queste funzioni, provvisori o permanenti a seconda dei casi.

4. Né il Presidente, né nessun altro Membro dell'Ufficio che presiede una riunione del Consiglio, può partecipare alla votazione. Il suo sostituto può esercitare i diritti di voto del membro che rappresenta.

Articolo 9
Sessioni del Consiglio

1. In linea di massima il Consiglio si riunisce semestralmente in sessione ordinaria, nell'anno di produzione del cacao.

2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria qualora decida in tal modo, oppure se ha ricevuto una richiesta in tal senso:

a) sia da cinque Membri;

b) sia da un Membro o da più Membri che detengono almeno 200 voti

c) sia dal Comitato esecutivo;

d) sia dal Direttore esecutivo, ai sensi degli articoli 22 e 58.

3. Le sessioni del Consiglio sono annunciate con almeno 30 giorni di calendario di anticipo, salvo in casi di urgenza.

4. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente con votazione speciale. Se, su invito di un Membro, il Consiglio si riunisce altrove che presso la sede dell'Organizzazione, tale membro si farà carico delle spese supplementari che ne risultano.

Articolo 10

Voti

1. I Membri esportatori detengono insieme 1 000 voti ed i Membri importatori detengono insieme 1 000 voti; tali voti sono ripartiti nell'ambito di ciascuna categoria di Membri, vale a dire quella dei Membri esportatori e quella dei Membri importatori, secondo le disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per ciascun anno del cacao, i voti dei Membri esportatori sono ripartiti come segue: ciascun Membro esportatore detiene cinque voti di base. I rimanenti voti sono ripartiti tra tutti i Membri esportatori in proporzione al volume medio delle loro esportazioni di cacao nei tre anni del cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione ha pubblicato dati nell'ultimo numero del Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao.

3. Per ciascun anno del cacao, i voti dei Membri importatori sono ripartiti come segue: 100 voti sono ripartiti in maniera uguale, secondo il numero intero di voti più ravvicinato per ogni Membro. I rimanenti voti sono suddivisi in base alla percentuale rappresentata, nei tre anni del cacao precedenti per i quali l'Organizzazione dispone di cifre definitive, dalla media delle importazioni annuali di ogni Membro importatore nel totale delle medie dell'insieme dei Membri importatori. A tal fine, le importazioni saranno calcolate aggiungendo alle importazioni nette di cacao in fave le importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite nell'equivalente in fave secondo i coefficienti specificati all'articolo 37.

34. Se per una qualunque ragione si presentino difficoltà relative alla determinazione o all'aggiornamento dei dati statistici di base per il calcolo dei voti secondo le norme dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio puo, con un voto speciale, decidere di adottare una diversa base statistica per il calcolo dei voti.

5. Nessun Membro può detenere più di 400 voti. I voti in eccedenza a questo numero, risultanti dai calcoli di cui ai paragrafi 2,3 e 4 del presente articolo sono ridistribuiti tra gli altri Membri secondo il disposto di detti paragrafi.

6. Se la composizione dell'Organizzazione e modificata, o se il diritto di voto di un Membro e sospeso o ristabilito in applicazione di una norma del presente Accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti secondo il presente articolo.

7. Non vi può essere frazionamento dei voti.

Articolo 11
Procedura di voto del Consiglio

1. Ciascun Membro dispone, per il voto, del numero di voti in suo possesso e nessun Membro può dividere i suoi voti. Tuttavia, un Membro non è tenuto ad esprimere , nei voti che è autorizzato ad utilizzare in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, la stessa preferenza di quella espressa nei suoi propri voti.

2. Per mezzo di notifica scritta indirizzata al Presidente del Consiglio, ogni Membro esportatore può autorizzare ogni altro Membro esportatore, ed ogni Membro importatore può autorizzare ogni altro Membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto in ogni riunione del Consiglio. In questo caso, non é applicabile la limitazione prevista al paragrafo 5 dell'articolo 10.

3. Un Membro autorizzato da un altro Membro ad utilizzare i voti che tale altro Membro detiene in virtù dell'articolo 10 utilizza questi voti in conformità con le istruzioni ricevute da detto Membro.

Articolo 12
Decisioni del Consiglio

1. Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni con un voto a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente Accordo non preveda un voto speciale.

2. Non é tenuto conto, nel computo dei voti necessari per ogni decisione o raccomandazione del Consiglio, dei voti dei Membri che si astengono.

3. La seguente procedura si applica ad ogni decisione che il Consiglio , ai sensi del presente Accordo adottare mediante una speciale votazione:

a) se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, essa é rimessa ai voti entro 48 ore , se il Consiglio così decide con un voto a maggiornaza ripartita semplice;

b) se, in questo secondo scrutinio, la proposta non ottiene ancora la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di

uno o di due Membri esportatori o di uno o di due Membri importatori essa é rimessa ai voti entro 24 ore se il Consiglio così decide con un voto a maggioranza ripartita semplice;

c) se, in questo terzo scrutinio, la proposta non ha ancora ottenuto la maggioranza richiesta a causa del voto negativo espresso da un Membro esportatore o da un Membro importatore, essa é considerata adottata;

d) se il Consiglio non rimette ai voti una proposta, la proposta é considerata respinta.

4. I Membri si impegnano a considerarsi come vincolati da tutte le decisioni che il Consiglio adotta in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 13
Cooperazione con altre organizzazioni

1. Il Consiglio adotta ogni adeguata disposizione in vista di procedere a consultazioni o a cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e dei suoi organi, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, e le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite ed organizzazioni inter-intergovernative appropriate.

2. Il Consiglio, in considerazione del particolare ruolo assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base,tiene informata l'Organizzazione, come opportuno, riguardo alle sue attività ed ai suoi programmi di lavoro.

3. Il Consiglio può inoltre adottare ogni adeguata disposizione per mantenere contatti effettivi con le organizzazioni internazionali di produttori, di negozianti e di lavoranti di cacao.

4. Il Consiglio si adopera per far partecipare ai suoi lavori sulla politica di produzione e di consumo del cacao le istituzioni finanziarie internazionali e le altre Parti che si interessano all'economia mondiale del cacao.

Articolo 14
Ammissione di osservatori

1.Il Consiglio può invitare ogni paese non Membro ad assistere in qualità di osservatore ad una qualunque delle riunioni.

2.Il Consiglio può inoltre invitare una qualunque delle organizzazioni di cui all'articolo 13 ad assistere ad una qualunque delle sue riunioni in qualità di osservatore.

Articolo 15

Composizione del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo si compone di dieci Membri esportatori e di dieci Membri importatori. Se tuttavia il numero dei Membri esportatori o il numero dei Membri importatori dell'Organizzazione é inferiore a dieci, il Consiglio può, pur mantenendo la parità tra le due categorie di Membri, decidere con un voto speciale il numero totale dei membri del Comitato esecutivo. I Membri del Comitato esecutivo sono eletti per ogni anno del cacao secondo l'articolo 16 e sono rieleggibili.

2. Ciascun Membro eletto é rappresentato al Comitato esecutivo da un rappresentante e se lo desidera da uno o più sostituti. Può inoltre affiancare al suo rappresentante o ai suoi sostituti uno o più Consiglieri.

3. Il Presidente ed il Vice-presidente del Comitato esecutivo eletti dal Consiglio per ogni anno del cacao sono entrambi selezionati sia tra i rappresentanti dei Membri esportatori, sia tra i rappresentanti dei Membri importatori. Le due categorie si alternano per ogni anno del cacao. In caso di assenza provvisoria e permanente del Presidente e del Vice-presidente, il Comitato esecutivo può eleggere tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra i rappresentanti dei Membri importatori a seconda dei casi, nuovi titolari di tali funzioni, a titolo provvisorio o permanente a seconda dei casi. Né il Presidente, né alcun altro Membro dell'Ufficio che presiede una riunione del Comitato esecutivo, possono partecipare alla votazione. Il sostituto può esercitare i diritti di voto del membro che rappresenta.

4. Il Comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell'Organizzazione salvo se decide diversamente con un voto speciale. Se il Comitato esecutivo si riunisce in un luogo diverso dal luogo dell'Organizzazione, su invito di un Membro, detto Membro si fa carico delle spese supplementari che ne risultano.

Articolo 16

Elezione del Comitato esecutivo

1. I Membri esportatori ed i Membri importatori del Comitato esecutivo sono eletti al Consiglio rispettivamente dai Membri esportatori e dai Membri importatori. L'elezione in ciascuna categoria ha luogo secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ciascun Membro assegna ad un solo candidato tutti i voti di cui dispone in virtù dell'articolo 10. Un Membro puo assegnare ad un altro candidato i voti che e autorizzato ad utilizzare ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 11.

3. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Articolo 17

Competenza del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo é responsabile dinnanzi al Consiglio ed esercita le sue funzioni sotto la direzione generale del Consiglio.

2. Il Comitato esecutivo segue costantemente l'andamento del mercato e raccomanda al Consiglio le misure che ritiene opportune.

3. Fatto salvo il diritto del Consiglio di esercitare una qualunque delle sue prerogative, il Consiglio può con un voto a maggioranza semplice ripartita o con un voto speciale a seconda che la decisione del Consiglio in materia esiga un voto a maggioranza semplice ripartita o un voto speciale, delegare al Comitato esecutivo una qualunque delle sue prerogative ad eccezione delle seguenti:

a) Ridistribuzione dei voti secondo l'articolo 10;
b) approvazione del bilancio amministrativo e determinazione dei contributi secondo l'articolo 24;
c) revisione della lista dei produttori di cacao fine ("fine" o "flavour") secondo l'articolo 43;
d) dispensa da obblighi secondo l'articolo 44 e regolamento delle controversie secondo l'articolo 47;
f) sospensione dei diritti secondo il paragrafo 3 dell'articolo 48;
g) determinazione delle condizioni di adesioni secondo l'articolo 54;
h) esclusione di un Membro secondo l'articolo 59;
i) proroga o fine del presente Accordo secondo l'articolo 61;
j) raccomandazione di emendamenti ai Membri secondo l'articolo 62.

4. Il Consiglio può in qualunque momento con un voto a maggioranza semplice ripartita, revocare ogni delega di poteri al Comitato esecutivo.

Articolo 18

Procedure di voto e decisioni del Comitato esecutivo

1. Ciascun membro del Comitato esecutivo è autorizzato ad utilizzare, per il voto, il numero di voti che gli é attribuito ai sensi dell'articolo 16 e nessun membro del Comitato esecutivo può suddividere i propri voti.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e mediante notifica scritta indirizzata al Presidente ogni Membro esportatore o ogni Membro importatore che non é membro del Comitato esecutivo e che non ha assegnato i suoi voti ad uno qualunque dei Membri eletti secondo il paragrafo 2 dell'articolo 16, può autorizzare ogni altro Membro esportatore o Membro importatore del Comitato esecutivo a rappresentare i suoi interessi ed a utilizzare i suoi voti nel Comitato esecutivo.

3. In qualunque anno del cacao, un Membro può ritirare ad un Membro del Comitato esecutivo per il quale ha votato secondo l'articolo 16, i voti che gli ha assegnato, dopo averlo consultato. I voti così ritirati potranno essere assegnati ad un altro Membro esportatore o importatore del Comitato esecutivo a seconda di come convenga, e non potranno essergli ritirati durante la rimanente parte di tale anno del cacao. Il Membro del Comitato esecutivo al quale i voti sono stati ritirati conserva tuttavia il suo seggio al Comitato esecutivo per la rimanente parte di detto anno del cacao. Ogni decisione adottata in applicazione delle norme del presente paragrafo diviene effettiva dopo che il Presidente ne sia stato informato per iscritto.

4. Per ogni decisione adottata dal Comitato esecutivo é necessaria la stessa maggioranza di quella richiesta per le decisioni adottate dal Consiglio.

5. Ogni Membro ha diritto di fare appello dinnanzi al Consiglio riguardo ad ogni decisione del Comitato esecutivo. Il Consiglio stabilisce nel suo regolamento interno le condizioni per questo appello.

Articolo 19

Quorum alle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo.

1. Il quorum richiesto per la seduta di apertura di una sessione del Consiglio é costituito dalla presenza di almeno cinque Membri esportatori e dalla maggioranza dei Membri importatori sotto riserva che i Membri di ciascuna categoria così presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei Membri appartenenti a tale categoria.

2. Se il quorum previsto al paragrafo 1 del presente articolo non é raggiunto nel giorno stabilito per la sessione di apertura della sessione, né l'indomani o durante il resto della sessione, il quorum per la seduta d'apertura potrà considerarsi ottenuto se é costituito dalla presenza dei Membri esportatori ed importatori che detengono la maggioranza semplice dei voti in ciascuna categoria.

3. Il quorum richiesto per le sedute successive alla seduta di apertura di una sessione in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo é quello prescritto al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Ogni Membro rappresentato in conformità con il paragrafo 2 dell'articolo 11 è considerato presente.

5. Il quorum richiesto per ogni riunione del Comitato esecutivo è stabilito dal Consiglio nel regolamento interno del Comitato esecutivo.

Articolo 20

Personale dell'organizzazione

1. Il Consiglio dopo aver consultato il Comitato esecutivo, nomina il Direttore esecutivo con voto speciale. Esso stabilisce le condizioni di ingaggio del Direttore esecutivo in considerazione di quelle dei funzionari omologhi di analoghe organizzazioni inter-governative.

2. Il Direttore esecutivo é il funzionario di grado più elevato dell'Organizzazione; egli é responsabile dinnanzi al Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento del presente Accordo in conformità con le decisioni del Consiglio.

3. Il personale dell'Organizzazione é responsabile dinnanzi al Direttore esecutivo il quale da parte sua é responsabile dinnanzi al Consiglio.

4. Il Direttore esecutivo nomina il personale in conformità con il regolamento stabilito dal Consiglio. Nello stabilire tale regolamento il Consiglio tiene conto dei regolamenti che si applicano al personale di analoghe organizzazioni intergovernative. I funzionari sono per quanto possibile selezionati tra i cittadini dei Membri esportatori e dei Membri importatori.

5. Né il Direttore esecutivo né gli altri Membri del personale devono avere interessi finanziari nell'industria,nel commercio nel trasporto o nella pubblicità del cacao.

6. Nell'adempimento dei loro compiti il Direttore esecutivo e gli altri Membri del personale non sollecitano né accettano istruzioni da alcun Membro o autorità esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro situazione di funzionari internazionali responsabili solo dinnanzi all'Organizzazione. Ciascun Membro s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo e del personale e a non tentare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.

7. Il Direttore esecutivo o gli altri membri del personale dell'Organizzazione non devono divulgare alcuna informazione relativa al funzionamento o alla gestione del presente Accordo, salvo se vi siano autorizzati dal Consiglio o se il corretto esercizio delle loro funzioni in virtù del presente Accordo lo esiga.

CAPITOLO V - PRIVILEGI ED IMMUNITA

Articolo 21

Privilegi ed immunità

1. L'Organizzazione ha personalità giuridica. In particolare essa ha capacità di stipulare, di acquistare e di cedere beni mobili ed immobili e di stare in giudizio.

2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione del suo Direttore esecutivo, del personale e e dei suoi esperti nonché dei rappresentanti dei Membri che si trovano sul territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per esercitare le loro funzioni continuano ad essere regolati dall'Accordo di sede concluso a Londra il 26 marzo 1975 tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (in appresso denominato "il Governo ospite") e l'Organizzazione internazionale del cacao, con gli emendamenti necessari al buon funzionamento del presente Accordo.

3. Se la sede dell'Organizzazione e trasferita in un altro paese, il nuovo Governo ospite conclude il prima possibile con l'Organizzazione, un Accordo di sede che deve essere approvato dal Consiglio.

4. L'Accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo e indipendente dal presente Accordo. Tuttavia esso ha fine:

a) per reciproco consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione;

b) se la sede dell'Organizzazione é trasferita fuori dal territorio del Governo ospite; oppure

c) se l'Organizzazione cessa di esistere.

5. L'Organizzazione può concludere con uno o più Membri accordi, da approvarsi dal Consiglio, relativi ai privilegi ed alle immunità che possono essere necessari per il buon funzionamento del presente Accordo.

TERZA PARTE: DISPOSIZIONI FINANZIARIE
CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 22

Disposizioni finanziarie

1. E' istituito un conto amministrativo ai fini della gestione del presente Accordo. Le spese necessarie per la gestione del presente Accordo sono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annuali versati dai Membri e determinati secondo l'articolo 24. Tuttavia se un Membro chiede servizi particolari, il Consiglio può decidere di approvare questa richiesta e reclamerà a detto Membro il pagamento di detti servizi.

2. Il Consiglio può istituire un conto separato ai fini dell'articolo 40. Questo conto é finanziato con contributi volontari dei Membri e di altri organismi.

3. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno del cacao.

4. Le spese delle delegazioni al Consiglio, al Comitato esecutivo e ad ogni altro Comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo sono a carico dei Membri interessati.

5. Se le finanze dell'Organizzazione sono o sembrano essere insufficienti per finanziare le spese della rimanente parte dell'anno del cacao, il Direttore esecutivo convoca una sessione straordinaria del Consiglio nei successivi 20 giorni feriali, a meno che una riunione del Consiglio non sia già prevista entro i 30 giorni di calendario successivi.

Articolo 23

Responsabilità dei Membri

Le responsabilità di un Membro nei confronti del Consiglio e degli altri Membri si limitano ai suoi obblighi concernenti i contributi espressamente previsti dal presente Accordo. Le Parti terze che trattano con il Consiglio sono tenute ad essere a conoscenza delle norme del presente Accordo relative alle prerogative del Consiglio ed agli obblighi dei Membri, in particolare del paragrafo 2 dell'articolo 7 e della prima frase del presente articolo.

Articolo 24

Adozione del bilancio preventivo amministrativo e determinazione dei contributi.

1. Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio approva il bilancio preventivo amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e calcola il contributo di ciascun Membro a questo bilancio.

2. Per ciascun esercizio finanziario il contributo di ciascun Membro al bilancio preventivo amministrativo é proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo preventivo, tra il numero dei voti di questo Membro ed il numero dei voti dell'insieme dei Membri. Al fine della fissazione dei contributi, sono calcolati i voti di ciascun Membro a prescindere da un'eventuale sospensione dei diritti di voto di un Membro o dalla nuova ripartizione di voti che ne derivi.

3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni Membro che entra a far parte dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, in base al numero dei voti che a questo Membro sono assegnati ed al periodo non trascorso dell'esercizio in corso; i contributi assegnati agli altri Membri per l'esercizio in corso rimangono invariati.

4. Se il presente Accordo entra in vigore prima dell'inizio del primo esercizio completo, il Consiglio adotta nella sua prima sessione un bilancio preventivo amministrativo per il periodo intercorrente fino all'inizio di tale esercizio.

Articolo 25

Versamento dei contributi sul bilancio amministrativo

1. I contributi al bilancio preventivo amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in monete liberamente convertibili, non sono soggetti a restrizioni in materia di cambio e sono esigibili fin dal primo giorno dell'esercizio. I contributi dei Membri per l'esercizio nel corso del quale divengono Membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui divengono Membri.

2. I contributi al bilancio preventivo amministrativo adottato ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 24 sono esigibili nei tre mesi successivi alla data in cui sono stati stabiliti.

3. Se, alla fine dei primi cinque mesi dell'esercizio o, nel caso di un nuovo Membro tre mesi dopo che il Consiglio ha fissato la sua quota, un Membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio preventivo amministrativo, il Direttore esecutivo chiede a tale Membro di provvedere al relativo pagamento il prima possibile. Se, allo scadere di un termine di due mesi a decorrere dalla data del sollecito del Direttore esecutivo, il Membro in questione non ha ancora versato il suo contributo, i suoi diritti di voto al Consiglio ed al Comitato esecutivo saranno sospesi fino al versamento integrale del contributo.

4. Un Membro i cui diritti sono stati sospesi in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo non può esser privato di alcun altro dei suoi diritti né dispensato da alcun obbligo imposto dal presente Accordo, a meno che il Consiglio con un voto speciale non decida diversamente. Questo Membro conserva l'obbligo di versare il suo contributo e di far fronte a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente Accordo.

5. Il Consiglio può esaminare la questione della partecipazione di ogni Membro ritardatario di due anni nel pagamento dei suoi contributi e decidere con un voto speciale che detto Membro non godrà più dei diritti conferitigli per via della sua qualità di Membro e/o che di esso non sara piu tenuto conto a fini di bilancio. Il Membro in questione rimane tenuto a saldare tutti gli altri obblighi finanziari che gli incombono ai sensi del presente Accordo. Se paga i suoi arretrati, il Membro ricupera i diritti conferitigli dalla sua qualità di Membro. Ogni versamento effettuato da un Membro avente degli arretrati sarà innanzitutto destinato al pagamento di questi arretrati, piuttosto che al saldo dei contributi per l'esercizio in corso.

Articolo 26
Revisione e pubblicazione dei conti

1. Il prima possibile, ma non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio di bilancio, saranno riveduti l'estratto dei conti dell'Organizzazione per detto esercizio ed il bilancio alla chiusura di detto esercizio, relativi ai conti menzionati all'articolo 22. La revisione é effettuata da un revisore indipendente di competenza riconosciuta, in collaborazione con due revisori qualificati dei Governi membri uno dei quali rappresentante dei Membri esportatori e l'altro dei Membri importatori, e che sono eletti dal Consiglio per ciascun esercizio. I revisori dei governi membri non sono retribuiti dall'Organizzazione per i loro servizi professionali. Tuttavia le spese di viaggio e le indennità di sussistenza possono essere rimborsate dall'Organizzazione secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dal Consiglio.

2. Le condizioni d'ingaggio del revisore indipendente di riconosciuta competenza, nonché gli intenti e gli scopi della revisione sono enunciati nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. L'estratto dei conti ed il bilancio revisionati dell'Organizzazione sono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sua successiva sessione ordinaria.

3. E' pubblicato un riassunto dei conti e del bilancio in tal modo revisionati.

Articolo 27
Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base

1. L'Organizzazione utilizza in maniera ottimale i meccanismi del Fondo comune per i prodotti di base.

2. Per quanto concerne la realizzazione di ogni progetto finanziato con il secondo conto del Fondo comune per i prodotti di base, l'Organizzazione, in quanto organismo internazionale del prodotto designato non si assume alcun obbligo finanziario, neppure a titolo di garanzie fornite dai Membri o da altri enti. Nè l'Organizzazione, né alcun Membro in ragione della sua appartenenza all'Organizzazione, si assumono qualsivoglia responsabilità relativamente a prestiti chiesti o concessi da ogni altro Membro o da ogni altro organismo nell'ambito di questi progetti

QUARTA PARTE: DISPOSIZIONI ECONOMICHE
CAPITOLO VII. OFFERTA E DOMANDA

Articolo 28

Cooperazione tra i Membri

1. I Membri riconoscono l'importanza di sviluppare il più possibile l'economia del cacao e di conseguenza coordinare i loro sforzi per incentivare lo sviluppo equilibrato della produzione e del consumo per assicurare un equilibrio ottimale tra l'offerta e la domanda. Essi cooperano pienamente con il Consiglio al fine di raggiungere questi obiettivi.

2. Il Consiglio individua gli ostacoli ad uno sviluppo armonioso e ad un'espansione dinamica dell'economia del cacao e ricerca i provvedimenti reciprocamente accettabili che potranno essere adottati in pratica per superare tali ostacoli. I Membri fanno ogni sforzo per attuare le misure elaborate e raccomandate dal Consiglio.

3. L'Organizzazione raccoglie e tiene aggiornate le informazioni disponibili necessarie per determinare nella maniera piu attendibile possibile, la capacità mondiale, attuale e potenziale di produzione e di consumo. A tale riguardo, i Membri cooperano pienamente con l'Organizzazione.

Articolo 29

Produzione

1. Al fine di risolvere il problema degli squilibri del mercato a medio ed a lungo termine ed in particolare quello della sovrapproduzione strutturale, i Membri esportatori si impegnano a seguire un piano di gestione della produzione mirante a realizzare un equilibrio durevole della produzione e del consumo mondiale. Questo piano sarà elaborato dai paesi produttori in seno ad un Comitato di produzione istituito a tal fine dal Consiglio.

2. Questo Comitato é costituito da tutti i paesi Membri esportatori ed importatori. Tuttavia le decisioni del Comitato di produzione relative al piano ed ai programmi di gestione della produzione saranno adottate esclusivamente dai Membri esportatori che partecipano a tale Comitato, sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 43.

3. Il mandato del Comitato di produzione é, in particolare:

a) di coordinare le politiche ed i programmi stabiliti da ciascun paese produttore, in considerazione del piano di gestione della produzione elaborato dal Comitato;

b) di determinare le misure ed attività, comprese se del caso quelle in materia di diversificazione, che possono contribuire a ristabilire il prima possibile l'equilibrio durevole dell'offerta e della domanda mondiale del cacao e di raccomandarne l'applicazione.

4. Nella sua prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio adotta le previsioni annuali di produzione e di consumo mondiale per un periodo almeno corrispondente alla durata dell'Accordo. Il Direttore esecutivo fornisce i dati necessari per stabiire tali previsioni. Le previsioni così adottate dal Consiglio sono riesaminate e rivedute se del caso ogni anno. Il Comitato stabilisce un quadro indicativo relativo ai livelli annuali di produzione globale necessari per realizzare e mantenere l'equilibrio dell'offerta e della domanda secondo gli obiettivi del presente Accordo. I fattori da prendere in considerazione sono in particolare le variazioni previste della produzione e del consumo, in funzione dei movimenti dei prezzi reali e delle variazioni previste del livello degli stock.

5. In considerazione del quadro indicativo stabilito dal Comitato secondo il paragrafo 4 del presente articolo, i Membri esportatori in quanto gruppo, attuano il piano di gestione della produzione al fine di conseguire l'equilibrio globale dell'offerta e della domanda a medio ed a lungo termine. Ciascun Membro esportatore elabora un programma di adeguamento della propria produzione che gli consenta di raggiungere gli obiettivi definiti nel presente articolo. Ciascun Membro esportatore e responsabile delle politiche, dei metodi e delle misure di controllo che applica per attuare il suo programma di produzione, ed informa regolarmente il Comitato riguardo alle politiche ed ai programmi recentemente istituiti o soppressi nonché ai loro risultati.

6. Il Comitato di produzione segue e sorveglia l'attuazione del piano e dei programmi di gestione della produzione.

7. Il Comitato presenta rapporti particolareggiati a ciascuna sessione ordinaria del Consiglio, sui quali il Consiglio si basa per passare in rassegna la situazione generale, valutando in particolare l'andamento dell'offerta e della domanda globale secondo le disposizioni del presente articolo. Il Consiglio può indirizzare ai Membri raccomandazioni fondate su questa valutazione.

8. I Membri esportatori provvedono a finanziare il piano ed i programmi di gestione della produzione, ad eccezione dei costi relativi ai servizi amministrativi necessari per le funzioni del Comitato di produzione.

9. Ciascun Membro esportatore ha la responsabilità di finanziare l'attuazione del proprio programma di gestione della produzione.

10. Ogni Membro esportatore o ogni istituzione puo contribuire al co-finanziamento di attività elaborate dal Comitato di produzione.

11. Il Comitato stabilisce le sue regole ed i suoi regolamenti.

12. Il Direttore esecutivo assiste il Comitato come necessario.

Articolo 30

Stocks

1. Al fine di facilitare la valutazione degli stock mondiali del cacao e di assicurare una maggiore trasparenza del mercato, i Membri forniscono al Direttore esecutivo non oltre la fine del mese di maggio di ciascun anno, le informazioni di cui dispongono sugli stock di cacao detenuti nei loro rispettivi paesi al termine dell'anno del cacao precedente.

2. Sulla base di queste informazioni, il Direttore esecutivo sottopone per esame al Consiglio, almeno una volta l'anno un rapporto particolareggiato sulla situazione degli stocks mondiali del cacao. Il Consiglio può indirizzare ai Membri raccomandazioni al termine di tale esame.

3. Il Consiglio istituisce un gruppo di lavoro incaricato di aiutarlo per quanto concerne l'attuazione delle disposizioni del presente articolo

Articolo 31

Sicurezza degli approvvigionamento ed accesso ai mercati

I Membri svolgono la loro politica commerciale in conformità con gli obiettivi del presente Accordo in modo tale che questi possano essere conseguiti. In particolar modo, ritengono che regolari approvvigionamenti di cacao e l'accesso regolare di questo prodotto sui loro mercati, siano essenziali sia per i Membri importatori che per i Membri esportatori.

Articolo 32

Consumo

1. Tutti i Membri si sforzano di adottare tutte le misure pratiche necessarie per incentivare il consumo del cacao nel loro paese. Ciascun Membro é responsabile dei mezzi e dei metodi utilizzati a tal fine. In particolare, tuttavia, i Membri e soprattutto i Membri importatori si sforzano di eliminare o ridurre sensibilmente tutti gli ostacoli interni all'accrescimento del consumo del cacao e di incoraggiare gli sforzi miranti a reperire ed sfruttare nuovi usi del cacao. A tale riguardo, i Membri informano il Direttore esecutivo almeno una volta l'anno sui regolamenti e le misure interne pertinenti e gli forniscono altre informazioni sul consumo del cacao, nonché sulle tasse interne ed i diritti doganali.

2. Il Consiglio istituisce un Comitato di consumo il cui obiettivo é di esaminare le tendenze e le prospettive per il consumo di cacao e di determinare gli ostacoli per l'accrescimento del consumo di cacao nei paesi esportatori e nei paesi importatori.

3. Il mandato di questo Comitato é in particolare:

a) di sorvegliare e di valutare le tendenze del consumo di cacao ed i programmi elaborati da paesi o da gruppi di paesi che possono influire sul consumo mondiale di cacao;

b) di determinare gli ostacoli per l'accrescimento del consumo di cacao;

c) di studiare e di incoraggiare lo sviluppo del potenziale di consumo di cacao, in particolare sui mercati non tradizionali.

d) di promuovere, se del caso, la ricerca su nuovi usi del cacao in cooperazione con le organizzazioni e le istituzioni competenti appropriate.

4. Tutti i Membri del Consiglio possono fare parte del Comitato di consumo.

5. Il Comitato stabilisce le sue regole ed i suoi regolamenti.

6. Il Direttore esecutivo assiste il Comitato come necessario.

7. Sulla base di un rapporto particolareggiato presentato dal Comitato il Consiglio esamina in ciascuna sessione ordinaria la situazione generale del consumo di cacao valutando in particolar modo l'andamento della domanda globale. Può indirizzare raccomandazioni ai Membri in base a questa valutazione.

9. Il Consiglio può istituire sotto-comitati in vista di promuovere programmi specifici relativi al consumo di cacao. La partecipazione a questi sotto-comitati é volontaria e limitata ai paesi che contribuiscono al finanziamento di questi programmi. Ogni paese o istituzione può contribuire ai programmi di promozione secondo le modalità stabilite dal Consiglio. Prima di intraprendere una campagna di promozione sul territorio di un paese, i sotto-comitati domandano l'approvazione di questo paese.

Articolo 33

Prodotti di sostituzione del cacao

1. I Membri riconoscono che l'uso di prodotti di sostituzione può nuocere all'accrescimento del consumo di cacao. A tal fine convengono di stabilire una regolamentazione per i prodotti derivati dal cacao e per il cioccolato o di adattare, se del caso, la regolamentazione esistente in modo da impedire che materie che non provengono dal cacao siano utilizzate in luogo del cacao per indurre il consumatore in errore.

2. Nello stabilire o nel rivedere ogni regolamentazione fondata sui principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo, i Membri tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni degli organismi internazionali competenti come il Consiglio ed il Comitato del Codex sui prodotti contenenti cacao e sul cioccolato.

3. Il Consiglio può raccomandare ad un Membro di adottare le misure che il Consiglio ritiene opportune per garantire il rispetto delle disposizioni del presente articolo.

4. Il Direttore esecutivo presenta al Consiglio un rapporto annuale sull'andamento della situazione in questo settore e sul modo in cui le disposizioni del presente articolo sono rispettate.

Articolo 34

Operazioni commerciali con non-membri.

1. I Membri esportatori s'impegnano a non vendere cacao a non-membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti ad offrire nello stesso momento a Membri importatori, secondo le normali prassi commerciali

2. I Membri importatori s'impegnano a non acquistare cacao a non-membri a condizioni commerciali più favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento da Membri esportatori, secondo le normali prassi commerciali.

3. Il Consiglio rivede periodicamente l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e può chiedere ai Membri di comunicare informazioni appropriate secondo l'articolo 38.

4. Ogni Membro che ha motivo di credere che un altro Membro abbia mancato all'obbligo enunciato al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo può informarne il Direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell'articolo 46, oppure far riferimento al Consiglio in applicazione dell'articolo 48.

QUINTA PARTE: NORME DI VIGILANZA DEL MERCATO E DISPOSIZIONI CONNESSE

CAPITOLO VIII. NORME DI VIGILANZA DEL MERCATO

Articolo 35

Prezzo quotidiano

1. Ai fini del presente Accordo ed in particolare a fini di sorveglianza del mercato del cacao, il Direttore esecutivo calcola e pubblica un prezzo quotidiano del cacao in fave. Questo prezzo é espresso in diritti di tiraggio speciali (DTS) per tonnellata.

2. Il prezzo quotidiano é la media, calcolata giornalmente, dei corsi di cacao in fave per i tre mesi attivi a termine piu ravvicinati, sul mercato a termine del cacao di Londra ed alla Borsa del caffé, del zucchero e del cacao di New York all'ora di chiusura delle trattative di Londra. I corsi di Londra sono convertiti in dollari degli Stati Uniti per tonnellata secondo il tasso di cambio del giorno a termine di sei mesi, stabilito a Londra alla chiusura. La media espressa in dollari USA dei corsi di Londra e di New York é convertita in DTS al tasso di cambio ufficiale giornaliero appropriato del dollaro degli Stati Uniti in DTS pubblicato dal Fondo monetario internazionale. Il Consiglio decide le modalità di calcolo da utilizzare quando siano disponibili solo i corsi su uno di questi due mercati del cacao, o se il mercato dei cambi di Londra e chiuso. Il passaggio al periodo di tre mesi successivo avviene il 15 di ogni mese immediatamente precedente al mese attivo piu ravvicinato in cui i contratti giungono a scadenza.

3. Il Consiglio, con un voto speciale, può decidere di avvalersi di ogni altro metodo per calcolare il prezzo giornaliero che ritenga più soddisfacente di quello stabilito nel presente articolo.

Articolo 36

Avvisi relativi alle importazioni ed alle esportazioni.

1. Il Direttore esecutivo, in conformità con le regole stabilite dal Consiglio, tiene un registro delle importazioni e delle esportazioni dei Membri.

2. A tal fine, ciascun Membro avvisa il Direttore esecutivo, ad intervalli che possono essere stabiliti dal Consiglio, del volume delle sue esportazioni di cacao per paese di destinazione e del volume delle sue importazioni di cacao per paese di origine, unendovi ogni altra informazione che il Consiglio puo chiedere.

3. Il Consiglio stabilisce le regole che ritiene neecessarie per trattare i casi di inosservanza delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 37

Coefficienti di conversione

1. Per determinare l'equivalente in fave dei prodotti derivati dal cacao i coefficienti di conversione sono i seguenti: burro di cacao 1,33; pagnotte di cacao e polvere di cacao 1,18; pasta/liquore di cacao e mandorle scorticate 1,25. Il Consiglio puo decidere se del caso che altri prodotti contenenti cacao sono prodotti derivati dal cacao. Il Consiglio determina i coefficienti di conversione applicabili a prodotti derivati dal cacao diversi dai prodotti a cui sono applicati i coefficienti di conversione indicati nel presente articolo.

2. Il Consiglio può con un voto speciale rivedere i coefficienti di trasformazione indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

CAPITOLO IX. INFORMAZIONE, STUDI E RICERCA

Articolo 38
Informazione

1. L'Organizzazione funge da centro per un'efficace raccolta, scambio e divulgazione :

a) di informazioni statistiche sulla produzione, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, il consumo e gli stock di cacao nel mondo

b) nella misura in cui lo ritiene appropriato, di informazioni tecniche sulla coltivazione , la trasformazione e l'utilizzazione del cacao.

2. Oltre alle informazioni che i Membri sono tenuti a comunicare in virtù di altri articoli del presente Accordo, il Consiglio puo chiedere ai Membri di fornirgli i dati che giudica necessari per l'esercizio delle sue funzioni, in particolar modo rapporti periodici sulle politiche di produzione e di consumo, sui prezzi, sulle esportazioni e le importazioni, sugli stock e le misure fiscali.

3. Se un Membro non fornisce o ha difficoltà a fornire in tempi ragionevoli le informazioni statistiche o di altra natura di cui il Consiglio necessita per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio puo sollecitare il Membro in questione a spiegarne le ragioni. Se occorre un'assistenza tecnica a tale riguardo, il Consiglio può adottare tutti i provedimenti del caso.

4. Il Consiglio pubblica a date appropriato, ma non meno di due volte in ogni anno del cacao, valutazioni preventive della produzione del cacao in fave e delle macinature per detto anno del cacao.

Articolo 39

Studi

Il Consiglio incentiva, nella misura in cui lo ritiene necessario, studi sull'economia della produzione e della distribuzione del cacao, comprese le tendenze e le previsioni, l'incidenza dei provvedimenti adottati dal Governo nei paesi esportatori e nei paesi importatori sulla produzione e sul consumo di cacao, le possibilità di accrescere il consumo di cacao nei suoi usi tradizionali e se del caso con nuovi usi, nonché gli effetti dell'applicazione del presente Accordo sugli esportatori e gli importatori di cacao in particolare per quanto riguarda i termini dello scambio e può indirizzare raccomandazioni ai Membri sugli argomenti da esaminare. Per incoraggiare questi studi il Consiglio può cooperare con organizzazioni internazionali ed altre istituzioni appropriate.

Articolo 40

Ricerca-Sviluppo scientifico

Il Consiglio può incoraggiare e favorire la ricerca sviluppo scientifica in settori che riguardano la produzione, la trasformazione ed il consumo di cacao nonché la diffusione e l'applicazione pratica dei risultati ottenuti in materia. A tal fine puo cooperare con organizzazioni internazionali ed istituti di ricerca.

Articolo 41

Esame e rapporto annuali

1. Il Consiglio esamina, il prima possibile dopo la fine di ciascun anno del cacao, il funzionamento del presente Accordo ed il modo con il quale i Membri si conformano ai principi di tale Accordo e ne perseguono gli obiettivi. Può in tal caso indirizzare ai Membri delle raccomandazioni sui mezzi per migliorare il funzionamento del presente Accordo.

2. Il Consiglio pubblica un rapporto annuale. Questo rapporto comporta una sezione relativa all'esame annuale previsto al paragrafo 1 del presente articolo e contiene ogni altra informazione che il Consiglio ritiene appropriata.

CAPITOLO X - COOPERAZIONE IN SENO ALL'ECONOMIA DEL CACAO

Articolo 42

Cooperazione in seno all'economia del cacao

1. Il Consiglio incoraggia i Membri ad avvalersi del parere di esperti in questioni relative al cacao.

2. Nell'esecuzione degli obblighi che il presente Accordo impone loro, i Membri svolgono le loro attività in modo da rispettare i circuiti commerciali stabiliti e tengono debitamente conto degli interessi legittimi di tutti i settori dell'economia del cacao.

3. I Membri non intervengono nell'arbitrato di controversie commerciali tra acquirenti e venditori di cacao, nel caso in cui dei contratti non possano essere eseguiti a causa di regolamenti stabiliti ai fini dell'applicazione del presente Accordo, e non frappongono ostacoli alla conclusione delle procedure arbitrali. In questi casi, il fatto che i Membri abbiano l'obbligo di conformarsi alle disposizioni del presente Accordo non può giustificare l'inadempienza di un contratto o essere utilizzato come mezzo di difesa.

SESTA PARTE: DISPOSIZIONI VARIE

CAPITOLO XI. CACAO FINE ("FINE" O "FLAVOUR")

Articolo 43

1. Il Consiglio, nel corso della sua prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente Accordo, passa in rassegna l'annesso C e lo rivede con un voto speciale, determinando in che proporzione i paesi menzionati in tale annesso producono ed esportano esclusivamente o parzialmente cacao fine ("fine" o "flavour"). Il Consiglio può successivamente, in qualsiasi momento durante il periodo in vigore del presente Accordo, passare in rassegna e se del caso rivedere l'annesso C con voto speciale. Il Consiglio si avvale, se del caso, del parere di esperti in materia.

2. Le disposizioni del presente Accordo concernenti l'attuazione del piano di gestione della produzione ed il finanziamento delle relative operazioni non si applicano al cacao fine (fine o flavour) di ogni Membro esportatore la cui produzione consiste esclusivamente di cacao fine ("fine" o "flavour").

3. Il paragrafo 2 di cui sopra si applica anche nel caso di ogni Membro esportatore, la cui produzione é costituita in parte da cacao fine ("fine" o "flavour"), a concorrenza della percentuale della sua produzione di cacao fine ("fine" o "flavour"). Per quanto riguarda la rimanente parte, si applicano le disposizioni del presente Accordo relative al piano di gestione della produzione.

4. Qualora il Consiglio constati che la produzione o le esportazioni di questi paesi sono fortemente aumentate esso adotta i provvedimenti necessari per fare in modo che le disposizioni del presente articolo siano adeguatamente applicate. Se constata che tali disposizioni non sono adeguatamente applicate, il paese responsabile é eliminato dall'annesso C con un voto speciale del Consiglio e diviene soggetto a tutte le restrizioni ed obblighi previsti nel presente Accordo.

5. I Membri esportatori che producono unicamente cacao fine ("fine" o "flavour") non prendono parte al voto sulle questioni relative all'amministrazione del piano di gestione della produzione, salvo quando si tratti della sanzione prevista al paragrafo 4 relativa alla revisione dell'annesso C.

CAPITOLO XII- ESONERO DA OBBLIGHI E MISURE DIFFERENZIATE E CORRETTIVE

Articolo 44

Esonero da obblighi in circostanze eccezionali

1. Il Consiglio può, con voto speciale, esonerare un Membro da un obbligo per via di circostanze eccezionali o critiche, di un caso di forza maggiore o di obblighi internazionali previsti dalla Carta delle Nazioni Unite per i territori amministrati in regime di tutela.

2. Nel concedere un esonero ad un Membro in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio precisa esplicitamente secondo quali modalità, ed a quali condizioni e per quanto tempo il Membro é esonerato da detto obbligo, come pure le ragioni di tale esonero.

Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non concede esoneri ad un Membro per quanto riguarda l'obbligo di tale Membro, previsto all'articolo 25, di versare il suo contributo, o le conseguenze derivanti dall'inadempienza nei versamenti.

Articolo 45

Misure differenziate e correttive

I paesi in via di sviluppo Membri importatori ed i paesi meno progrediti che sono Membri , se i loro interessi sono lesi da misure adottate in applicazione del presente Accordo, possono chiedere al Consiglio misure differenziate e correttive appropriate. Il Consiglio prende in ocnsiderazione l'adozione di tali misure appropriate alla luce delle disposizioni della Risoluzione 93(IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.

CAPITOLO XII. CONSULTAZIONI, CONTROVERSIE E RICORSI.

Articolo 46

Consultazioni

Ciascun Membro dà piena e completa considerazione ai reclami che possono essergli sottoposti da un altro Membro riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo e gli offre ogni possibilità di consultazioni.Durante tali consultazioni, a richiesta di una delle Parti e con il consenso dell'altra Parte, il Direttore esecutivo stabilisce un'adeguata procedura di conciliazione. Le spese di tale procedura non possono essere imputate sul bilancio dell'Organizzazione. Se questa procedura sfocia in una soluzione, ne sarà reso conto al Direttore esecutivo. Qualora non si raggiunga una soluzione, la questione può essere deferita al Consiglio secondo l'articolo 47 su richiesta dell'una o dell'altra Parte .

Articolo 47
Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non é risolta dalle Parti alla controversia, é deferita al Consiglio per decisione su richiesta di una delle Parti alla controversia.

2. Se una controversia é deferita al Consiglio in virtù del paragrafo 1 del presente articolo ed é stata oggetto di un dibattito, vari Membri che detengono insieme un terzo almeno del totale dei voti, o cinque Membri qualsiasi, possono chiedere al Consiglio di avvalersi, prima di pronunciare la sua decisione, dell'opinione,sulle questioni controverse in oggetto, di un gruppo consultivo speciale costituito come indicato al paragrafo 3 del presente articolo.

3.a) A meno che il Consiglio decida diversamente che per voto speciale, il gruppo consultivo speciale e composto da:

i) Due persone designate dai Membri esportatori, una delle quali esperta in questioni come quelle che sono oggetto del litigio, e l'altra essendo un giurista qualificato e di grande esperienza;

ii) due persone , designate dai Membri importatori, una delle quali esperta in questioni come quelle che sono oggetto del litigio , e l'altra essendo un giurista qualificato e di grande esperienza;

iii) un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone designate secondo i capoversi i) e ii) precedenti o, qualora queste ultime non raggiungessero un accordo, dal Presidente del Consiglio;

b) Non vi sono impedimenti a che cittadini di Membri siedano nel Gruppo consultivo speciale;

c) i membri del Gruppo consultivo speciale siedono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo;

d) le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione.

4. L'opinione motivata del gruppo consultivo speciale é sottoposta al Consiglio, il quale risolve la controversia dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.

Articolo 48

Azione del Consiglio in caso di ricorso

1. Ogni ricorso per inadempienza da parte di un Membro degli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo, é, su richiesta del Membro che presenta il ricorso, deferito al Consiglio che lo esamina e delibera.

2. La decisione con la quale il Consiglio conclude che un Membro trasgredisce agli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo e adottata a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell'infrazione.

3. Ogni qualvolta concluda, a seguito o meno di un ricorso, che un Membro trasgredisce agli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo, il Consiglio può con un voto speciale, fatte salve le altre misure espressamente previste in altri articoli del presente Accordo, ivi compreso l'articolo 59:

a) sospendere i diritto di voto di tale Membro al Consiglio ed al Comitato esecutivo e

b) qualora lo ritenga necessario, sospendere altri diritti di tale Membro, in particolare la sua eleggibilità ad un incarico nel Consiglio o in uno qualunque dei Comitati di quest'ultimo, oppure il suo diritto ad esercitare tale funzione fino a quando non abbia adempiuto ai suoi obblighi.

4. Un Membro i cui diritti di voto sono stati sospesi secondo il paragrafo 3 del presente articolo rimane tenuto a pagare i suoi obblighi finanziari ed altri obblighi previsti dal presente Accordo.

CAPITOLO XIV- NORME DI LAVORO EQUE

Articolo 49

Norme di lavoro eque

I Membri dichiarano che, al fine di elevare il livello di vita delle popolazioni e di instaurare la piena occupazione, essi si sforzeranno di mantenere per la mano d'opera norme e condizioni di lavoro eque nei vari settori della produzione di cacao dei paesi interessati, in conformità con il loro livello di sviluppo, sia per i lavoratori agricoli che per i lavoratori industriali che vi sono impiegati.

CAPITOLO XV. ASPETTI RELATIVI ALL'AMBIENTE

ARTICOLO 50

Aspetti relativi all'ambiente

I Membri prenderanno debitamente in considerazione la gestione sostenibile delle risorse di cacao e della trasformazione del cacao, secondo i principi relativi allo sviluppo sostenibile concordati nella ottava sessione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo e nella Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente e lo sviluppo.

CAPITOLO XVI. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51

Depositario

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite é designato come depositario del presente Accordo.

Articolo 52

Firma

Dal 16 agosto 1993 al 30 settembre 1993 compreso, il presente Accordo sara aperto presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alla firma delle Parti dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao, e dei Governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 1992. Tuttavia il Consiglio istituito ai sensi dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao, o il Consiglio istituito ai sensi del presente Accordo potrà prorogare il termine per la firma del presente Accordo. Esso darà immediatamente notifica di questa proroga al depositario.

Articolo 53

Ratifica, accettazione, approvazione

1. Il presente Accordo é soggetto alla ratifica,all'accettazione o all'approvazione dei Governi firmatari secondo la loro procedura costituzionale.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Depositario non oltre il 30 settembre 1993. Tuttavia il Consiglio istituito ai sensi dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao, o il Consiglio istituito ai sensi del presente Accordo potranno concedere un termine ai governi firmatari che non hanno potuto depositare il loro strumento in tale data.

3. Ciascun Governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione indica, al momento del deposito, se é Membro esportatore o Membro importatore.

Articolo 54

Adesione

1.Il presente Accordo é aperto all'adesione del Governo di ogni Stato alle condizioni stabilite dal Consiglio.

2. Il Consiglio istituito ai sensi dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao può, in attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, con riserva di conferma da parte del Consiglio istituito ai sensi del presente Accordo.

3. Nel stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio determina in quale annesso del presente Accordo debba figurare lo Stato che aderisce al presente Accordo, se non è già riportato in uno qualunque di detti annessi.

4. L'adesione ha luogo con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.

Articolo 55

Notifica di applicazione a titolo provvisorio

1. Un Governo firmatario che ha intenzione di ratificare, di accettare o di approvare il presente Accordo o un Governo per il quale le condizioni di adesione sono state stabilite dal Consiglio, ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento puo in qualunque momento notificare al depositario che, in conformità con la sua procedura costituzionale e/o le sue leggi e regolamenti nazionali, esso applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore in conformità con l'articolo 56, oppure , se già é in vigore, ad una data specificata. Ogni Governo che effettua questa notifica dichiara, nel momento in cui la effettua, se sarà Membro esportatore o Membro importatore.

2. Un Governo che ha notificato, secondo il paragrafo 1 del presente articolo, che applicherà il presente Accordo alla sua entrata in vigore, oppure ad una data specificata, diviene da questo momento Membro in via provvisoria. Esso rimane Membro a titolo provvisorio fino alla data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 56

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1 ottobre 1993 o a qualunque data successiva, se a questa data i Governi che rappresentano almeno cinque paesi esportatori raggruppanti almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi che figurano all'annesso A, e i Governi che rappresentano paesi importatori, raggruppanti almeno il 60% delle importazioni totali come indicato all'annesso B, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario. Esso entrerà in vigore a titolo definitivo dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio, non appena le percentuali di cui sopra saranno state ottenute a seguito del deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione,

2. Se il presente Accordo non é entrato in vigore a titolo definitivo secondo il paragrafo 1 del presente articolo, esso entrerà in vigore a titolo provvisorio il 1 ottobre 1993 se a questa data i Governi che rappresentano almeno cinque paesi esportatori, raggruppanti almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi che figurano all'annesso A, ed i Governi che rappresentano paesi importatori raggruppanti almeno il 60% delle importazioni totali come indicate nell' annesso B, hanno

depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o hanno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore. Questi Governi saranno Membri in via provvisoria.

3. Se le condizioni d'entrata in vigore di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte prima del 1 ottobre 1993, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà non appena lo riterrà possibile una riunione dei governi che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o che avranno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo in via provvisoria. Questi governi potranno decidere di dare effetto tra di loro al presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo, in totalità o in parte, alla data che stabiliranno o di adottare ogni altra disposizione che riterranno necessaria. Tuttavia le disposizioni economiche del presente Accordo relative al piano di gestione della produzione non entreranno in vigore a meno che i Governi che rappresentano almeno cinque paesi esportatori, raggruppanti almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi che figurano nell'annesso A, non abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o abbiano notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio quando entrerà in vigore.

4. Per ogni Governo a nome del quale uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o una notifica di applicazione a titolo provvisorio sia stato depositato dopo I'entrata in vigore del presente Accordo secondo il paragrafo 1, il paragrafo 2 o il paragrafo 3 del presente articolo, lo strumento o la notifica avrà effetto alla data del deposito per quanto concerne la notifica di applicazione a titolo provvisorio, secondo le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 55.

Articolo 57
Riserve

Nessuna disposizione del presente Accordo può essere oggetto di riserve.

Articolo 58
Recesso

1. In qualunque momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ogni Membro può recedere dal presente Accordo notificando per iscritto il suo recesso al Depositario. Il Membro informa immediatamente il Consiglio riguardo alla sua decisione.

2. Il recesso ha effetto 90 giorni dopo aver ricevuto la notifica da parte del depositario. Se a seguito di un recesso il numero di membri é insufficiente a soddisfare le condizioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 56 per l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per esaminare la situazione ed adottare gli appropriati provvedimenti.

Articolo 59

Esclusione

Se il Consiglio conclude, a seguito delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 48 che un Membro trasgredisce agli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo e se determina inoltre che questa trasgressione ostacola fortemente il funzionamento del presente Accordo, esso può, con un voto speciale escludere questo Membro dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente questa esclusione al Depositario. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio, i Membri cessano di essere Membri dell'Organizzazione.

Articolo 60

Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione

In caso di recesso o di esclusione di un Membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di questo Membro.

L'Organizzazione conserva gli importi già versati da questo Membro che è inoltre tenuto a pagare ogni importo dovuto alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; tuttavia, nel caso di una Parte contraente che non può accettare un emendamento e che, per questo fatto, cessa di partecipare al presente Accordo in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 62, il Consiglio può liquidare il conto nel modo che ritiene equo.

Articolo 61
Durata, proroga e fine

1. Il presente Accordo rimane in vigore fino alla fine del quinto anno completo del cacao successivo alla sua entrata in vigore, a meno che non sia prorogato in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo o che non vi sia posto fine prima, in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.

2. Per tutto il tempo che l'Accordo é in vigore, il Consiglio può con un voto speciale, decidere che sarà oggetto di nuovi negoziati affinché il nuovo accordo negoziato possa entrare in vigore alla fine del quinto anno del cacao di cui al paragrafo 1 del presente articolo o alla fine di ogni periodo di proroga decisa dal Consiglio secondo il paragrafo 3 del presente articolo.

3. Il Consiglio può, con un voto speciale, prorogare il presente Accordo nella sua totalità o in parte per due periodi non superiori ognuno a due anni del cacao. Il Consiglio notifica questa proroga al depositario.

4. Il Consiglio può in ogni momento con voto speciale decidere di porre fine al presente Accordo, il quale cesserà alla data stabilita dal Consiglio rimanendo inteso che gli obblighi assunti dai Membri in virtù dell'articolo 25 sussistono fino a quando gli impegni finanziari relativi al funzionamento del presente Accordo non siano stati onorati. Il Consiglio notifica al depositario questa decisione.

5. Nonostante la cessazione in qualunque modo del presente Accordo, il Consiglio continua ad esistere per tutto il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione, verificarne i conti e spartire gli averi; durante questo periodo esso esercita i poteri e le funzioni che possono essergli necessari a questi fini.

6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 58 un Membro che non desidera essere Parte al presente accordo come prorogato in virtù del presente articolo, ne informa il Consiglio. Questo Membro cessa di essere Parte al presente Accordo a decorrere dall'inizio del periodo di proroga.

Articolo 62

Emendamenti

1. Il Consiglio, può con voto speciale, raccomandare alle Parti contraenti un emendamento al presente Accordo. L'emendamento entra in vigore 100 giorni dopo che il Depositario ha ricevuto notifiche di accettazione da Parti contraenti che rappresentano il 75% almeno dei Membri esportatori raggruppanti almeno l'85% dei voti dei Membri esportatori, e di Parti contraenti che rappresentano almeno il 75% dei Membri importatori raggruppanti almeno l'85% dei voti dei Membri importatori, o ad una data successiva eventualmente stabilita dal Consiglio con un voto speciale. Il Consiglio può fissare un termine, prima dello scadere del quale le Parti contraenti devono notificare al depositario che accettano l'emendamento e se l'emendamento non è entratao in vigore allo scadere di questo termine, esso si considera ritirato.

2. Se non é stata effettuata, a nome di un Membro, la notifica di accettazione di un emendamento alla data della sua entrata in vigore, tale Membro cessa in questa data di partecipare al presente Accordo a meno che il Consiglio non decida di prolungare il periodo stabilito per ricevere l'accettazione di questo Membro, in modo da consentirgli di espletare le sue procedure interne. Il Membro non é vincolato dall'emendamento fino a quando non ha notificato la sua accettazione di detto emendamento.

3. Quando adotta una raccomandazione di emendamento, il Consiglio invia al Depositario una copia dell'emendamento. Il Consiglio dà al depositario le informazioni necessarie a determinare se il numero delle notifiche di accettazione ricevute é sufficiente per ché l'emendamento possa entrare in vigore.

Articolo 63

Disposizioni supplementari e transitorie

1. Il presente Accordo é considerato come sostitutivo dell' Accordo internazionale del 1986 sul cacao.

2. Tutte le disposizioni adottate in virtù dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi, oppure a nome di questi ultimi, che saranno in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo e per le quali non é specificato che i loro effetti cessino in tale data, rimarranno in vigore, salvo se siano modificate dalle norme del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati,
hanno apposto la loro firma sul presente Accordo alle date indicate.

FATTO a Ginevra il sedici luglio millenoventonovantatre.

I testi del presente Accordo in lingua araba, cinese, francese inglese, russa e spagnola fanno tutti ugualmente fede.

ANNESSI

Annesso A

Esportazioni di cacao a/ calcolate ai fini dell'articolo 56
(Entrata in vigore)

Paese	b/	1989/90	1990/91	1991/2	Media su tre anni 1989/90-1991/92	
		(migliaia di tonnellate)				Quota
Costa d'Avorio	m	736.4	803.9	729.5	756.60	3537%
Ghana	m	254.5	265.1	284.8	268.13	12.54%
Brasile	m	270.0	277.9	220.2	256.03	11.97%
Malesia		226.0	211.2	211.2	216.13	10.10%
Nigeria	m	142.8	147.2	105.5	131.83	6.16%
Indonesia		100.0	130.3	164.8	131.70	6.16%
Camerun		123.1	109.1	106.8	113.00	5.28%
Equador	m	105.1	102.1	80.9	96.03	4.49%
Repubblica dominicana		53.1	37.1	43.4	44.60	2.09%
Papuasia-Nuova Guinea	m	40.8	33.4	40.9	38.37	1.79%
Colombia		9.4	10.1	8.6	9.37	0.44%
Venezuela	m	8.4	10.0	7.7	8.70	0.41%
Sierra Leone	m	5.3	13.4	7.3	8.67	0.41%
Togo	m	5.1	9.3	8.0	7.80	0.36%
Messico	m	8.0	1.6	11.9	7.17	0.34%
Peru		4.8	5.2	6.4	5.47	0.26%
Guinea equatoriale		7.6	5.2	3.5	5.43	0.25%
Isole Salomon		3.6	4.1	3.5	3.73	0.17%
Zaire		3.6	3.4	3.2	3.40	0.16%
Sao Tomé-e-Principe		2.8	2.6	2.6	2.67	0.12%

Paese	b/	1989/90	1990/91	1991/2	Media su tre anni 1989/90-1991/92	
		(migliaia di tonnellate)				Quota
Madagascar		2.5	2.5	2.9	2.63	0.12
Haiti	m	2.8	1.9	2.6	2.43	0.11%
Honduras		2.0	3.0	2.3	2.43	0.11%
Liberia		4.5	2.0	0.5	2.33	0.11%
Vanuatu		2.2	2.2	2.3	2.23	0.10%
Repubblica Unita di Tanzania		2.0	2.5	2.0	2.17	0.10%
Costa Rica		2.9	1.2	1.2	1.77	0.08%
Giamaica	m	1.3	1.3	1.8	1.47	0.07%
Gabon	m	1.6	1.4	1.4	1.47	0.07%
Trinidad-e Tobago	m	1.4	1.2	0.9	1.17	0.05%
Granada	m	1.1	1.1	0.7	0.97	0.05%
Bolivia		1.4	1.3	0.1	0.93	0.04%
Congo		0.9	0.3	0.7	0.63	0.03%
Uganda	m	0.2	0.6	0.6	0.47	0.02
Fidji		0.3	0.2	0.3	0.27	0.01%
Samoa	m	0.5	-	-	0.17	0.01%
Panama		0.3	0.1	0.1	0.17	0.01%
Sri Lanka		0.1	0.2	-	0.10	-
Guatemala	m	0.1	-0.1	0.3	0.10	-
Nicaragua		0.1	0.1	-	0.07	-
Dominique		-	-	0.1	0.03	-
Suriname		0.1	-	-	0.03	-
Totale	c/	2139.90	2205.20	2071.50	2138.87	100.00%

Fonte: Organizzazione internazionale del cacao Bollettino trimestrale di statistiche del cacao, Vol. XIX N.2 (Marzo 1993)

a/Media per i tre anni 1989/90-1991/92 delle esportazioni nette di fave di cacao, aumentate delle esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, trasformate nell'equivalente di fave per mezzo dei seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per la polvere e le pagnotte di cacao; 1,25 per la pasta/liquore di cacao.

b/ Lista limitata ai paesi che hanno esportato individualmente, in media, almeno 10 tonnellate di cacao nel periodo triennale 1989/90-1991/92 sulla base delle informazioni di cui dispone il Segretariato dell'Organizzazione internazionale del cacao.

c/ Le cifre essendo state arrotondate, la loro somma non corrisponde necessariamente ai totali indicati.

m Membro dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao (come prorogato), alla data del 22 giugno 1993.

\- Importo nullo, trascurabile o inferiore all'unità utilizzata.

Annesso B

Paese o territorio	b/	1989/90	1990/91	1991/2	Media su tre anni 1989/90-1991/92	
		(migliaia di tonnellate)			Quota	
Stati Uniti d'America		612.2	602.0	679.1	631.10	23.74%
Germania	c/ m	376.7	409.2	402.3	396.07	14.90%
Paesi Bassi	m	313.5	327.9	268.0	303.13	11.40%
Regno Unito	m	189.9	214.7	228.0	210.87	7.93%
Francia	m	165.0	187.0	183.7	178.57	6.72%
Belgio/ Lussemburgo	m	92.27	98.3	108.4	99.80	3.75%
Italia	m	79.6	86.0	97.4	87.67	3.30%
Giappone	m	79.9	84.7	79.0	81.20.	3.05%
Spagna	m	60.6	66.3	72.6	66.50	2.50%
Singapore	m	77.3	46.5	59.6	61.13	2.30%
Federazione di Russia	d/ m	86.2	70.2	14.6	57.00	2.14%
Canada		52.1	51.2	58.7	54.00	2.03%
Svizzera	m	44.1	43.9	45.8	44.60	1.68%
Australia		33.3	33.3	35.1	33.90	1.28%
Polonia		23.3	31.0	28.6	27.63	1.04%
Austria		25.5	27.3	25.6	26.13	0.98%
Cina		19.2	28.6	30.4	26.07	0.98%

Fonte: Organizzazione internazionale del cacao Bollettino trimestrale di statistiche del cacao, Vol. XIX N.2 (Marzo 1993) e valutazioni del Segretariato dell'Organizzazione internazionale del cacao.

a/ Media, per i tre anni 1989/90-1991/92 delle importazioni nette di fave di cacao, aumentate delle importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, trasformate nell'equivalente di fave per mezzo dei seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per la polvere e le pagnotte di cacao; 1,25 per la pasta/liquore di cacao.

b/ Lista limitata ai paesi che hanno importato individualmente in media almeno 10 tonnellate di cacao nel periodo triennale 1989/90-1991/92 secondo le informazioni di cui dispone il Segretariato dell'Organizzazione internazionale del cacao.

c/ Statistiche corrispondenti alle importazioni aggregate dell' ex-Repubblica federale di Germania e della ex-Repubblica democratica tedesca, aggiustate in base alle stime relative al commercio interno nazionale.

d/ Per la Federazione di Russia, valutazioni provvisorie stabilite sulla base dei dati forniti dalla Delegazione Russa. per le "altre ex-repubbliche sovietiche" sono state sottratte le cifre corrispondenti alla Federazione di Russia dei totali per l'ex-URSS.

e/ Valutazioni provvisorie stabilite sulla base di statistiche per l'ex-Cecoslovacchia. Gli importi sono stati divisi tra la Repubblica ceca e la Slovacchia in una proporzione da 2 ad 1 a favore della prima.

f/ Le Filippine possono anch'esse essere considerate come un paese esportatore.

g/ Le cifre essendo state arrotondate, il loro ammontare non corrisponde necessariamente ai totali indicati.

m Membro dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao (come prorogato), alla data del 22 giugno 1993.

\- Importo nullo, trascurabile o inferiore all'unità utilizzata.

Annesso C

Paesi produttori che esportano sia esclusivamente sia parzialmente del cacao fine ("fine" o "flavour")

Costa Rica
Dominique
Equador
Granada
Indonesia
Giamaica
Madagascar
Panama
Papuasia -Nuova Guinea
Santa Lucia
San Vincenzo e Grenadine
Samoa
Sao Tomé e Principe
Sri Lanka
Suriname
Trinità e Tobago
Venezuela

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 808):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) l'8 settembre 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21, 27 settembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 27 settembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1336):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 ottobre 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X, XI e XIII.

Esaminato dalla III commissione l'11 ottobre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 26 ottobre 1994.

94G0666

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6652464) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZ-ZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	**357.000**
	- semestrale	L.	**195.500**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	**65.500**
	- semestrale	L.	**46.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	**200.000**
	- semestrale	L.	**109.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	**65.000**
	- semestrale	L.	**45.500**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	**199.500**
	- semestrale	L.	**108.500**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	**687.000**
	- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 7 3 1 9 4 *

L. 18.200